

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

358° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2003

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 3
2 ^a - Giustizia	» 6
3 ^a - Affari esteri	» 18
5 ^a - Bilancio	» 20
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 258
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 261

Organismi bicamerali

Sul ciclo dei rifiuti	Pag. 264
Riforma amministrativa	» 265
Infanzia	» 266

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag. 267
---	----------

CONVOCAZIONI	Pag. 268
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2003

317^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Roberto Cota, il presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna Antonio La Forgia, accompagnati dal dottor Marco Zanini e dal dottor Paolo Pietrangelo. Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nella precedente audizione, che propone di estendere a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 ottobre.

Dopo una breve introduzione del presidente PASTORE, svolgono le proprie considerazioni sul tema oggetto dell'indagine il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Roberto Cota e il Presidente del Consi-

glio regionale dell'Emilia Romagna Antonio La Forgia, che consegnano un documento contenente proposte in merito alla riforma della Parte II della Costituzione.

Intervengono, quindi, il senatore D'ONOFRIO (*UDC*), relatore alla Commissione sui disegni di legge n. 2544 e connessi, e i senatori VIZZINI (*FI*), BASSANINI (*DS-U*), PASSIGLI (*DS-U*) e VILLONE (*DS-U*).

Agli interventi rispondono il presidente Cota e il presidente La Forgia.

Il presidente PASTORE ringrazia i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome e li congeda.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

318^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, il presidente Enzo Ghigo, l'assessore per l'innovazione amministrativa ed istituzionale della Regione Emilia-Romagna Luciano Vandelletti, l'assessore all'industria della Regione Siciliana Marina Noè, accompagnati dal segretario generale della Conferenza Marcello Mochi Onori, nonché da Paolo Alessandrini, Rita Burzio, Graziano Campus, Andrea Ciaffi, Roberto De Liso, Giuseppina Florio, Dario Levi, Alessio Limonet, Paola Magrassi, Monia Melis, Stefano Mirabelli, Laura Morandi, Iaià Pasquini, Maristella Vicini e Paolo Zotta.

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori già adottato nella precedente audizione, che propone di estendere a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione concorda.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui provvedimenti *in itinere* di attuazione e di revisione della Parte II della Costituzione: audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana.

Il presidente PASTORE dopo aver ringraziato gli ospiti per la loro disponibilità, dà la parola al presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome Enzo Ghigo.

Il presidente Ghigo, l'assessore Vandelli e l'assessore Marina Noè svolgono le proprie considerazioni sul progetto di riforma costituzionale di cui al disegno di legge del Governo n. 2544, preannunciando la presentazione di un documento e depositando proposte in materia di procedure di approvazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale e di applicabilità della riforma costituzionale alle medesime Regioni.

Interviene quindi il senatore D'ONOFRIO (*UDC*), relatore alla Commissione sui disegni di legge n. 2544 e connessi.

Rispondono immediatamente il presidente Ghigo e l'assessore Vandelli.

Seguono gli interventi dei senatori VIZZINI (*FI*), BASSANINI (*DS-U*), VILLONE (*DS-U*), PASSIGLI (*DS-U*), MANCINO (*Mar-DL-U*) e DENTAMARO (*Misto-Udeur-PE*).

Risponde agli interventi l'assessore Vandelli.

Il presidente PASTORE ringrazia i convenuti e li congeda.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2003

281^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.**La seduta inizia alle ore 9.***IN SEDE DELIBERANTE****(2466) Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 22 ottobre scorso.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara chiusa la discussione generale e avverte che, non essendovi richieste di intervento del relatore in sede di replica e del Governo, si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 2466.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) illustra l'emendamento 1.1 sottolineando come l'espressione che egli propone di inserire nel comma 1 del nuovo articolo 18-*ter* eviti il rischio che, ai fini dell'applicazione delle nuove norme in materia di visto di controllo sulla corrispondenza, si possa non tener conto di esigenze che, pur non strettamente qualificabili come investigative, risultano comunque attinenti in senso proprio allo svolgimento dell'attività di indagine.

Illustra poi l'emendamento 1.2 e sottolinea come lo stesso sia collegato con il successivo emendamento 1.10 che peraltro modifica riformulandolo nell'emendamento 1.10 (nuovo testo). In merito a quest'ultima proposta emendativa sottolinea come la stessa sia volta a disciplinare ciò che può avvenire qualora, essendo stato in precedenza disposto il visto di controllo, si ritenga che in concreto una determinata corrispondenza non

debba essere inoltrata. Attualmente la fattispecie è disciplinata dall'articolo 38 del vigente regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, ma appare senz'altro opportuno prevedere che tale disciplina sia contenuta in una norma di rango legislativo, facendosi altresì carico di un altro aspetto problematico connesso con l'esigenza di fondo che ha dato origine al disegno di legge in discussione, e cioè quella di definire una disciplina di controllo sulla corrispondenza coerente con i principi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. A tal fine appare infatti necessario prevedere una possibilità di reclamo dell'interessato anche nel caso in cui sia stato in concreto disposto il trattamento della corrispondenza sottoposta a visto di censura.

Il senatore Fassone (*DS-U*) illustra poi l'emendamento 1.5 che propone una modifica del comma 3 del nuovo articolo 18-*ter* dell'ordinamento penitenziario volta a renderne coerente la formulazione con il disposto della lettera e) del comma 2-*quater* dell'articolo 41-*bis* dello stesso ordinamento come inserito dalla legge n. 279 del 2002. Non sembra infatti vi siano ragioni che possano giustificare l'uso di una terminologia differente nei due casi in questione.

Illustra infine l'emendamento 1.11 sottolineando come tale proposta abbia la funzione di individuare più precisamente le norme procedurali che dovranno essere applicate dagli organi giurisdizionali competenti a decidere sul reclamo di cui al comma 5 del nuovo articolo 18-*ter*.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 1.3 sottolineando come la previsione relativa alla possibilità di disporre limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica nonché nella ricezione della stampa di cui alla lettera a) del comma 1 del nuovo articolo 18 *ter* gli sembri assolutamente ingiustificata. Si tratta di una previsione distinta da quella relativa al visto di controllo sulla corrispondenza e che quindi viene a riferirsi a situazioni diverse nelle quali la limitazione dei diritti dei detenuti non gli sembra possa trovare un ragionevole fondamento.

Illustra poi gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.12 che sono diretti a ridisciplinare la procedura relativa alla sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza, nonché la procedura per la decisione in ordine al reclamo che dovesse venire eventualmente presentato dall'interessato. A tale proposito il senatore Zancan sottolinea come la soluzione proposta con il disegno di legge in titolo non gli appaia condivisibile, dovendosi a suo avviso ritenere invece preferibile la scelta di attribuire in ogni caso al giudice che procede la competenza a provvedere in ordine alla sottoposizione al visto di controllo della corrispondenza nei confronti degli imputati, ferma restando la competenza del giudice per le indagini preliminari per la fase delle indagini e quella del magistrato di sorveglianza nei confronti dei condannati e degli internati.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) illustra l'emendamento 1.4 sottolineando come la previsione relativa alla possibilità di disporre limitazioni nella ricezione della stampa gli appaia difficilmente accettabile in

quanto confligente con fondamentali diritti della persona che trovano un sicuro riferimento nella Carta costituzionale, anche se non si nasconde che in alcuni casi la stampa potrebbe essere utilizzata come strumento per la comunicazione di messaggi cifrati con tutti i pericoli che ciò potrebbe implicare.

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO che sottolinea come l'eventuale soppressione della lettera a) del comma 1 del nuovo articolo 18-ter, per effetto di quanto previsto nel successivo articolo 3 del disegno di legge, determinerebbe l'eliminazione di una previsione già contenuta nell'ordinamento penitenziario, in particolare nel nono comma del vigente articolo 18, e con questa la possibilità di qualsiasi controllo sulla ricezione della stampa.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) riprende quindi il suo intervento illustrando gli emendamenti 1.8 e 1.9 e sottolineando come gli stessi siano volti a rafforzare le garanzie che attengono alla fase di concreta applicazione del provvedimento che dispone il visto di controllo sulla corrispondenza.

Il sottosegretario di Stato VALENTINO illustra l'emendamento 1.30.

Il relatore ZICCONI (*FI*) illustra l'emendamento 1.20 – ispirato dalle medesime finalità sottese all'emendamento 1.11 – ed esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1.30 e sul già citato emendamento 1.11. Il parere è invece contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario di Stato VALENTINO concorda con il relatore tranne che per l'emendamento 1.1 su cui il parere è favorevole. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 1.20 del relatore.

In ordine all'emendamento 1.20 il senatore FASSONE osserva che sarebbe forse preferibile sostituire il rinvio all'articolo 678 del codice di procedura penale con il rinvio all'articolo 666 dello stesso codice.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 10,25.

282^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,50.

*PER L'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1469
RECANTE MODIFICA DELL'ARTICOLO 263 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI
IMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO PER DIFETTO DI VERIDICITÀ E
N. 1596, RECANTE LA REVISIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NOTARILE*

Il presidente Antonino CARUSO propone di integrare la programmazione dei lavori della Commissione giustizia con l'inserimento all'ordine del giorno, su richiesta del Gruppo Lega Padana, del disegno di legge n. 1469 di iniziativa dei senatori Pedrazzini e Boldi, recante modifica dell'articolo 263 del codice civile in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, nonché, su iniziativa del Gruppo Forza Italia, dell'atto Senato n. 1596, di cui il senatore Pastore è primo firmatario, recante la revisione del procedimento disciplinare notarile.

La Commissione conviene.

*SUI LAVORI DEL COMITATO RISTRETTO SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1708, 622 E
1659, IN MATERIA DI CONDOMINIO*

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che per l'esame dei disegni di legge nn. 1708, 622, 1659 in materia di condominio è stato costituito un comitato ristretto e informato la Commissione di aver intenzione di affidare al professor Costantino, ordinario di diritto civile dell'Università di Bari, un incarico di consulenza per l'esame dei citati disegni di legge, utilizzando a tal fine una parte delle somme che, ai sensi del decreto del Presidente del Senato del 27 febbraio 2003, sono a disposizione dei Presidenti delle Commissioni per attività di consulenza, propone che, come già preannunciato dal relatore nella seduta del 26 marzo scorso, vengano effettuate alcune audizioni per le quali indica le date del 26 e del 27 novembre prossimo, invitando tutti i Gruppi a far pervenire agli Uffici le eventuali indicazioni di soggetti, enti o associazioni che si ritiene utile audire.

La Commissione conviene.

PER LA RIASSEGNAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2408 RECANTE MODIFICA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 219 DEL 1989

Il presidente Antonino CARUSO avverte che richiederà, previa intesa con il Presidente della 1^a Commissione permanente, la riassegnazione alla Commissione giustizia del disegno di legge n. 2408, recante modifica dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219 in materia di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, attualmente assegnato alla predetta 1^a Commissione permanente. Qualora tale riassegnazione venga disposta, il disegno di legge in questione verrà immediatamente inserito all'ordine del giorno della Commissione giustizia.

La Commissione conviene.

IN SEDE DELIBERANTE

(2466) Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana odierna.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella seduta antimeridiana odierna sono stati illustrati tutti gli emendamenti al disegno di legge, che sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta medesima, e che su di essi sono stati espressi i pareri del relatore e del Rappresentante del Governo, dà la parola al relatore ZICCONI (FI) il quale modifica il parere contrario formulato precedentemente sull'emendamento 1.1, esprimendosi, conformemente al Governo, in senso favorevole.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione l'emendamento 1.1 che, con il parere favorevole del relatore e del Governo, è approvato.

Posti separatamente in votazione risultano respinti gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4.

Il relatore ZICCONI (FI), in relazione all'emendamento 1.30 del Governo, propone una integrazione volta a prevedere la non applicabilità delle limitazioni e dei controlli anche alla corrispondenza indirizzata ai membri del Parlamento.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere tale modifica e riformula l'emendamento 1.30 (nuovo testo) che, posto ai voti, è approvato.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, e 1.8.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) ritira quindi l'emendamento 1.9 ritenendo di poter accogliere le osservazioni svolte dal Relatore sulle possibili difficoltà organizzative che la sua proposta emendativa potrebbe determinare.

Il relatore ZICCONI (*FI*) presenta, e la Commissione ammette, l'emendamento 1.40 che riprende buona parte delle disposizioni di cui all'emendamento 1.10 (nuovo testo) del senatore Fassone in una formulazione che tiene altresì conto dell'andamento della discussione svolta nel corso dell'ultima seduta. Ritiene che dell'emendamento 1.10 (nuovo testo) sia di particolare rilevanza quanto previsto nella sua ultima parte che conseguentemente viene integralmente ripresa. Sottolinea infatti l'importanza di consentire la possibilità di reclamo anche nei confronti del provvedimento che dispone il trattenimento della stampa o della corrispondenza in seguito al visto di controllo.

Dopo una breve richiesta di chiarimenti del senatore Luigi BOBBIO (*AN*) sulla portata della proposta espressa dall'emendamento del relatore, il sottosegretario VALENTINO formula parere favorevole sull'emendamento 1.40.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.40 e conseguentemente risulta precluso l'emendamento 1.10 (nuovo testo).

Il RELATORE modifica l'emendamento 1.20 riformulandolo nell'emendamento 1.20 (nuovo testo) che, con il parere favorevole del Governo, è posto ai voti ed è approvato.

Il PRESIDENTE dichiara poi preclusi gli emendamenti 1.11 e 1.12 per effetto delle precedenti votazioni.

Posto quindi ai voti, l'articolo 1 come modificato, risulta approvato.

Senza discussione, è posto ai voti e approvato l'articolo 2.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.1 del relatore, dopo che lo stesso relatore ha rinunciato ad illustrarlo e il rappresentante del GOVERNO ha espresso parere favorevole.

Posto ai voti è approvato l'articolo 3 come emendato.

Senza discussione, è posto ai voti e approvato l'articolo 4.

Interviene il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) il quale dichiara il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-Ulivo, sottolineando l'importanza della nuova disciplina che va a colmare una lacuna dell'ordinamento penitenziario introducendo un sistema di garanzie per i detenuti utile ad evitare abusi. Esprime rammarico per la mancata approvazione degli emendamenti 1.4 e 1.8 che avrebbero potuto meglio soddisfare le finalità avute di mira dal disegno di legge soprattutto in considerazione delle criticità esistenti nel sistema penitenziario per la tutela dei diritti dei detenuti.

Il senatore Luigi BOBBIO (AN) annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

Il senatore CENTARO (FI) annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia ed osserva come il disegno di legge in titolo costituisca una risposta efficace ed uno strumento importante in quanto permette di intervenire per spezzare eventuali rapporti dei detenuti con l'esterno, attraverso i quali proseguono nell'attività criminosa come è testimoniato dall'esperienza applicativa, al tempo stesso tutelando però i diritti dei detenuti e realizzando così nel complesso un corretto bilanciamento di interessi.

Posto in votazione è approvato il disegno di legge dopo che è stato conferito mandato al relatore per gli interventi di coordinamento formale.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2466**Art. 1.****1.1**

FASSONE, MARITATI

Al comma 1, capoverso 1, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, dopo le parole: «Per esigenze» inserire le seguenti: «attinenti le indagini o».

1.2

FASSONE, MARITATI

Al comma 1, capoverso 1, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato sopprimere la lettera a).

1.3

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 1, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato sopprimere la lettera a).

1.4

DALLA CHIESA

Al comma 1, capoverso 1, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, alla lettera a), sopprimere le parole: «e nella ricezione della stampa».

1.30

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 2, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato dopo le parole: «la presente legge» inserire: «alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato cui gli interessati sono cittadini».

1.5

FASSONE, MARITATI

Al comma 1, capoverso 2 dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, sostituire le parole da: «ed agli organismi» sino alla fine con le seguenti: «, ai membri del Parlamento e alle autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia».

1.6

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 3, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nei confronti degli imputati dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale, nei confronti dei condannati e degli internati dal magistrato di sorveglianza».

1.7

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 3, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, sopprimere la lettera b).

1.8

DALLA CHIESA, MAGISTRELLI, CAVALLARO

Al comma 1, capoverso 4, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, dopo le parole: «possono delegare», inserire le seguenti: «con indicazione di specifici criteri».

1.9

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, capoverso 4, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, dopo le parole: «o ad un appartenente», inserire le seguenti: «alla carriera direttiva dell'».

Conseguentemente sopprimere la parola: «all'».

1.10 (nuovo testo)

FASSONE, MARITATI

Al comma 1, dopo il capoverso 4 dell'articolo 18-ter), ivi richiamato aggiungere il seguente:

«4-bis. Qualora in seguito al visto di controllo l'Autorità Giudiziaria, autonomamente ovvero su proposta del soggetto dalla stessa delegato, ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Se si tratta di corrispondenza in partenza, il detenuto o l'internato ne viene immediatamente informato».

E conseguentemente, nel comma 5, dopo le parole: «dal comma 1» inserire le seguenti: «e dal comma 4-bis».

1.10

FASSONE, MARITATI

Al comma 1, dopo il capoverso 4 dell'articolo 18-ter), ivi richiamato aggiungere il seguente:

«4-bis. Qualora in seguito al visto di controllo l'Autorità Giudiziaria, autonomamente ovvero su proposta del soggetto dalla stessa delegato, ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, ne dispone il sequestro, informandone il detenuto o l'internato».

E conseguentemente, nel comma 5, dopo le parole: «dal comma 1» inserire le seguenti: «e dal comma 4-bis».

1.20

IL RELATORE

Al comma 1, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, al capoverso 5, aggiungere in fine le parole: «Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 678 del codice di procedura penale».

1.11

FASSONE, MARITATI

Al comma 1, capoverso 5, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, dopo le parole: «14-ter» aggiungere le seguenti: «e 666 comma 6 del codice di procedura penale».

1.12

ZANCAN

Al comma 1, capoverso 5, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, sostituire le parole: «al tribunale nel cui circondario» con le seguenti: «alla corte d'appello nel cui distretto».

1.30 (nuovo testo)

IL GOVERNO

All'articolo 1, capoverso 2, dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, dopo le parole: «la presente legge» inserire: «ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini».

1.40

IL RELATORE

Al comma 1, dopo il capoverso 4 dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Qualora in seguito al visto di controllo l'Autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba

essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati».

Conseguentemente, nel comma 5, dopo le parole: «dal comma 1» inserire le parole: «e dal comma 4-bis».

1.20 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1 dell'articolo 18-ter), ivi richiamato, al capoverso 5, aggiungere in fine le parole: «Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale».

3.1

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 34 del codice di procedura penale, al comma 2-ter, alla lettera b), le parole: "previsti dall'articolo 18" sono sostituite con le altre: "previsti dagli articoli 18 e 18-ter"».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2003

150^a seduta*Presidenza del Presidente***PROVERA**

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(2093) *Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica del Trattato di estradizione firmato a Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l'11 agosto 1999*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre scorso.

Il presidente PROVERA annuncia che è pervenuto il parere di nulla osta della Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge in esame.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PROVERA ricorda che nell'ultima seduta, martedì scorso, il senatore Morselli ha manifestato forti rilievi critici circa le modalità con le quali si era provveduto alla convocazione della seduta del 22 ottobre – con riferimento all'inserimento del punto relativo alle risultanze della missione a New York – e circa la resocontazione di suoi interventi in Commissione.

Secondo l'impegno da lui assunto dopo aver udito tali dichiarazioni, avendo effettuato una puntuale verifica, anche sul piano documentale, sugli elementi oggetto di contestazione, ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti.

In primo luogo, le modalità operative da parte degli uffici relative alla convocazione della seduta in questione si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento e in modo coerente con le esigenze del buon andamento dei lavori della Commissione.

Per ciò che attiene alle ripetute censure nella resocontazione dei suoi interventi prospettate dal senatore Morselli, fa presente di non aver ricevuto nessun riscontro in proposito dallo stesso senatore, né per iscritto né verbalmente.

In ogni caso, fa presente che per prassi consolidata, ove si ritenga di ravvisare inesattezze nella resocontazione di propri interventi, la richiesta di rettifica è formulata dall'inizio della seduta successiva a quella in questione.

Richiama infine l'attenzione sul fatto che i dibattiti sulle risultanze delle missioni, ai quali egli ha voluto garantire tendenziale sistematicità, hanno comunque carattere di informalità, essendo rivolti essenzialmente a fornire indicazioni e notizie ai senatori che non abbiano preso parte ai relativi lavori.

Il senatore PELLICINI (AN) dichiara di aver maturato il convincimento che si è trattato di un equivoco, che deve considerarsi ora del tutto chiarito.

La seduta termina alle ore 9,25.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2003

403^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

In seguito alla richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) sull'ordine dei lavori, replica il presidente AZZOLLINI che, dopo aver ricordato che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha prorogato fino a martedì 4 novembre il termine per la conclusione dell'esame dei documenti di bilancio da parte della Commissione, propone di rinviare alla seduta pomeridiana la determinazione del calendario dei lavori per le prossime sedute, anche al fine di tener conto dell'esito dei lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda altresì che nella seduta notturna di ieri sono stati votati gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 e aggiuntivi; avverte

quindi che si passerà alla espressione dei pareri sugli emendamenti relativi all'articolo 3 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta notturna di martedì 28 ottobre).

Il relatore FERRARA (*FI*), riferendosi alle proposte emendative presentate all'articolo 3 dai senatori Ciccanti ed Eufemi, concernenti l'IRAP e l'estensione della detrazione fiscale prevista per interventi di ristrutturazione edilizia alle spese sostenute per l'acquisto di beni d'uso, invita i proponenti a riconsiderarle stante la difficoltà di reperire risorse di copertura sufficienti. Formula, quindi, brevi considerazioni per sostenere l'opportunità di accantonare le proposte emendative presentate all'articolo 3 che affrontano temi sui quali è in corso una riflessione del Governo e della maggioranza, quali, in particolare, i maggiori stanziamenti in favore degli enti locali e della ricerca.

Propone quindi di accantonare gli emendamenti 3.32, 3.55, 3.151, 3.205, 3.214, 3.0.32, 3.0.45, 3.0.49, 3.0.50, 3.0.51.

Si riserva di ritirare nel prosieguo dei lavori l'emendamento 3.48 a sua firma ed invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 3.0.48. Sui restanti emendamenti esprime avviso contrario.

Il sottosegretario VEGAS, dichiarato di condividere le valutazioni del relatore, conformandosi ai pareri espressi dallo stesso, segnala, tuttavia, l'opportunità di svolgere alcune riflessioni su alcuni temi sottesi alle proposte emendative in esame.

Riguardo a taluni emendamenti, volti a prospettare un ingente abbattimento dell'IRAP, rileva che la copertura finanziaria individuata nell'ambito degli stessi risulta inadeguata.

Con riferimento alla tematica relativa all'introduzione di formule per consentire una compartecipazione degli enti locali al patto di stabilità, fa presente che è attualmente in corso una trattativa nelle forze di maggioranza in tale direzione. Dopo aver sottolineato l'opportunità che il meccanismo di compartecipazione sopracitato, includa tutte le tipologie di spese - e quindi anche le spese per investimenti - auspica che tale modulo diventi operativo fin dal prossimo anno. La contestazione degli enti locali, relativa ad un supposto taglio dei finanziamenti per un ammontare complessivo pari a 1,8 miliardi di euro, risulta, peraltro, infondata in quanto la disciplina finanziaria prospettata nell'ambito della manovra di bilancio si colloca in una linea di continuità - per quel che concerne i saldi di finanza pubblica - con quella dello scorso anno. Relativamente ai rapporti tra lo Stato e gli enti locali, il Governo ha ritenuto opportuno prevedere una razionalizzazione dei finanziamenti, per eliminare talune modalità di finanziamento dimostratesi inadeguate, attraverso le quali è stato possibile in passato trasferire stanziamenti inquadabili nell'ambito delle spese in conto capitale per la copertura di spese di natura corrente, in contrasto con i principi generali di contabilità pubblica.

Ribadisce, infine, l'avviso contrario su alcune proposte emendative che impegnano a copertura degli oneri dalle stesse recati, l'istituzione di

imposta di scopo, motivando tale valutazione sulla base dei rilievi critici derivanti dalle norme di contabilità di Stato.

Riguardo ai trasferimenti finanziari tra lo Stato e le regioni, precisa che è attualmente in corso una trattativa volta a superare talune divergenze emerse in relazione alla spesa sanitaria. In particolare, le regioni hanno elevato forti proteste in relazione al fatto che il Governo avrebbe sottostimato gli oneri connessi alla spesa sanitaria – valutazione a suo avviso erronea – muovendo altresì rilievi critici in relazione all'andamento dei flussi di cassa. In ordine a tale ultima questione si sono determinati ingiustificati ritardi per l'inoltro delle richieste, da parte delle Regioni, per il ripiano dei mutui pregressi. Infine, in relazione all'assistenza sanitaria degli immigrati regolari, contemplata nell'ambito della cosiddetta legge «Bossi-Fini», osserva che non consegue, a suo avviso, un incremento della spesa sanitaria.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.214 e il senatore SALERNO (*AN*) dichiara di aggiungere la propria firma al medesimo emendamento.

Si svolge quindi un breve dibattito preliminare connesso alla proposta di accantonamento formulata dal Relatore.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) interviene per chiedere l'accantonamento delle proposte emendative, a sua firma, concernenti gli enti locali.

Il senatore VALDITARA (*AN*), in dichiarazione di voto sulle problematiche inerenti proposte emendative a sua firma recanti, come copertura finanziaria, imposte di scopo, rileva che tale scelta risulta pienamente compatibile con il regime comunitario (essendo tra l'altro ravvisabili anche in altri Paesi europei analoghe tipologie di imposta).

Riguardo alle proposte emendative recanti disposizioni attinenti al settore dell'università, dopo aver preliminarmente evidenziato che il *trend* dei finanziamenti per il settore in questione (a partire dall'anno '93) risulta in costante diminuzione e che le spese nazionali per tale settore risultano inferiori allo *standard* medio europeo, rileva che gli investimenti per l'università e la ricerca pubblica costituiscono una priorità politica per il Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale.

Pertanto, si dichiara eventualmente favorevole all'accantonamento di tali proposte soltanto nel caso in cui il relatore preannunci l'intenzione di voler approntare una soluzione al problema.

Interviene il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) per sottoporre all'attenzione del relatore l'opportunità di proporre l'accantonamento anche degli emendamenti che estendono le detrazioni previste per interventi di ristrutturazione edilizia, essendo un tema di attualità che ricorre periodicamente in occasione del dibattito sui documenti di bilancio.

Il PRESIDENTE, pur rilevando che è facoltà di ogni senatore segnalare la richiesta di accantonare proposte emendative ritenute di particolare importanza per il proprio Gruppo parlamentare, rappresenta l'opportunità di restringere il numero di emendamenti da accantonare per assicurare il buon andamento dei lavori.

Preso atto delle dichiarazioni del Presidente, il senatore MORANDO (*DS-U*) invita la maggioranza ed il Governo ad abbandonare la strada degli accantonamenti, anticipando, ove possibile, sin d'ora le soluzioni ai temi sottesi agli emendamenti medesimi.

Interviene il senatore VITALI (*DS-U*) il quale, riferendosi alle considerazioni del sottosegretario Vegas, manifesta interesse per le sue anticipazioni in tema di enti locali mentre non condivide le considerazioni svolte in relazione al finanziamento delle regioni. Non comprende infatti come la soluzione possa consistere soltanto in un invito a diminuire le spese, posto che le Regioni non possono disporre di bilanci flessibili né agire modulando le aliquote IRPEF. Invita, quindi, il Governo e la maggioranza a tenere in maggior conto le questioni più volte evocate, concernenti il finanziamento delle Regioni.

Segue un breve intervento del senatore ROLLANDIN (*Aut*) – per suggerire al relatore di accantonare le eventuali proposte emendative presentate all'articolo 3 concernenti i piccoli comuni montani – del senatore GRILLOTTI (*AN*) – il quale, riferendosi alle considerazioni del Presidente, ravvisa delle difficoltà in merito alla indicazione degli emendamenti sui quali proporre l'accantonamento – e del senatore MICHELINI (*Aut*) che dichiara di concordare con l'invito del senatore Vitali.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,45.

404^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno D'Alì e per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che erano in corso le dichiarazioni di voto sugli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 2512.

Il presidente AZZOLLINI, ad integrazione delle dichiarazioni di inammissibilità relative agli emendamenti riferiti all'articolo 3, dichiara altresì inammissibili gli emendamenti 3.192 (testo 2), 3.194, 3.195 e 3.196. Ricorda quindi che, nel corso della seduta antimeridiana, era iniziato un breve dibattito sulla proposta del relatore Ferrara di accantonare l'esame di taluni emendamenti, senza tuttavia che la Commissione potesse giungere a una deliberazione in merito, stante l'imminente inizio dei lavori di Assemblea.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il presidente AZZOLLINI avverte preliminarmente che il testo di tali emendamenti è stato già pubblicato in allegato ai resoconti della seduta notturna di martedì 28 ottobre e della seduta pomeridiana di mercoledì 29 ottobre. Informa altresì che eventuali riformulazioni di emendamenti

approvate nel corso della presente seduta verranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Previa verifica della sussistenza del numero legale, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Intervenendo in dichiarazione di voto in relazione all'emendamento 3.6, il senatore CADDEO (*DS-U*) chiede chiarimenti circa il parere contrario del rappresentante del Governo, espresso nella precedente seduta.

Il sottosegretario VEGAS sottolinea come l'Esecutivo non possa procedere ad una proroga delle agevolazioni dell'aliquota IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia senza una conforme autorizzazione in sede comunitaria.

Interviene il senatore MORANDO (*DS-U*), il quale ricorda che la propria parte politica ha presentato un emendamento all'articolo 22 che subordina la proroga della riduzione di tale aliquota IVA proprio alla conforme decisione della Commissione europea.

Il sottosegretario VEGAS assicura un'attenta valutazione di tale proposta emendativa.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) fa presente come la propria parte politica giudichi di estrema rilevanza il sostegno agli interventi di ristrutturazione edilizia; evidenzia pertanto la necessità, nel caso di mancata proroga della riduzione dell'aliquota IVA, di apprestare altre forme di incentivazione ad effettuare tali interventi.

Su proposta del senatore CADDEO (*DS-U*) e dopo un intervento del senatore RIPAMONTI (*VERDI-U*) volto a sottolineare la rilevanza della questione, la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 3.6.

Su proposta del senatore MICHELINI (*Aut*) viene poi accantonato l'emendamento 3.7.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 3.8.

Dopo un'osservazione del senatore GRILLOTTI (*AN*) sulla necessità di una migliore formulazione, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 3.9.1.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.11 e 3.12.

Dopo una richiesta di accantonamento da parte del senatore VITALI (*DS-U*) e l'espressione del parere contrario del rappresentante del Go-

verno, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.13 e 3.14.

Posto ai voti è poi respinto l'emendamento 3.15.

Su richiesta del senatore GIARETTA (*MAR-DL-U*) viene accantonato l'emendamento 3.16.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli emendamenti 3.17 e 3.18, di identico contenuto e successivamente, con separata votazione, è altresì respinto l'emendamento 3.19.

Su richiesta del senatore MORO (*LP*), viene quindi accantonato l'emendamento 3.20.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30.

Su richiesta del senatore MORO (*LP*), viene poi accantonato l'emendamento 3.32 (testo 2).

Dopo la richiesta di accantonamento dell'emendamento 3.33 del senatore VITALI (*DS-U*), ha la parola il sottosegretario VEGAS che sottolinea l'onerosità delle modifiche proposte. Dopo che il senatore VITALI (*DS-U*) ha dichiarato di dissentire da tali osservazioni, non convenendo la Commissione sulla proposta di accantonamento, l'emendamento 3.33, posto ai voti, è respinto.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.35 e 3.36.

Su richiesta del senatore GRILLOTTI (*AN*), è quindi accantonato l'emendamento 3.37.

Posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 3.38.

Su richiesta del senatore VITALI (*DS-U*), sono accantonati gli emendamenti 3.39, 3.40 e 3.41, di identico contenuto.

Il senatore BOSCETTO (*FI*), chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.42, finalizzato a consentire ai comuni di rilevanza turistica di riscuotere un maggiore gettito ICI in relazione agli immobili adibiti a residenze secondarie.

Dopo un intervento del sottosegretario VEGAS, il quale sottolinea come l'aumento dell'imposizione comunale, pur se legata a specifici presupposti, si risolva in un ulteriore aggravio per i contribuenti, l'emendamento 3.42 viene quindi accantonato.

Posti separatamente ai voti, sono poi, respinti gli emendamenti 3.43, 3.44, 3.45, 3.290, 3.46 e 3.47.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha ricordato che l'emendamento 3.48 era già stato ritirato, sono quindi, con separate votazioni, respinti gli emendamenti 3.49, 3.50, 3.51 e 3.52.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) sottolinea come l'emendamento 3.53, che ripristina gli aumenti delle addizionali IRPEF per i comuni e le regioni, si inserisca nel contesto di una serie di proposte di modifica attinenti al finanziamento degli enti locali. Propone quindi di accantonare il suddetto emendamento, ai fini di una migliore valutazione.

Il sottosegretario VEGAS precisa come sia opportuno, a suo giudizio, accantonare solamente quegli emendamenti riferiti al finanziamento degli enti locali che siano di possibile applicazione, esprimendo invece rilievi critici sul ripristino degli aumenti delle addizionali IRPEF.

I senatori VITALI (*AN*) e BOSCETTO (*FI*) rilevano, a loro volta, l'importanza di apprestare un adeguato sostegno finanziario agli enti locali.

Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori MORANDO (*DS-U*), BOSCETTO (*FI*) e MORO (*LP*) e la precisazione del presidente AZZOLLINI in merito alla competenza della Commissione sull'indebitamento netto non solo dello Stato ma di tutte le pubbliche amministrazioni, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 3.53.

Su richiesta, rispettivamente, del senatore MORO (*LP*) e del senatore NOCCO (*FI*), vengono poi accantonati gli emendamenti 3.54 e 3.55.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.56, 3.57 e 3.58.

Dopo le osservazioni del senatore GRILLOTTI (*AN*), che sottolinea l'importanza per la finanza comunale della proposta inclusione degli immobili industriali ai fini della determinazione della rendita catastale, e il parere contrario del sottosegretario VEGAS, il quale giudica dannoso aumentare l'imposizione tributaria sulle attività produttive, sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.59, 3.60, 3.61 e 3.62, di identico contenuto.

Su richiesta del senatore GRILLOTTI (*AN*), sono quindi accantonati gli emendamenti 3.63 e 3.64, dal medesimo contenuto, relativi alle spese sostenute dai comuni per il funzionamento degli uffici giudiziari.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 3.65, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75 e 3.76.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) chiede chiarimenti sul parere del Governo relativamente agli emendamenti 3.78 e 3.79, di identico contenuto.

Interviene quindi il senatore BOSCETTO (*FI*), a giudizio del quale tali proposte di modifica devono essere valutate positivamente in quanto apportano significativi benefici ai comuni di ridotte dimensioni.

Il senatore CENTARO (*FI*) suggerisce di sostituire al comma 1 di tali emendamenti le parole «persone fisiche» con «imprese individuali».

Il senatore GRILLOTTI (*AN*), accetta la riformulazione dell'emendamento 3.78 e il senatore MARINO (*Misto-Com*) accetta la riformulazione proposta per l'emendamento 3.79.

Il relatore FERRARA (*FI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti, con le modifiche testé indicate.

Il rappresentante del Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

I senatori EUFEMI (*UDC*), BOSCETTO (*FI*), SALERNO (*AN*), CANTONI (*FI*) e CENTARO (*FI*) aggiungono la propria firma a tali emendamenti.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati all'unanimità, nella nuova formulazione risultante dalla sostituzione delle parole «persone fisiche» con «imprese individuali», gli emendamenti 3.78 (testo 2) e 3.79 (testo 2).

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 3.80, 3.81, 382, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.97, 398, 3.99, 3.100, 3.101 e 3.104.

Su richiesta del senatore BOSCETTO (*FI*), il quale rileva come l'emendamento 3.105 rechi disposizioni in parte coincidenti con il disposto dell'emendamento 3.42, viene quindi accantonato l'emendamento 3.105.

Su richiesta del senatore GRILLOTTI (*AN*) viene accantonato l'emendamento 3.106.

Vengono analogamente accantonati gli emendamenti 3.108, 3.109 e 3.110, di identico contenuto.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 3.111, 3.112, 3.113, 3.114 e 3.115.

Il senatore VANZO (*LP*) accetta la riformulazione dell'emendamento 3.119 come indicata nell'emendamento 3.119 (testo 2).

Analogamente, il senatore GRILLOTTI (*AN*) accetta la riformulazione dell'emendamento 3.120 nella versione dell'emendamento 3.120 (testo 2).

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) fa suo l'emendamento 3.121, dichiarando di accettarne la riformulazione come emendamento 3.121 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 3.119 (testo 2), 3.120 (testo 2), 3.121 (testo 2) e 3.122.

Dopo interventi del senatore GRILLOTTI (*AN*), con riferimento al contenuto e del sottosegretario VEGAS, relativamente agli effetti tributari, sono quindi accantonati gli emendamenti 3.123, 3.124, 3.125, 3.126 e 3.127, di identico contenuto.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.128, 3.129, 3.130 e 3.131, di identico contenuto.

Dopo i rilievi del senatore GRILLOTTI (*AN*), concernenti la necessità di sostenere e garantire la finanza locale, e dopo che il sottosegretario VEGAS e il relatore FERRARA (*FI*), hanno ribadito il parere contrario, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.133 (testo 2), 3.134, 3.135 e 3.136.

Interviene il senatore VITALI (*DS-U*), il quale sottolinea l'estrema rilevanza per le regioni della problematica delle anticipazioni di cassa, invitando la maggioranza ad un approfondita riflessione su tale materia, oggetto di varie proposte emendative riferite all'articolo 3.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 3.140, 3.142, 3.143 e 3.145 (testo 2) – relativamente al quale il senatore MARINO (*Misto-Com*) aveva aggiunto la propria firma, accettandone contestualmente la riformulazione.

Vengono quindi accantonati gli emendamenti 3.146 e 3.147, di identico contenuto.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 3.148.

Sono poi accantonati gli emendamenti 3.149 e 3.150, di identico contenuto.

Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo, su richiesta del senatore GRILLOTTI (*AN*) hanno ribadito il parere contrario sugli emendamenti 3.151, 3.152, 3.153, 3.154, 3.155, 3.156, 3.157, tali emendamenti, posti separatamente ai voti, sono respinti, come pure sono respinti, con separate votazioni gli emendamenti 3.158, 3.159 e 3.160.

Con riferimento all'emendamento 3.171, il senatore GRILLOTTI (*AN*) evidenzia la rilevanza della modifica proposta, volta a garantire

che il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali si ricolleggi esclusivamente a immobili dall'effettiva destinazione agricola.

Il senatore MORO (*LP*) condivide l'opinione del senatore GRILLOTTI (*AN*).

Il sottosegretario VEGAS, pur condividendo le problematiche sottese alla proposta di modifica, ribadisce il parere contrario, auspicandone comunque una riformulazione in termini maggiormente precisi, in vista della riproposizione in sede di esame assembleare.

Il relatore FERRARA (*FI*) ribadisce parere negativo, sottolineando come tale proposta sia suscettibile di un utilizzo a fini elusivi.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 3.171. È altresì respinto l'emendamento 3.172.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 3.173 -relativamente al quale, su invito del senatore GRILLOTTI (*AN*), il relatore FERRARA (*FI*) e il sottosegretario VEGAS avevano ribadito parere contrario -, 3.174, 3.176, 3.177, 3.178 e 3.179.

Il senatore VITALI (*DS-U*) interviene quindi in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.180.

La Commissione conviene poi, su invito del relatore FERRARA (*FI*), di accantonare l'emendamento 3.180.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 3.181, 3.82 e 3.183.

Su richiesta del senatore GRILLOTTI (*AN*), viene poi accantonato l'emendamento 3.184.

Il senatore MORO (*LP*) invita il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento 3.185, volto a sopprimere i trasferimenti erariali destinati alle unioni di comuni che costituiscono un notevole appesantimento burocratico.

Il senatore VANZO (*LP*), ad integrazione delle considerazioni appena fatte dal senatore Moro, rileva che i trasferimenti erariali, oggetto dell'emendamento in esame, non hanno peraltro raggiunto le finalità prefissate.

Il senatore VITALI (*DS-U*) osserva che, al di là dell'emendamento in esame, occorrerebbe individuare meccanismi volti ad incentivare dal punto di vista economico l'associazionismo intercomunale.

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver evidenziato che le unioni di comuni svolgono un ruolo positivo soprattutto se consentono di ridurre le spese per servizi, sulla base anche delle richieste provenienti dagli enti locali, suggerisce un approfondimento sui contenuti dell'emendamento 3.185 del quale, quindi, chiede l'accantonamento.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto della richiesta avanzata dal sottosegretario Vegas, propone l'accantonamento dell'emendamento 3.185, nonché dell'emendamento 3.187 che presenta tematiche affini all'emendamento 3.184, anch'esso in precedenza accantonato.

Tali emendamenti sono quindi accantonati.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 3.188, dopo che il presidente AZZOLLINI ha ricordato che tale emendamento è dichiarato ammissibile a condizione di aggiungere il riferimento alla copertura per il 2005.

Il senatore MICHELINI (*Aut*), accettando la condizione ricordata dal Presidente Azzollini, riformula l'emendamento 3.188 nell'emendamento 3.188 (testo 2).

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.188 (testo 2), 3.189 e 3.190.

Su proposta del presidente AZZOLLINI sono accantonati gli emendamenti 3.193, 3.197 e, su richiesta avanzata dal senatore VITALI (*DS-U*), anche l'emendamento 3.198 è accantonato.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 3.199.

Il senatore VITALI (*DS-U*) ricorda che le tematiche affrontate dall'emendamento in questione e dall'identico emendamento 3.200 sono state già oggetto di discussione nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria dello scorso anno.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) rileva che gli emendamenti 3.199 e 3.200 comportano una serie di problemi soprattutto con riferimento alla condizione di provvista della Cassa depositi e prestiti che, anteriormente al 1996, prevedeva alti tassi di remunerazione. In particolare, dovrebbe essere espunto dal testo dell'emendamento il riferimento ai prestiti obbligazionari già in ammortamento.

Il sottosegretario VEGAS, ribadendo il parere contrario sugli emendamenti 3.199 e 3.200, osserva che la finalità che esso si prefigge non è accettabile dal momento che esso propone una modifica dell'articolo

41, secondo comma, della legge n. 448 del 2001 che investe i meccanismi di finanza derivata degli enti locali.

Posti congiuntamente ai voti risultano quindi respinti gli emendamenti 3.199 e 3.200, di identico contenuto.

Il senatore VITALI (*DS-U*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.201 sul quale sarebbe opportuno un approfondimento da parte della Commissione, poiché tale proposta, ritenuta indispensabile dalle regioni, nasce dalla circostanza, che in virtù della regolarizzazione dei cittadini extracomunitari, avvenuta ai sensi della cosiddetta legge «Bossi-Fini», andrebbe rivisto l'accordo fra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, stipulato l'8 agosto 2001, nel senso di riconoscere alle regioni un incremento di risorse al fine di evitare gravi problemi nel sistema sanitario.

Il relatore FERRARA (*FI*) confermando il parere contrario precedentemente espresso, evidenzia che l'emendamento 3.201 incide sul tema dei trasferimenti concernenti i livelli essenziali di assistenza sanitaria.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), sottolinea che la questione è assai rilevante, e trova il consenso della propria parte politica: infatti, la quota capitaria cui faceva riferimento l'accordo sottoscritto tra il Governo e le regioni nell'agosto 2001 si fondava sulla stima di un determinato numero di residenti nelle regioni. Tuttavia poiché dal 2001, per effetto della cosiddetta legge «Bossi-Fini», è intervenuta una regolarizzazione dei cittadini extracomunitari, l'accordo stesso dovrebbe essere rivisto, proprio con riferimento alla quota capitaria indicata.

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver fatto presente che l'accordo del 2001 ha una valenza omnicomprensiva che, tra l'altro, prevedeva una determinata proiezione della spesa sanitaria, osserva che negli ultimi due anni il Governo è intervenuto nella direzione di ridurre i livelli della spesa sanitaria, ad esempio incidendo sull'assistenza farmaceutica o in materia di acquisti di beni e servizi. Per effetto di tali misure, si è di fronte quindi ad una sostanziale compensazione. Inoltre, in merito alla distribuzione capitaria delle spese, si rende opportuno rivedere i precedenti parametri, fondati sull'invecchiamento, nella misura in cui essi potrebbero produrre squilibri tra le varie regioni.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) aggiunge la propria firma sull'emendamento 3.201.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.201, 3.202 e 3.203 sono respinti.

Il senatore CICCANTI (*UDC*) ricorda di aver precedentemente ritirato l'emendamento 3.204.

Il senatore FERRARA (*FI*) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 3.205 che, intervenendo in materia di trasferimenti delle aree edificabili nelle zone terremotate del Belice, mira a prorogare al 31 dicembre 2004 il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge n. 166 del 2002, anche perché i mutui previsti nella legge finanziaria dello scorso anno non sono stati integralmente attivati.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che le finalità sottese all'emendamento 3.205 siano condivisibili, ma poiché tale proposta incide sulla capienza dei fondi globali si rende necessaria un'attenta riflessione in ordine ai profili di copertura. Pertanto, chiede l'accantonamento dell'emendamento in esame.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, è accantonato l'emendamento 3.205.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 3.206.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che l'emendamento 3.206 è stato dichiarato ammissibile, a condizione che la copertura sia adeguata sino a concorrenza dell'onere nel limite delle risorse assegnate alla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze della tabella A.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*), recependo la condizione richiamata dal presidente Azzollini, riformula l'emendamento in questione nell'emendamento 3.206 (testo 2).

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 3.206 (testo 2), 3.208, 3.209 e 3.210.

Il senatore VALDITARA (*AN*) ritira l'emendamento 3.213.

Dopo che i senatori EUFEMI (*UDC*), SALERNO (*AN*), MARINO (*Misto-Com*) e NOCCO (*FI*) vi hanno apposto la propria firma, proposta del presidente AZZOLLINI è accantonato l'emendamento 3.214.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 3.215 e 3.216.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 3.217.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che l'emendamento 3.217 è dichiarato ammissibile, a condizione che la copertura sia adeguata sino a concorrenza dell'onere nel limite delle risorse assegnate alla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze della tabella A.

Il senatore GRILLOTTI (AN), recependo la condizione ricordata dal presidente Azzollini, riformula l'emendamento in questione nell'emendamento 3.217 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 3.217 (testo 2) è quindi respinto.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che anche gli emendamenti 3.218, 3.219 e 3.220, di identico contenuto, sono dichiarati ammissibili a condizione che la copertura sia adeguata sino a concorrenza dell'onere nel limite delle risorse assegnate alla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze della tabella A.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) fa suoi gli emendamenti 3.218 e 3.219 e, accetta le condizioni, riformulando i suddetti emendamenti rispettivamente nelle proposte 3.218 (testo 2) e 3.219 (testo 2).

Il senatore GRILLOTTI (AN), recependo la condizione ricordata dal presidente Azzollini, riformula l'emendamento 3.220 nell'emendamento 3.220 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 3.218 (testo 2), 3.219 (testo 2) e 3.220 (testo 2) sono respinti.

Il senatore GRILLOTTI (AN) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.221.

Dopo che il sottosegretario VEGAS ha confermato il proprio parere contrario sull'emendamento in esame poiché esso incide sul patto di stabilità interno, posto ai voti, l'emendamento 3.221 risulta respinto, come pure l'emendamento 3.222, di identico contenuto.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che gli emendamenti 3.223 e 3.224 sono stati dichiarati ammissibili a condizione che gli stessi siano riformulati nel senso che le parole: «rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 100 milioni di euro» siano sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere».

Il senatore GRILLOTTI (AN), accogliendo l'indicazione richiamata dal Presidente Azzollini, riformula quindi l'emendamento 3.223 nell'emendamento 3.223 (testo 2).

Il senatore MARINO (*Misto-Com*), dopo avervi apposto la propria firma, accogliendo il rilievo avanzato dal presidente Azzollini, riformula l'emendamento 3.224 nell'emendamento 3.224 (testo 2).

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.223 (testo 2), 3.224 (testo 2), 3.227 (testo 2) e 3.228.

Il senatore VITALI (*DS-U*) chiede che siano accantonati gli emendamenti 3.229 e 3.230.

Su richiesta del senatore Vitali, sono quindi accantonamenti gli emendamenti 3.229 e 3.230. Vengono altresì accantonati gli emendamenti 3.231, 3.235, 3.236 e 3.239.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 3.240.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) dichiara il proprio voto favorevole sugli emendamenti 3.241 e 3.242, che prevedono un incremento delle risorse destinate alle unioni di comuni per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.241, 3.242, 3.243 e 3.244.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.245.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 3.245, 3.246, 3.247, 3.248, 3.249, 3.250, 3.251 e 3.252.

Il senatore MICHELINI (*AUT*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 3.253.

Posti separatamente ai voti, la Commissione respinge gli emendamenti 3.253, 3.254 e 3.255.

Il presidente AZZOLLINI dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 3.258.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.259.

L'emendamento 3.259, posto ai voti, è respinto.

Il presidente AZZOLLINI dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.260 e ricorda che l'emendamento 3.261 era stato già ritirato.

Previe dichiarazioni di voto favorevole del senatore GRILLOTTI (*AN*), posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.262.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, anche gli emendamenti 3.263, 3.265, 3.266 e 3.267.

Il presidente AZZOLLINI dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.268 e ricorda che l'emendamento 3.269 è stato dichiarato inammissibile limitatamente alle parole «come regolazione debitoria».

Il senatore MARINO (*Misto-Com*), dopo averlo fatto proprio, accetta la riformulazione dell'emendamento 3.269 nell'emendamento 3.269 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.269 (testo 2), 3.270 e 3.271.

Su proposta del presidente AZZOLLINI è accantonato l'emendamento 3.272.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge poi gli emendamenti 3.274, 3.275 e 3.277.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.278.

Posto ai voti, l'emendamento 3.278 è quindi respinto.

Su proposta del presidente AZZOLLINI è accantonato l'emendamento 3.279.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 3.280 e 3.282.

Su proposta del presidente AZZOLLINI è accantonato l'emendamento 3.283.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 3.284, 3.285, 3.286 e 3.287.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che l'emendamento 3.288 è dichiarato ammissibile a condizione che la copertura sia adeguata sino a concorrenza dell'onere nel limite delle risorse assegnate alla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze della tabella A.

Il senatore MICHELINI (*AUT*), recependo la condizione ricordata dal Presidente Azzollini, riformula l'emendamento in questione nell'emendamento 3.288 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 3.288 (testo 2) è quindi respinto.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.289.

Previa richiesta del senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*), è accantonato l'emendamento 3.0.1.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5 sono stati dichiarati inammissibili, limitatamente alle parti riferite al comma 4 e alla lettera d) del comma 6.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) riformula l'emendamento 3.0.4 nell'emendamento 3.0.4 (testo 2), espungendo dal testo le parti dichiarate inammissibili.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) fa proprio l'emendamento 3.0.5, e recepisce la condizione di ammissibilità prima indicata dal Presidente, riformulandolo come emendamento 3.0.5 (testo 2).

Posti ai voti, sono quindi respinti con separate votazioni gli emendamenti 3.0.4 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2).

Il senatore CADDEO (*DS-U*) riformula l'emendamento 3.0.6, nell'emendamento 3.0.6 (testo 2), espungendo dal testo dello stesso il riferimento al comma 4 e alla lettera d) del comma 6 (di cui era stata dichiarata l'inammissibilità).

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.0.6 (testo 2).

Dopo che il senatore MARITATI (*DS-U*) ha dichiarato di apporvi la propria firma, posto ai voti, viene respinto anche l'emendamento 3.0.7.

La Commissione respinge quindi anche l'emendamento 3.0.9.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) riformula l'emendamento 3.0.11 nell'emendamento 3.0.11 (testo 2), espungendo dal testo la parte relativa al comma 1, in precedenza dichiarata inammissibile.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.0.11 (testo 2), 3.0.12, 3.0.14 e 3.0.15.

Il senatore MORO (*LP*) riformula l'emendamento 3.0.16 nell'emendamento 3.0.16 (testo 2), espungendo dal testo la parte riferita al comma 3, in precedenza dichiarata inammissibile.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.0.16 (testo 2), 3.0.17 e 3.0.18.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) invita la Commissione ad approvare l'emendamento 3.0.19, volto ad introdurre disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*), dopo avervi apposto la propria firma, osserva, in merito all'emendamento in esame, che il problema da esso richiamato dovrebbe trovare soluzione nei documenti di bilancio per il 2004, al fine di evitare che la richiesta di recupero delle maggiori tasse corrisposte risulti problematica.

Il sottosegretario VEGAS osserva che l'emendamento tenta di fornire una soluzione ad un problema rilevante, sul quale però in gran parte interviene un disegno di legge organico, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, ora all'esame della Commissione finanze del Senato.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.0.19, 3.0.20 e 3.0.21.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che l'ammissibilità dell'emendamento 3.0.23 risulta condizionata dalla sostituzione delle parole: «100.000», ovunque ricorrenti, con le seguenti: «80.000».

Il senatore CADDEO (*DS-U*) riformula l'emendamento 3.0.23 nell'emendamento 3.0.23 (testo 2) accogliendo la condizione ricordata dal Presidente Azzollini.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.23 (testo 2) è respinto.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 3.0.24.

Il senatore MORO (*LP*) ritira quindi l'emendamento 3.0.25.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*), dopo avervi apposto la propria firma, riformula l'emendamento 3.0.26 nell'emendamento 3.0.26 (testo 2), espungendo dal testo le parti in precedenza dichiarate inammissibili.

Analogamente, il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) appone la sua firma all'emendamento 3.0.27, accettandone la riformulazione contenuta nell'emendamento 3.0.27 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 3.0.26 (testo 2), 3.0.27 (testo 2), 3.0.28, 3.0.29 e 3.0.31.

Su proposta del presidente AZZOLLINI è accantonato l'emendamento 3.0.32.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 3.0.35, 3.0.36, 3.0.37, 3.0.38, 3.0.39, 3.0.40, 3.0.41, 3.0.42 e 3.0.43.

Su proposta del presidente AZZOLLINI è accantonato dell'emendamento 3.0.45.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.0.46, 3.0.47, 3.0.48, 3.0.49 e 3.0.50.

Il senatore SALERNO (*AN*), in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.0.51, ribadisce la necessità di sostenere adeguatamente i centri di eccellenza per incentivare lo sviluppo della ricerca scientifica.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), in dichiarazione di voto, conviene con il senatore Salerno, dichiarando di voler apporre la propria firma all'emendamento 3.0.51.

Il senatore CURTO (*AN*) esprime la propria dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 3.0.51 che dichiara di voler sottoscrivere.

Anche il senatore MARINO (*Misto-Com*) preannuncia il proprio voto favorevole su tale emendamento.

Il senatore MODICA (*DS-U*), in dichiarazione di voto, dichiara di apprezzare la scelta politica sottesa all'emendamento 3.0.51 che mira a sostenere la ricerca e l'università.

Il sottosegretario di Stato VEGAS, ricordando il parere già espresso, ribadisce la volontà del Governo di dotare la ricerca scientifica italiana del necessario capitale finanziario ed umano, obiettivo che costituisce una priorità essenziale della politica del Governo. Assicura pertanto che l'Esecutivo terrà conto dell'indirizzo manifestato dal Parlamento. Per quanto riguarda poi il profilo del reperimento delle risorse finanziarie di cui all'emendamento, ritiene che tale nodo potrà essere sciolto in sede di esame del disegno di legge in Assemblea.

Su proposta del Presidente, l'emendamento 3.0.51 è accantonato.

L'emendamento 3.0.52 è di seguito ritirato dai proponenti.

Su proposta del PRESIDENTE, l'emendamento 3.0.53 è accantonato.

Il senatore IZZO (*FI*) dichiara di ritirare l'emendamento 3.0.55.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.0.56, 3.0.57 e 3.0.58 sono quindi respinti.

Il senatore MODICA (*DS-U*), in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 3.0.59 ricorda che la finalità di tale modifica è volta ad assicurare gli alloggi agli studenti universitari meritevoli.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 3.0.59 è respinto.

Viene quindi altresì respinto l'emendamento 3.0.60.

I proponenti ritirano l'emendamento 3.0.61.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.0.62, 3.0.63 e 3.0.65 sono quindi respinti.

Si procede di seguito all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo 4, già in precedenza illustrati nella seduta pomeridiana di ieri.

Il RELATORE esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4 ad eccezione dell'emendamento 4.4.

Il RAPPRESENTANTE del Governo esprime parere conforme al relatore.

Il senatore MODICA (*DS-U*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.1.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 4.1 e 4.2.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 viene respinto.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) aggiunge la sua firma all'emendamento 4.2.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.2 e 4.3, mentre l'emendamento 4.4 risulta invece approvato.

Con separate votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 4.5 e 4.6.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 4.7, ribadisce la necessità di un cospicuo sostegno alla ricerca ed al mondo universitario.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*), in dichiarazione di voto contraria, manifesta le proprie perplessità sulle modalità di copertura previste dall'emendamento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 4.7 viene quindi respinto.

Con separate votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 4.11 e 4.12.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) dichiara di accettare la riformulazione dell'emendamento 4.13 trasformandolo nell'emendamento 4.13 (testo 2). A tale riguardo sottolinea che l'obiettivo di tale emendamento è quello di favorire la diffusione della conoscenza tecnologica.

Su proposta del sottosegretario VEGAS e del senatore MODICA (*DS-U*), il senatore EUFEMI (*UDC*) accetta quindi di modificare ulteriormente il testo di tale emendamento, sopprimendo le parole «A tali fini» e sostituendo le parole «stipulano» con «possono stipulare».

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 4.13 (testo 2) così riformulato.

Il Rappresentante del GOVERNO si associa.

L'emendamento 4.13 (testo 2), posto ai voti nel testo riformulato, viene quindi approvato.

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 4.14, 4.15 e 4.17.

Il senatore MODICA (*DS-U*), in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.18, precisa che tale modifica mira unicamente ad una chiarezza contabile nei rapporti tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Università ed il «Consortium GARR», attraverso la previsione del conferimento delle risorse finanziarie direttamente dal Ministero al predetto consorzio.

Posto ai voti, l'emendamento 4.18 è respinto.

Si passa alla votazione sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4. Viene quindi respinto l'emendamento 4.0.1.

Il senatore NOCCO (*FI*) fa suoi gli emendamenti 4.0.2 e 4.0.3 e accetta di riformularli nei rispettivi testi 2.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 4.0.2 (testo 2), 4.0.3 (testo 2), 4.0.4, 4.0.5, 4.0.14 e 4.0.15.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) dichiara di accettare le modifiche all'emendamento 4.0.16 dichiarato parzialmente inammissibile, trasformandolo nell'emendamento 4.0.16 (testo 2). L'emendamento, posto ai voti, è quindi respinto.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) chiede di sottoscrivere l'emendamento 4.0.17 che, posto ai voti, è quindi respinto.

L'emendamento 4.0.18 è di seguito posto ai voti e respinto.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) dichiara di accettare le modifiche all'emendamento 4.0.19, dichiarato parzialmente inammissibile, trasformandolo nell'emendamento 4.0.19 (testo 2). Analogamente, accetta le modifiche all'emendamento 4.0.20 (testo 2), che viene riformulato come 4.0.20 (testo 3).

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.0.19 (testo 2) e 4.0.20 (testo 3), sono quindi respinti.

La Commissione procede quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 5, già illustrati, con l'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Con separate votazioni, risultano quindi respinti gli emendamenti 5.19 (testo 2), 5.20, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) dichiara di accettare le condizioni indicate per l'emendamento 5.6, che provvede quindi a riformulare come 5.6 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 5.6 (testo 2), 5.18, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), in dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 5.13, fa presente la necessità di incrementare le attività concernenti la sicurezza nel campo dei trasporti marittimi svolte dal corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.13, 5.15, 5.16, 5.17, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4 sono quindi respinti.

Il presidente AZZOLLINI procede di seguito alla dichiarazione delle inammissibilità concernenti gli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 22.

Il presidente AZZOLLINI dichiara quindi inammissibili per i profili di copertura finanziaria gli emendamenti 6.2, 6.4, 6.5, 6.7 (limitatamente al comma 4), 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4/1 e per quanto riguarda l'articolo 7, dichiara inammissibili per copertura finanziaria gli emendamenti 7.0.10, 7.0.13, 7.0.14, 7.0.15, 7.0.16 e 7.0.22. Riguardo all'articolo 8 dichiara inammissibili per copertura inadeguata finanziaria l'emendamento 8.0.1

(limitatamente alla lettera c), n. 2) e l'emendamento 8.0.2 (limitatamente alla lettera b), ultimo periodo e alla lettera c), capoverso 5-*bis*). Dichiarò poi di ammettere con riserva l'emendamento 8.4 nel presupposto che l'onere sia riferito soltanto al 2004.

Per quanto riguarda l'articolo 10 – prosegue il Presidente – sono dichiarati inammissibili per copertura finanziaria gli emendamenti 10.17, 10.24, 10.25, 10.30, 10.31, 10.32, 10.36, 10.37, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.53, 10.56, 10.57, 10.59, 10.0.1, 10.0.7 e 10.0.12. Sono invece ammessi con riserva gli emendamenti 10.22, 10.27, 10.28 e 10.29, a condizione di sostituire le parole: «la somma di 1.405.502 euro è destinata all'estensione ai dirigenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia, con decorrenza 1° gennaio 2003,» con le seguenti: «è disciplinata l'estensione ai dirigenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia, nei limiti degli importi individuali corrispondenti ad una spesa massima di 1.405.502 euro, con decorrenza 1° gennaio 2004,». E' altresì ammesso con riserva l'emendamento 10.0.11 (testo 2), nel presupposto della decorrenza dell'onere dal 2004. L'emendamento 10.60 è dichiarato inammissibile per materia.

Risultano poi inammissibili – prosegue il Presidente – per copertura finanziaria i seguenti emendamenti riferiti all'articolo 11: 11.7, 11.8, 11.10, 11.11, 11.14, 11.17, 11.20, 11.23, 11.24, 11.25, 11.29, 11.30, 11.31, 11.32, 11.35, 11.45, 11.55, 11.64, 11.65, 11.67, 11.72, 11.78, 11.79, 11.83, 11.86, 11.88, 11.89, 11.90, 11.91, 11.92, 11.93, 11.95, 11.96, 11.100. (limitatamente alle lettere b) e c)), 11.101 (limitatamente alle lettere b) e c)), 11.103, 11.104, 11.105, 11.107, 11.108, 11.109, 11.124, 11.125, 11.128, 11.129, 11.136, 11.137, 11.140, 11.141, 11.142, 11.143, 11.144, 11.149, 11.150, 11.151, 11.153, 11.154, 11.164, 11.170 (limitatamente al secondo capoverso), 11.171 (limitatamente al secondo capoverso), 11.172 (limitatamente al secondo capoverso), 11.175, 11.180, 11.190 e 11.0.4 (testo 2) (limitatamente al penultimo periodo del comma 5). Sono inoltre inammissibili per materia gli emendamenti 11.112 e 11.114. Sono invece ammessi con riserva gli emendamenti 11.77 nel presupposto che, ove approvato, sia riformulato con riferimento al triennio 2004-2006 sia dell'onere che della copertura), e 11.174 (condizionato alla sostituzione della parola «nelle» con la seguente: «alle»).

Con riferimento all'articolo 12, risultano inammissibili per copertura finanziaria gli emendamenti 12.2, 12.3, 12.4, 12.8, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.19, 12.20, limitatamente al secondo periodo, 12.22, 12.26, 12.27, 12.29, 12.30, 12.31, 12.32, 12.33, 12.34, 12.37, 12.38, 12.0.2, 12.0.7, 12.0.8 e 12.0.9 (testo 2).

Con riferimento all'articolo 14, risultano inammissibili per copertura finanziaria gli emendamenti 14.7, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.17, 14.18, 14.19, 14.21, 14.52 e 14.74. L'emendamento 14.57 è inammissibile per materia. Sono invece ammessi con riserva gli emendamenti 14.1 (nel presupposto che, ove approvato, la copertura sia riferita anche ad altre rubriche della tabella A) e 14.59, (condizionato alla sosti-

tuzione delle parole: «2004 + 30.000 – 2005 + 30.000 – 2006 + 30.000» con le seguenti: «2006 – 30.000»).

Per quanto riguarda l'articolo 15, sono dichiarati inammissibili per copertura finanziaria gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.9, 15.13, 15.14, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.5, 15.0.8 e 15.0.24, mentre l'emendamento 15.0.12 è ammesso con riserva, a condizione di introdurre la clausola di invarianza degli oneri nel comma 2.

Con riferimento all'articolo 16 – prosegue il Presidente – risultano inammissibili per copertura finanziaria gli emendamenti 16.21, 16.0.9, 16.0.15, 16.0.17 e 16.0.22.

Per quanto riguarda l'articolo 17, sono inammissibili per copertura finanziaria gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3, 17.5, 17.8, 17.0.1, 17.0.2 (limitatamente ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10), 17.0.3, 17.0.4, 17.0.9, 17.0.10, 17.0.12, 17.0.13, 17.0.14, 17.0.15, 17.0.16, 17.0.19, 17.0.20 e 17.0.21. È invece ammesso con riserva l'emendamento 17.0.22, a condizione che, nella copertura di cui alle lettere b), c) e d), si faccia riferimento al fondo nazionale per le politiche sociali. Sono poi dichiarati inammissibili per materia gli emendamenti 17.0.23 e 17.0.24.

Per quanto riguarda l'articolo 18, sono dichiarati inammissibili per copertura finanziaria gli emendamenti 18.5, 18.0.8, 18.0.17 e 18.0.18, mentre l'emendamento 18.0.10 è dichiarato inammissibile per materia.

Per quanto riguarda l'articolo 20, sono dichiarati inammissibili per copertura finanziaria gli emendamenti 20.13 e 20.0.6

Per quanto riguarda l'articolo 22 sono dichiarati inammissibili per copertura finanziaria gli emendamenti 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.22, 22.24 (limitatamente lettera c)), 22.25 (limitatamente lettera c)), 22.26 (limitatamente all'ultimo periodo della lettera c)), 22.27 (limitatamente all'ultimo periodo della lettera c)), 22.29, 22.36, 22.37, 22.40, 22.41, 22.47, 22.49, 22.55, 22.56, 22.57, 22.59, 22.60, 22.62, 22.64, 22.65, 22.80, 22.0.18, 22.0.19 e 22.0.2. Sono invece dichiarati inammissibili per delega gli emendamenti 22.50/1, 22.50, 22.51, 22.52, 22.53 e 22.54. Sono poi dichiarati inammissibili per materia gli emendamenti 22.67, 22.68 e 22.0.7. L'emendamento 22.23 è infine dichiarato improcedibile.

Dati per illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 6, si procede quindi all'espressione del parere del relatore e del rappresentante del Governo.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6 ad eccezione degli emendamenti 6.6 e 6.0.4, per i quali esprime invece parere favorevole.

Medesimo parere esprime il rappresentante del GOVERNO.

Il PRESIDENTE propone l'accantonamento dell'emendamento 6.1.

La Commissione conviene.

Il senatore NOCCO (*FI*) illustra le proposte emendative riferite all'articolo 6, e le relative problematiche.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 6.3.

La Commissione conviene.

Sono accantonati altresì gli emendamenti 6.6/1 e 6.6, mentre, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.7 (per la parte ammissibile) e 6.0.1.

L'emendamento 6.0.4, posto ai voti è invece approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore VITALI (*DS-U*), dopo aver chiesto l'accantonamento degli emendamenti 7.0.11 e 7.0.12, illustra gli emendamenti 7.1, 7.0.9 e 7.0.21, di cui è proponente.

In particolare, egli si sofferma sul 7.0.9, volto all'incremento di tre centesimi di euro per litro dell'accisa sui carburanti, il cui gettito verrebbe utilizzato per l'istituzione di un fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Pur condividendo il contenuto della proposta emendativa, egli giudicherebbe tuttavia opportuno che tali proventi non fossero destinati esclusivamente al trasporto su gomma, ma anche al trasporto ferroviario locale e regionale.

Il senatore VETTORI (*DS-U*), nel dichiarare di aggiungere la propria firma all'emendamento 7.0.9, sottolinea l'urgenza di investire nel trasporto pubblico, atteso che l'Italia è tra i paesi europei maggiormente in ritardo in tale settore.

Anche il senatore MODICA (*DS-U*) aggiunge la propria firma all'emendamento 7.0.9.

Il senatore PIZZINATO (*DS-U*) rileva che l'emendamento 7.0.19, volto ad istituire un addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri e merci da destinare ai comuni nel cui territorio risiedono gli aeroporti, nonché per quelli ad esso confinanti, è identico all'emendamento 45.0.15. Propone dunque l'abbinamento di detti emendamenti, nonché, in considerazione della rilevanza della questione, che essi vengano accantonati, in modo da consentire al Governo di formulare una proposta in merito.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) illustra l'emendamento 7.0.18, volto a garantire che il concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità avvenga non già attraverso un accordo con l'Esecutivo in relazione al livello delle spese correnti, bensì sulla base di intese tra il Governo ed i Presidenti delle giunte regionali e provinciali entro il 31 marzo di ogni anno, nell'ambito delle procedure previste dagli statuti regionali e dalle relative norme attuative. In questo modo, prosegue il senatore, vengono salvaguardate le competenze in materia di bilancio delle regioni a statuto speciale.

Il relatore FERRARA (*FI*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7. Con particolare riferimento all'emendamento 7.1, egli formula una valutazione contraria sul richiamo (ivi contenuto) all'Alta commissione di studio per il coordinamento della finanza locale, che ha competenze specifiche in materia di IRPEF ed IRAP, non di IVA.

Anche il sottosegretario VEGAS esprime parere contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7, motivando in particolare la propria contrarietà all'emendamento 7.0.1, che anzitutto conduce ad un incremento significativo del prezzo della benzina, con possibili effetti negativi sull'inflazione. Precisa inoltre, che, provvedendo a coprire i costi delle società di trasporto pubblico locale, a suo giudizio si rischia di incentivare le eventuali diseconomie di bilancio di tali enti.

Oltretutto, egli non giudica corretto che si chieda di contribuire al servizio di trasporto pubblico a coloro che non ne fruiscono direttamente.

Invita, infine, i proponenti a ritirare l'emendamento 7.0.19, atteso che l'addizionale prevista per l'imbarco dei passeggeri e delle merci sugli aerei rischia di avere un effetto negativo sul volume dei traffici e, in ultima analisi, sulla competitività economica del Paese.

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Posti separatamente ai voti, la Commissione respinge gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.0.3 (identico agli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.7 e 7.0.9), interviene il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), il quale rileva che sul tema del trasporto pubblico locale si registra un consenso trasversale da parte di molte forze politiche. Replicando, in particolare, alle affermazioni del sottosegretario Vegas, relative alla circostanza che il servizio di trasporto pubblico locale non dovrebbe essere finanziato da chi non ne fruisce, ricorda che proprio per tale ragione nella scorsa legislatura il suo Gruppo promosse l'istituzione della *carbon-tax*, il cui gettito era destinato non solo a ridurre il costo del lavoro, ma anche a finanziare alcuni interventi, tra cui quello di trasporto pubblico.

Oltretutto, egli ricorda che le risorse del fondo previsto dall'emendamento in questione non sono indirizzate direttamente alle società di trasporto, bensì al Ministero delle infrastrutture e trasporti, alle regioni e agli enti locali.

Il senatore VITALI (*DS-U*), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento 7.0.9, si sofferma sulla situazione attuale del finanziamento del trasporto pubblico locale, che impone agli enti locali un onere, ormai non più sostenibile, persino superiore rispetto a quello previsto dal decreto legislativo n. 422 del 1997, recante norme sul conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni in materia di trasporto pubblico locale.

Egli rileva, inoltre, che la scelta di finanziare, almeno in parte, il trasporto pubblico locale attraverso l'incremento dell'accisa sui carburanti quindi attribuendo l'onere a chi di fatto non usufruisce del servizio, si spiega anche con la volontà di incentivare il trasporto pubblico. Al riguardo, osserva che se la maggioranza giudica eccessivo l'incremento di tre centesimi dell'accisa sui carburanti, egli si dichiara sin d'ora disponibile a valutare eventuali proposte alternative.

Il senatore DETTORI (*MAR-DL-U*), nel dichiarare il voto favorevole all'emendamento 7.0.9, sollecita il Governo a formulare una proposta in merito al sostegno al trasporto locale.

Il senatore IZZO (*FI*), nel convenire con le dichiarazioni del rappresentante del Governo sull'eccessivo onere che conseguirebbe all'incremento dell'accisa sulla benzina, suggerisce in alternativa di perseguire la medesima finalità recata dall'emendamento 7.0.9 destinando al trasporto pubblico locale il gettito derivante dalle violazioni al codice della strada da parte dei singoli comuni.

Il senatore VITALI (*DS-U*) ritiene che non è sufficiente operare una riallocazione di risorse già esistenti.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.0.1 (identico a 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5, 7.0.7 e 7.0.9) e 7.0.6 (identico al 7.0.8).

In esito a distinte votazioni, posti ai voti, gli emendamenti 7.0.11, 7.0.12 e 7.0.17 sono respinti.

In sede di dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.0.18 intervengono i senatori VITALI (*DS-U*) e MICHELINI (*AUT*).

Il sottosegretario VEGAS e il relatore FERRARA (*FI*), ribadiscono un orientamento sfavorevole a tale proposta emendativa, di cui auspicano una rievocazione dell'emendamento 7.0.18.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 7.0.18.

Per dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 7.0.19, interviene il senatore PIZZINATO (*DS-U*), il quale ricorda anzitutto che la proposta non prevede la diretta attribuzione del gettito ai comuni, bensì ad un fondo istituito presso il Ministero dell'Interno, che a sua volta viene ripartito fra i comuni in base a determinati parametri.

Conclude sottolineando che si tratta di una questione di estremo rilievo, per la quale occorre individuare un'adeguata soluzione che consenta ai comuni di sostenere gli oneri derivanti dagli interventi connessi alla presenza degli aeroporti nel loro territorio.

Il presidente AZZOLLINI, anche su segnalazione del senatore PIZZINATO (*DS-U*), informa che sono stati presentati emendamenti di identico contenuto all'emendamento 7.0.19, pur se riferiti a differenti articoli, precisa pertanto che per esigenze di coordinamento, tali emendamenti devono intendersi riferiti al medesimo articolo 7 in esame ed assumono dunque la seguente numerazione: 7.0.100 (già 45.0.6), 7.0.101 (già 45.0.14), 7.0.102 (già 45.0.15), 7.0.103 (già 49.0.3), 7.0.104 (già 49.0.4) e 7.0.105 (già 49.0.5).

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 7.0.19, 7.0.100 (già 45.0.6), 7.0.101 (già 45.0.14), 7.0.102 (già 45.0.15), 7.0.103 (già 49.0.3), 7.0.104 (già 49.0.4) e 7.0.105 (già 49.0.5) risultano respinti, così come gli emendamenti 7.0.20 e 7.0.21.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che gli emendamenti all'articolo 8 sono già stati illustrati.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*) dichiara di ritirare gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2.

Il senatore TAROLLI (*UDC*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 8.4, riformulandolo in un nuovo testo (testo 2).

Il relatore FERRARA (*FI*) esprime il proprio parere contrario, su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 8, tranne quelli a propria firma.

Il sottosegretario VEGAS esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 8.0.4.

Con separate votazioni, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.1 e 8.2.

L'emendamento 8.3 (testo 2) viene posto ai voti e approvato.

Posti ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 8.4 (testo 2) e 8.0.3.

Posto in votazione, viene approvato all'unanimità l'emendamento 8.0.4.

Il PRESIDENTE avverte che, non essendo presentati emendamenti all'articolo 9, si passerà quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9.

Il senatore VITALI (*DS-U*) illustra l'emendamento 9.0.2, volto ad aggiungere un ulteriore articolo al disegno di legge finanziaria, auspicandone l'approvazione da parte della Commissione.

Il senatore DETTORI (*DS-U*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 9.0.1.

Il relatore FERRARA (*FI*) esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9 presentati. In particolare, con riferimento all'emendamento 9.0.1, pur condividendo in generale la necessità di adottare provvedimenti anche per le ulteriori malattie ivi contemplate, ritiene di non condividere la soluzione prospettata nella proposta emendativa.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il presidente AZZOLLINI assicura ai proponenti dell'emendamento 9.0.1 la ferma intenzione di tutta la Commissione di considerare attentamente la possibilità di dare una risposta concreta a tale problema nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria al Senato.

Con distinte votazioni, sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 10.

Il senatore VITALI (*DS-U*) illustra il complesso degli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo in esame, soffermandosi in particolare sull'emendamento 10.33, riguardo al quale sottolinea la necessità di prevedere stanziamenti maggiori in favore degli enti locali per i quali, in seguito alle difficoltà determinate dai minori trasferimenti, si è aggiunto an-

che il problema del costo dei contratti di lavoro dei dipendenti pubblici. Si sofferma, inoltre, sugli emendamenti 10.36, 10.40, 10.0.8 e 10.0.9.

Il senatore BOSCETTO (*FI*), nel ricordare che gli emendamenti 10.22, 10.27, 10.28 (a sua firma) e 10.29 sono stati ammessi a condizione che venissero riformulati, dichiara di apporre la firma agli emendamenti 10.22, il 10.27 e il 10.29, riformulandoli nel senso indicato come testi 2, e proponendone, in subordine, l'accantonamento, qualora su tali proposte il relatore formuli un parere contrario.

Il senatore MODICA (*DS-U*) illustra gli emendamenti 10.0.10 e 10.0.11 (testo 2). In particolare, per quanto concerne quest'ultimo emendamento, ricorda come le università sono periodicamente costrette a reperire autonomamente le risorse necessarie per sostenere i costi di aumenti stipendiali fissati in via legislativa. Sottolinea, al riguardo, l'opportunità che il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca contribuisca, in tutto o almeno in parte, all'aggravio dei costi derivanti dai contratti di lavoro.

Dichiara, infine, di riformulare l'emendamento 10.0.11 (testo 2), nel senso proposto dal Presidente.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) illustra gli emendamenti presentati a sua firma, soffermandosi in particolare sulle proposte emendative 10.2 e 10.26, auspicandone l'approvazione. Rileva come la categoria dei dirigenti scolastici, nonostante le dichiarazioni più volte espresse dal Governo, appaia attualmente delusa sia dai risultati raggiunti con la riforma sia per il livello del trattamento economico attualmente percepito. I dirigenti scolastici debbono, a suo avviso, poter godere del medesimo trattamento del ruolo dirigenziale della pubblica amministrazione.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) illustra gli identici emendamenti 10.6 e 10.7, sottolineando che con tali proposte si è cercato principalmente di garantire la funzionalità degli uffici in attesa che si completi la copertura dei costi dirigenziali. Esprime, al riguardo, apprezzamento per l'opera del Governo che ha finalmente dato il via a una necessaria operazione di riordino di una vasta congerie di finanziamenti, erogati con scarsa razionalità.

Chiede in subordine l'accantonamento di tali emendamenti, qualora il relatore formulasse un parere contrario.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) illustra gli emendamenti 10.4 e 10.16 osservando che si tratta di proposte volte a contenere le gravi difficoltà in cui versa il comparto dei pubblici dipendenti, che ha subito più di altre categorie gli effetti del carovita. Occorre infatti considerare, a suo avviso, la particolare incidenza del processo inflattivo, tenuto conto del fatto che l'inflazione percepita e la stessa inflazione reale hanno raggiunto livelli ben superiori a quelli previsti nel tasso di inflazione programmata. Auspica, al riguardo, la disponibilità del Governo e del relatore ad esprimere un parere favorevole su tali proposte.

Il presidente AZZOLLINI avverte che, in assenza di ulteriori interventi, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10, sono dati per illustrati.

Il relatore FERRARA (*FI*) esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario VEGAS esprime un parere conforme a quello del relatore. Rileva inoltre, con riferimento al problema dell'integrazione dei finanziamenti per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti, come non possa essere attribuita un'importanza eccessiva all'inflazione percepita se si vuole realmente praticare una politica dei redditi orientata verso la stabilità. La previsione di maggiori risorse, infatti, potrebbe determinare a sua volta una nuova spirale inflattiva, generando ulteriori necessità di coperture.

Con riferimento al problema dei finanziamenti per la dirigenza scolastica, il rappresentante del Governo ritiene che, in termini generali, i problemi sollevati dai senatori dell'opposizione possano essere sostanzialmente condivisi; occorre tuttavia considerare, a suo avviso, che il comparto scolastico si trova attualmente in una fase di profonda ristrutturazione, godendo già di alcune posizioni di relativo vantaggio rispetto ad altri settori.

Per quanto concerne la situazione delle Università, sottolinea come non sia corretto rivendicare la piena autonomia degli atenei e successivamente presentare i conti delle eventuali passività allo Stato, affinché provveda a ripianarli. Osserva, inoltre, che la maggior parte dei rettori universitari che hanno aderito alla recente protesta, rappresentavano atenei nei quali la spesa per il personale era superiore al 100 per cento delle disponibilità complessive: sarebbe stato più opportuno, a suo avviso, che tali rettori avessero precedentemente provveduto a porre ordine nei bilanci delle Università di appartenenza.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 10.4, esprime rammarico per il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo, in quanto tale proposta mira ad un adeguamento delle risorse per i contratti del pubblico impiego ormai non più procrastinabile, tenuto conto che tale comparto non ha sinora recuperato gli effetti distorsivi del *fiscal drag*. Lamenta, infine, la totale assenza di un'organica politica dei redditi da parte del Governo.

Il senatore NOCCO (*FI*) interviene per dichiarazione di voto sugli emendamenti 10.21 e 10.22 (testo 2), auspicando che la Commissione possa approvarli nonostante i pareri contrari al riguardo del relatore e del Governo. Fa inoltre suo l'emendamento 10.0.7, che riformula come testo 2 per recepire la relativa condizione di ammissibilità.

Il senatore VITALI (*DS-U*) richiede l'accantonamento dell'emendamento 10.33. Con riferimento a quanto sostenuto dal sottosegretario Ve-

gas, rileva poi come non sia possibile parlare di autonomia in assenza di risorse adeguate.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che gli emendamenti 10.0.3 e 10.0.4 erano già stati ritirati.

Con separate votazioni, sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e gli identici emendamenti 10.6 e 10.7. Sono altresì respinti con separate votazioni gli emendamenti 10.8 e 10.9, nonché gli emendamenti 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 e 10.16.

Posti separatamente ai voti sono altresì respinti gli emendamenti 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22 (testo 2), 10.23, 10.26, 10.27 (testo 2), 10.28 (testo 2), 10.29 (testo 2), 10.33, 10.34, 10.35, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.49, 10.50, 10.51, 10.52, 10.54, 10.55 e 10.58.

Con separate votazioni, sono inoltre posti ai voti e respinti gli emendamenti 10.0.2, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7 (testo 2), 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11 (testo 2) e 10.0.13.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta notturna, già convocata per le ore 21, non avrà luogo.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 21,15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 21.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2512**Art. 3.****3.7 (testo 2)**

THALER AUSSEHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER,
PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 2, comma 6, la riduzione dell'aliquota IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia è prorogata fino al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35,2 per cento».

3.7

THALER AUSSEHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER,
PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 2, comma 6, la riduzione dell'aliquota IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia è prorogata fino al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «34 per cento».

3.32 (testo 2)

MORO, TIRELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli operatori di telecomunicazioni licenziatari che effettuino investimenti per la realizzazione di una rete a larga banda, che presentino al 31 dicembre 2003 un credito IVA superiore a euro 50.000.000, per i soli anni 2004 e 2005, è ammessa in compensazione, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, quota parte di tale credito IVA sino all'ammontare massimo di euro 20.000.000 annui».

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone, con propri decreti, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 427, fino a totale copertura degli oneri finanziari impliciti nel differimento delle entrate, quantificati in euro 5.000.000 per l'anno 2004 e euro 5.000.000 per l'anno 2005, derivanti dall'applicazione del comma 3-bis.

3.32

MORO, TIRELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli anni 2004 e 2005, il limite di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è fissato in 400 mila euro. I contribuenti che vantino nei confronti dell'erario crediti di imposta a titolo di IRPEF, IRPEG e IVA, relativi a periodi di imposta per i quali siano scaduti i termini di accertamento e di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ricevuto rimborso, possono, previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate territorialmente competente, compensare tali crediti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. In tal caso, il limite di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 200 è fissato in 600 mila euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per l'attuazione della presente disposizione».

3.78 (testo 2)

GRILLOTTI, DEMASI, BOSCHETTO, VANZO, EUFEMI, SALERNO, CANTONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«1. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge n. 457 del 5 agosto 1978, possono essere oggetto di affidamento a imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente.

2. L'importo degli interventi non può essere superiore ai 15000 euro».

3.78

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«1. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge n. 457 del 5 agosto 1978, possono essere oggetto di affidamento a persone fisiche, anche in deroga alla normativa vigente.

2. L'importo degli interventi non può essere superiore ai 15000 euro».

3.79 (testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«1. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge n. 457 del 5 agosto 1978, possono essere oggetto di affidamento a imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente.

2. L'importo degli interventi non può essere superiore ai 15000 euro».

3.79

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«1. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge n. 457 del 5 agosto 1978, possono essere oggetto di affidamento a persone fisiche, anche in deroga alla normativa vigente.

2. L'importo degli interventi non può essere superiore ai 15000 euro».

3.119 (testo 2)

VANZO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalla corresponsione da parte degli enti proprietari di tributi speciali catastali,".

Conseguentemente: Alla tabella A, Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 5.000;

2005: - 5.000.

2006: - 5.000.

3.119

VANZO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalla corresponsione da parte degli enti proprietari di tributi speciali catastali,".

Conseguentemente: Alla tabella A, Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 5.000;

2005: - 5.000.

3.120 (testo 2)

GRILLOTTI, DEMASI

Aggiungere il seguente:

«6-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

A partire dall'anno 2004 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno.

A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2004 e 60 milioni di euro per il 2005».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'interno, le somme stanziare sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, le somme stanziare sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005».

3.120

GRILLOTTI, DEMASI

Aggiungere il seguente:

«6-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

A partire dall'anno 2004 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno.

A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2004 e 60 milioni di euro per il 2005».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'interno, le somme stanziare sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, le somme stanziare come regolazione debitoria sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005».

3.121 (testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO, GIARETTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

A partire dall'anno 2004 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno.

A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'istruzione, università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2004 e 60 milioni di euro per il 2005».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'interno, le somme stanziare sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, le somme stanziare sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005.

3.121

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

A partire dall'anno 2004 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno.

A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'istruzione, università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2004 e 60 milioni di euro per il 2005».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'interno, le somme stanziare sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, le somme stanziare come regolazione debitoria sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005.

3.145 (testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dall'anno 2004, è istituito un fondo presso il Ministero dell'interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di gettito in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari al 4 per mille in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1994 alimentati di trasferimenti erariali pari al gettito ICI valutato nella misura del 4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 159 del 2002.

Il fondo è determinato, a partire dal 2004, in 40 milioni per i pagamenti relativi al 2003.

Entro sessanta giorni dalla entrata a vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati».

Conseguentemente a partire dal 2004 gli stanziamenti previsti dalla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti di 40 milioni di euro. Per il 2004 gli stanziamenti sono ridotti di ulteriori 20 milioni di euro.

3.145

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dall'anno 2004, è istituito un fondo presso il Ministero dell'interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di

getto in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari al 4 per mille in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1194 alimentati di trasferimenti erarialipari al gettito ICI valutato nella misura del 4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 159 del 2002.

Il fondo è determinato, a partire dal 2004, in 40 milioni per i pagamenti relativi al 2003.

Entro sessanta giorni dalla entrata a vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati».

Consequentemente a partire dal 2004 gli stanziamenti previsti dalla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti di 40 milioni di euro. Per il 2004 le regolazioni debitorie sono ridotte di 20 milioni di euro.

3.188 (testo 2)

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

Consequentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2,: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890-3891), apportare le seguenti variazioni:

2004: - 2.000;

2005: - 2.000.

3.188

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2,: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890-3891), apportare le seguenti variazioni:

2004: - 2.000.

3.206 (testo 2)

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dall'anno 2004, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di gettito in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari al 4 per mille, in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1994 alimentati di trasferimenti erariali pari al gettito ICI valutato nella misura del 4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 159 del 2002.

Il fondo è determinato, a partire dal 2004, in 40 milioni di euro, di cui 20 milioni per i pagamenti relativi al 2003.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati. Conseguentemente a partire dal 2004 gli stanziamenti previsti nella Tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono ridotti di 60 milioni di euro».

3.206

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dall'anno 2004, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di gettito in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari al 4 per mille, in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1994 alimentati di trasferimenti erariali pari al gettito ICI valutato nella misura del 4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 159 del 2002.

Il fondo è determinato, a partire dal 2004, in 40 milioni di euro, di cui 20 milioni per i pagamenti relativi al 2003.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati. Conseguentemente a partire dal 2004 gli stanziamenti previsti nella Tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono ridotti di 40 milioni di euro.

Per il 2004 le regolazioni debitorie sono ridotte di 20 milioni di euro».

3.217 (testo 2)

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la previsione normativa di cui alla lettera b) è soppressa».

Conseguentemente alla Tabella A, per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

3.217

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la previsione normativa di cui alla lettera *b*) è soppressa».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 50 milioni di euro».

3.218 (testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la previsione normativa di cui alla lettera *b*) è soppressa».

Conseguentemente alla Tabella A, per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

3.218

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la previsione normativa di cui alla lettera *b*) è soppressa».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 50 milioni di euro».

3.219 (testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 7, lettera d) sopprimere le parole: »derivanti esclusivamente da calamità naturali».

Conseguentemente alla Tabella A, per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

3.219

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 7, lettera d) sopprimere le parole: »derivanti esclusivamente da calamità naturali».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 20 milioni di euro».

3.220 (testo 2)

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 7, lettera d) sopprimere le parole: "derivanti esclusivamente da calamità naturali"».

Conseguentemente alla Tabella A, per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

3.220

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 7, lettera d) sopprimere le parole: "derivanti esclusivamente da calamità naturali"».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 20 milioni di euro».

3.223 (testo 2)

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunta la seguente lettera e): "le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali".

Conseguentemente alla Tabella A, per l'anno 2004 gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'essere.

3.223

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunta la seguente lettera e): "le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali".

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 100 milioni di euro.

3.224 (testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunta la seguente lettera e): "le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali".

Conseguentemente alla Tabella A, per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

3.224

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 29, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunta la seguente lettera e): "le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali".

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 100 milioni di euro.

3.269 (testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini del riequilibrio del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi, sono stanziati 30 milioni di euro».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti di 30 milioni di euro.

3.269

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini del riequilibrio del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi, sono stanziati 30 milioni di euro».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, nella voce regolazioni debitorie, sono ridotti di 30 milioni di euro.

3.278 (testo 2)

BASTIANONI, CASTELLANI, COVIELLO, GIARETTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di promuovere l'ammortamento dei mezzi strumentali e l'accesso alle nuove tecnologie connesse all'esercizio delle proprie funzioni è concesso in credito d'imposta agli agenti e rappresentanti di commercio. Con decreto del ministro delle attività produttive, e di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali ai quali si applicano le previsioni del presente comma. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto di rimborso d'imposta spettante ad altro titolo».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

3.278

BASTIANONI, CASTELLANI, COVIELLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di promuovere l'ammortamento dei mezzi strumentali e l'accesso alle nuove tecnologie connesse all'esercizio delle proprie fun-

zioni è concesso in credito d'imposta agli agenti e rappresentanti di commercio. Con decreto del ministro delle attività produttive, e di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali ai quali si applicano le previsioni del presente comma. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto di rimborso d'imposta spettante ad altro titolo».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, diminuire come segue gli importi previsti:

2004: - 30.000;
2005: - 30.000;
2006: - 30.000.

3.288 (testo 2)

ROLLANDIN, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 800 abitanti ricadenti in comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività artigiane, commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 80.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

6-ter. Le imprese operanti nei comuni di cui al comma 1 che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature, possono avvalersi di un credito di imposta pari al 10 per cento del valore dei nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

3.288

ROLLANDIN, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 800 abitanti ricadenti in comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività artigiane, commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 80.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

6-ter. Le imprese operanti nei comuni di cui al comma 1 che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature, possono avvalersi di un credito di imposta pari al 10 per cento del valore dei nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A ridurre come segue l'accantonamento relativo alla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: - 15.000;
2005: - 15.000;
2006: - 15.000.

3.0.4 (testo 2)

MARTONE, BOCO, RIPAMONTI, CORTIANA, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:

2004: + 500.000;
2005: + 1.000.000;
2006: + 1.500.000.

Conseguentemente, dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'ammonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione».

3.0.4

MARTONE, BOCO, RIPAMONTI, CORTIANA, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:

2004: + 500.000;

2005: + 1.000.000;

2006: + 1.500.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'ammonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

3.0.5 (testo 2)

MARTONE, IOVENE, DE ZULUETA, BONFIETTI, PIATTI, DANIELI, TONINI, TOIA, BEDIN, MANZIONE, RIGONI, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO, GIARETTA

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:

2004: + 500.000;

2005: + 1.000.000;

2006: + 1.500.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'ammonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione».

3.0.5

MARTONE, IOVENE, DE ZULUETA, BONFIETTI, PIATTI, DANIELI, TONINI, TOIA, BEDIN, MANZIONE, RIGONI, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:

2004: + 500.000;

2005: + 1.000.000;

2006: + 1.500.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'ammonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

3.0.6 (testo 2)

TONINI, BONFIETTI, BUDIN, DE ZULUETA, SALVI, CADDEO

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:

2004: + 300.000;

2005: + 500.000;

2006: + 500.000.

Conseguentemente, dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'ammonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione».

3.0.6

TONINI, BONFIETTI, BUDIN, DE ZULUETA, SALVI, CADDEO

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, apportare le seguenti modifiche:

2004: + 300.000;
2005: + 500.000;
2006: + 500.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

- a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
- b) transazioni intracomunitarie;
- c) esportazione od importazione di beni e servizi;
- d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
- e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'ammonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.».

3.0.11 (testo 2)

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, TURCI, PASQUINI, GUERZONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Diminuzione del carico fiscale sulle piccole e medie imprese)

1. Al comma 4-bis.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: "fino ad un massimo di cinque", con le seguenti: "fino ad un massimo di nove».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

3.0.11

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, TURCI, PASQUINI, GUERZONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Diminuzione del carico fiscale sulle piccole e medie imprese)

1. L'articolo 4, comma 2, della legge 7 aprile 2003, n. 80, è sostituito dal seguente: "Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste una aliquota pari al 23 per cento fino a 100.000 euro ed un'aliquota pari al 33 per cento oltre tale importo".

2. Al comma 4-bis.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: "fino ad un massimo di cinque", con le seguenti: "fino ad un massimo di nove».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

3.0.16 (testo 2)

MORO, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 4-bis.1 le parole "euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000".

2. A compensazione totale del minore gettito IRAP, alle Regioni sono attribuiti maggiori trasferimenti erariali».

Conseguentemente, il Ministro delle finanze può disporre con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo 2003 l'aumento delle aliquote delle

accise sui tabacchi e sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 90 milioni di euro.

3.0.16

MORO, FRANCO Paolo

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 4-bis.1 le parole "euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000".

2. A compensazione totale del minore gettito IRAP, alle Regioni sono attribuiti maggiori trasferimenti erariali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Conseguentemente, il Ministro delle finanze può disporre con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo 2003 l'aumento delle aliquote delle accise sui tabacchi e sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 90 milioni di euro.

3.0.23 (testo 2)

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GUERZONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Detrazioni per oneri)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 33.000 euro, a favore di soggetti proponenti iniziative ad alto contenuto di innovazione, artico-

late in forma progettuale in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese costituite in consorzi o comunque in forma associata, potenziali utilizzatrici dell'innovazione"».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella 4, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: - 80.000;
2005: - 80.000;
2006: - 80.000.

3.0.23

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GUERZONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Detrazioni per oneri)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 33.000 euro, a favore di soggetti proponenti iniziative ad alto contenuto di innovazione, articolate in forma progettuale in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese costituite in consorzi o comunque in forma associata, potenziali utilizzatrici dell'innovazione"».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella 4, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: - 100.000;
2005: - 100.000;
2006: - 100.000.

3.0.26 (testo 2)

BATTISTI, DE PETRIS, ZANDA, GIARETTA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Devoluzione ai comuni del gettito dei tributi sul reddito e sul patrimonio immobiliare)*

1. In attesa della piena attuazione dei princìpi del federalismo fiscale, di cui all'articolo 119 della Costituzione, con riferimento ai tributi la cui base imponibile è rinconducibile al reddito o al patrimonio immobiliare, a decorrere dall'anno 2004 è disposta la devoluzione ai comuni del gettito delle seguenti imposte:

- a) imposta di registro;
- b) imposta ipotecaria;
- c) imposta catastale.

2. Il gettito delle imposte, ad eccezione della quota di cui al comma 3, è ripartito ai comuni in proporzione diretta all'ammontare della base imponibile calcolata secondo i criteri dell'imposta comunale sugli immobili, sulla base dei dati rinvenibili presso l'Agenzia del territorio.

3. Una quota non superiore al 35 per cento del gettito delle imposte di cui al comma 1 è ripartita tra i comuni in proporzione diretta al numero di unità immobiliari iscritte in catasto.

4. Il trasferimento ai comuni del gettito delle imposte di cui al comma 1 comporta la corrispondente riduzione dei trasferimenti statali.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.0.26

BATTISTI, DE PETRIS, ZANDA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Devoluzione ai comuni del gettito dei tributi sul reddito e sul patrimonio immobiliare)*

1. In attesa della piena attuazione dei principi del federalismo fiscale, di cui all'articolo 119 della Costituzione, con riferimento ai tributi la cui base imponibile è riconducibile al reddito o al patrimonio immobiliare, a decorrere dall'anno 2004 è disposta la devoluzione ai comuni del gettito delle seguenti imposte:

- a) imposta di registro;
- b) imposta ipotecaria;
- c) imposta catastale.

2. Il gettito delle imposte, ad eccezione della quota di cui al comma 3, è ripartito ai comuni in proporzione diretta all'ammontare della base imponibile calcolata secondo i criteri dell'imposta comunale sugli immobili, sulla base dei dati rinvenibili presso l'Agenzia del territorio.

3. Una quota non superiore al 35 per cento del gettito delle imposte di cui al comma 1 è ripartita tra i comuni in proporzione diretta al numero di unità immobiliari iscritte in catasto.

4. Il trasferimento ai comuni del gettito delle imposte di cui al comma 1 comporta la corrispondente riduzione dei trasferimenti statali. A decorrere dall'assunzione delle funzioni catastali da parte dei comuni, in proprio o attraverso forme associative intercomunali, tale riduzione opera fino al 75 per cento degli importi.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.0.27 (testo 2)

FALOMI, GASBARRI, DE PETRIS, ZANDA, BATTISTI, RIPAMONTI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un regolamento per la devoluzione ai Comuni del gettito dei seguenti tributi la cui base imponibile è riconducibile al reddito o al patrimonio immobiliare:

imposta di registro
imposta ipotecaria
imposta catastale

2. Il gettito viene ripartito in proporzione diretta dell'ammontare della base imponibile calcolata secondo i criteri dell'imposta comunale sugli immobili, sulla base dei più recenti dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio, ad eccezione di una quota, non superiore al 35 per cento del gettito che viene ripartita tra i Comuni in proporzione diretta del numero di unità immobiliari iscritte in catasto.

3. Il minore gettito conseguente sarà compensato con pari riduzione dei trasferimenti statali».

3.0.27

FALOMI, GASBARRI, DE PETRIS, ZANDA, BATTISTI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un regolamento per la devoluzione ai Comuni del gettito dei seguenti tributi la cui base imponibile è riconducibile al reddito o al patrimonio immobiliare:

imposta di registro
imposta ipotecaria
imposta catastale

2. Il gettito viene ripartito in proporzione diretta dell'ammontare della base imponibile calcolata secondo i criteri dell'imposta comunale su-

gli immobili, sulla base dei più recenti dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio, ad eccezione di una quota, non superiore al 35 per cento del gettito che viene ripartita tra i Comuni in proporzione diretta del numero di unità immobiliari iscritte in catasto.

3. Il minore gettito conseguente sarà compensato con pari riduzione dei trasferimenti statali e, a decorrere dall'assunzione ed esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni, in proprio o attraverso forme associative intercomunali, con una riduzione pari al 75 per cento dei medesimi importi».

Art. 4.

4.13 (testo 2)

EUFEMI, IERVOLINO, DANZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese».

4.13

EUFEMI, IERVOLINO, DANZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«A tali fini gli enti pubblici di ricerca stipulano accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le Piccole e Medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese; i suddetti accordi quadro possono prevedere il ricorso alla assunzione di personale e alla stipula di contratti a tempo determinato e all'interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e attività».

4.17 (testo 2)

CAVALLARO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Alle Università Politecniche e ad indirizzo scientifico tecnologico che costituiscano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una fondazione, con l'apporto di soggetti privati, istituzioni pubbliche e ricercatori italiani e stranieri, al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del paese e l'alta formazione tecnologica, è concesso un contributo annuale ordinario di funzionamento ed un contributo annuale per lo sviluppo dell'attività scientifica e di ricerca.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo speciale con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a definire le modalità ed i criteri di concessione del contributo con proprio decreto, sentito il parere della CRUI. Per le finalità di cui al comma 5-bis la Cassa depositi e prestiti è autorizzata all'emissione di obbligazioni ed alla contrazione di prestiti con le Università, gli Enti per il diritto allo studio Universitario e le fondazioni di cui al presente articolo per cento milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze, ivi richiamata, apportare le seguenti modificazioni:

2004: - 50.000;
2005: - 80.000;
2006: - 80.000.

4.17

CAVALLARO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Alle Università Politecniche e ad indirizzo scientifico tecnologico che costituiscano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una fondazione, con l'apporto di soggetti privati, istituzioni pubbliche e ricercatori italiani e stranieri, al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del paese e l'alta formazione tecnologica, è concesso un contributo annuale ordinario di funzionamento ed un contributo annuale per lo sviluppo dell'attività scientifica e di ricerca.

5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo speciale con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Il Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca provvede a definire le modalità ed i criteri di concessione del contributo con proprio decreto, sentito il parere della CRUI. Per le finalità di cui al comma 5-bis la Cassa depositi e prestiti è autorizzata all'emissione di obbligazioni ed alla contrazione di prestiti con le Università, gli Enti per il diritto allo studio Universitario e le fondazioni di cui al presente articolo per cento milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze, ivi richiamata, apportare le seguenti modificazioni:

2004: - 50.000;
2005: - 100.000;
2006: - 100.000.

4.0.2 (testo 2)

CENTARO, NOCCO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n.243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 5 milioni di euro nell'anno 2004, 13 milioni di euro nell'anno 2005 e 13 milioni di euro nell'anno 2006.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

3. All'onere di cui al comma 1, valutato in 5 milioni di euro nell'anno 2004, 13 milioni di euro nell'anno 2005 e 13 milioni di euro nell'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'u-

nità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio».

4.0.2

CENTARO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n.243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per il triennio 2004-2006.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

3. All'onere di cui al comma 1, valutato in 30 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio».

4.0.3 (testo 2)

CENTARO, NOCCO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 5 milioni di euro nell'anno 2004, 10 milioni di euro nell'anno 2005 e 10 milioni di euro nell'anno 2006.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

3. All'onere di cui al comma 1, valutato in 5 milioni di euro nell'anno 2004, 10 milioni di euro nell'anno 2005 e 10 milioni di euro nell'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio».

4.0.3

CENTARO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio

1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 10 milioni di euro per il triennio 2004-2006.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

3. All'onere di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio».

4.0.16 (testo 2)

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituto mediterraneo di ematologia)

1. Al Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, previsto dall'articolo 48 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è da identificarsi nella Fondazione istituto mediterraneo di Ematologia (IME), previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazione dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.

2. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del suddetto Centro di alta specializzazione, determinate nel limite massimo di 24 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004, sono assegnate alla Fondazione IME, per l'anno

2004, per la quota dello stanziamento non utilizzato alla data del 31 dicembre 2003».

4.0.16

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituto mediterraneo di ematologia)

1. Al Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, previsto dall'articolo 48 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è da identificarsi nella Fondazione istituto mediterraneo di Ematologia (IME), previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazione dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.

2. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del suddetto Centro di alta specializzazione, determinate nel limite massimo di 24 milioni di euro per gli anni 2002, 2003, 2004, sono assegnate alla Fondazione IME, rispettivamente per l'anno 2004, per la quota dello stanziamento non utilizzato alla data del 31 dicembre 2003 e per la somma di 15 milioni di euro per l'esercizio 2005 e 15 milioni di euro per il 2006».

4.0.19 (testo 2)

NANIA, GRILLOTTI, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa Scuola di specializzazione, previsto dall'articolo 48 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, è da indentificarsi nella Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME), previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003 n. 89, convertito con modificazioni nella legge 20 giugno 2003, n. 141.

2. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del suddetto Centro di alta specializzazione determinate nel limite massimo di 24 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004, sono assegnate alla Fondazione IME, per l'anno

2004, per la quota dello stanziamento non utilizzato alla data 31 dicembre 2003».

4.0.19

NANIA, GRILLOTTI, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa Scuola di specializzazione, previsto dall'articolo 48 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, è da indentificarsi nella Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME), previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003 n. 89, convertito con modificazioni nella legge 20 giugno 2003, n. 141.

2. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del suddetto Centro di alta specializzazione determinate nel limite massimo di 24 milioni di euro per gli anni 2002, 2003, 2004, sono assegnate alla Fondazione IME, rispettivamente, per l'anno 2004, per la quota dello stanziamento non utilizzato alla data 31 dicembre 2003 e per la somma di 15 milioni di euro per l'esercizio 2005 e 15 milioni per il 2006».

4.0.20 (testo 3)

NANIA, GRILLOTTI, TOFANI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)

1. Per l'anno 2004, la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.

2. Per l'anno 2004, ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

3. Per l'anno 2004, il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è incrementato di 25 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

5. All'onere derivante dal comma 3 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze».

4.0.20 (testo 2)

NANIA, GRILLOTTI, TOFANI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, derivate dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004, alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Per l'anno 2004, la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.

3. Per l'anno 2004, ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

4. Per l'anno 2004, il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è incrementato di 25 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

6. All'onere derivante dal comma 3 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, quota limiti di impegno».

4.0.20

NANIA, GRILLOTTI, TOFANI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, derivate dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004, alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 488.

2. Per l'anno 2004, la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.

3. Per l'anno 2004, ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

4. Per l'anno 2004, il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è incrementato di 25 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

6. All'onere derivante dal comma 3 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, quota limiti di impegno».

Art. 5.**5.19 (testo 2)**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'assunzione del personale ex articolo 78, comma 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale a vario titolo utilizzato nelle scuole attraverso contratti di af-

fidamento servizio ausiliari, è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2004.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5 dell'A.S. 2512 a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

5.19

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'assunzione del personale ex articolo 78, comma 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale a vario titolo utilizzato nelle scuole attraverso contratti di affidamento servizio ausiliari, è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5 dell'A.S. 2512 a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

5.6 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. 1. Il contributo relativo al fondo per la Cooperazione allo sviluppo è aumentato per il 2004 fino alla concorrenza dello 0,27 per cento del Pil per lo stesso anno e comunque non oltre 1.200 milioni di euro».

5.6

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. 1. Il contributo relativo al fondo per la Cooperazione allo sviluppo è aumentato fino alla concorrenza dello 0,27 del Pil per il 2004».

5.0.4

CICCANTI

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondi missioni internazionali e sicurezza dei trasporti marittimi)

1. È istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dotato di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e per ciascun o degli anni 2005, 2006, destinato all'incremento delle attività concernenti la *security* nel campo dei trasporti marittimi svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

All'onere di copertura del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo del Fondo Speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e finanze utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministero dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare con proprio decreto le opportune variazioni».

Art. 6.**6.1**

IL RELATORE

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari sono autorizzate le seguenti spese:

100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per quelli contratti dall'ex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000;

171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per quelli contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza - per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono iscritti in specifici fondi, rispettivamente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Mini-

stero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali di bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2004: - 100.000;
2005: - 150.000;
2006: - 150.000.

Di cui regolazione debitorie:

2004: - 100.000;
2005: - 150.000;
2006: - 150.000.

6.2

CICCANTI

Al comma 1, dopo le parole: «2006», sono aggiunte le seguenti: «La medesima disposizione si applica nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a favore del quale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'estinzione dei debiti accumulati al 31 dicembre 2003, dal Dipartimento per i trasporti terrestri».

6.3

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 1, dopo la parola: «2006», sono aggiunte le seguenti: «La medesima disposizione si applica nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a favore del quale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'estinzione dei debiti accumulati al 31 dicembre 2003, dal Dipartimento per i trasporti terrestri».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 2, tabella C, ridurre le voci inserite del 10 per cento.

6.4

MORO, VANZO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fema restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

«2-ter. Gli importi di cui al comma precedente sono iscritti in specifico fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia - Centro di responsabilità amministrazione penitenziaria - per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti del Ministero della giustizia, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle componenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti».

6.5

MORO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Fema restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2-ter. Gli importi di cui al comma precedente sono iscritti in specifico fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti del Ministero della giustizia, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle componenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti».

6.6/1

RIPAMONTI, CORTIANA, TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

All'emendamento 6.6 del Governo, sostituire le parole: «e per gli effetti del comma 1», fino a: «Santa Sede,» con le seguenti: «di una adeguata ed efficiente manutenzione del sistema idrico nazionale, con particolare riferimento alla riduzione delle perdite degli acquedotti.»

6.6

IL GOVERNO

Aggiungere il seguente comma:

«4. Ai fini e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 6 del Trattato Lateranense con la Santa Sede, è autorizzata la spesa massima di 25 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalità i criteri e l'entità dell'erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 25.000;
2005: - 4.000;
2006: - 4.000.

6.7

BETTAMIO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. In attesa di regolazione del sistema dei rimborsi fiscali ed al fine del rispetto dell'adeguamento temporale dei pagamenti della pubblica amministrazione nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, gli imprenditori o le imprese che intrattengono transazioni commerciali con la pubblica amministrazione e che vantano dei crediti nei confronti della stessa possono utilizzare tali crediti in compensazione con i propri debiti verso la pubblica amministrazione (per INPS, IRPEF, IVA, etc.). La procedura per la compensazione è stabilita da un de-

creto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I crediti da ritardato pagamento possono essere utilizzati come fidejussioni o delle altre garanzie richieste dalle pubbliche amministrazioni all'impresa creditrice, anche in esecuzione di disposizioni di legge o regolamentari se l'impresa creditrice si obbliga per il periodo per cui è richiesta a garanzia, a mantenere a disposizione della pubblica amministrazione i ratei di credito rimborsati per l'escussione immediata a prima richiesta o, alternativamente, a fornire idonee garanzie in luogo degli stessi».

6.0.1

COLETTI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituita dalla seguente:

"*e*) acquisizione di beni e servizi per fare fronte ad esigenze derivanti da calamità naturali, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, a condizione che il bene sia stato effettivamente fornito, che la prestazione sia stata realmente resa o che il lavoro sia stato effettivamente eseguito, e che il prezzo richiesto sia da intendere congruo attraverso attestazione da parte del responsabile del servizio tecnico"».

6.0.2

GRECO, BUCCIERO, NOCCO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. I crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli enti pubblici derivanti da sentenze della Corte dei conti possono formare oggetto di accordo transattivo tra l'Amministrazione creditrice ed il debitore individuato nell'ultima sentenza emessa dalla Corte dei conti, nella misura

non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento dell'importo per sorte capitale indicato nella sentenza stessa».

6.0.3

GRECO, BUCCIERO, NOCCO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al comma 1, dopo le parole: "indicato nella sentenza stessa." aggiungere le seguenti: "Sono comunque esclusi i crediti derivanti da sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione"».

6.0.4/1

GIARETTA

All'emendamento 6.0.4, dopo il comma 1, dell'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«1-bis. In attesa della piena attuazione degli accordi bilaterali Italia-Libia in materia di riconoscimento degli indennizzi ai cittadini e alle imprese italiani rimpatriati dalla Libia, alle imprese in attesa di liquidazione è riconosciuta la garanzia dello Stato, entro il limite degli importi da risarcire, sui prestiti e sulle fidejussioni concessi da istituti bancari e assicurativi».

6.0.4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministro dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali affidare l'istruttoria delle domande presentate ai

sensi della citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la gestione.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel Fondo di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Art. 7.

7.1

VITALI

Al comma 1, le parole: «della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56» sono sostituite dalle seguenti: "della definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale con gli interventi, anche di carattere legislativo, in relazione ai lavori dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

7.2

NANIA, GRILLOTTI, TOFANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È concessa facoltà agli enti locali titolari del diritto al rimborso IVA di cui al comma 1 del presente articolo, di richiedere l'utilizzo del relativo importo a compensazione di pagamenti operati a qualsiasi titolo dagli enti stessi verso lo Stato, con un onere massimo per il bilancio dello Stato non superiore a 50 milioni di euro».

All'onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale, Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

7.0.1

MARINI, CREMA, DEL TURCO, MANIERI, LABELLARTE, CASILLO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del T.P.L.
nonchè per il potenziamento del trasporto rapido di massa)*

1. Al fine di potenziare lo il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti ai servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e un terzo agli Enti local da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche dei criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità del servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti pari adeuro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

7.0.2

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del T.P.L.
nonchè per il potenziamento del trasporto rapido di massa.)*

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti ai servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e un terzo agli Enti locali da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche dei criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità del servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

7.0.3

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del T.P.L.
nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)*

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e un terzo agli Enti locali da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

7.0.4

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del T.P.L.
nonchè per il potenziamento del trasporto rapido di massa)*

1. Al fine di potenziare lo il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti ai servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e un terzo agli Enti local da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche dei criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità del servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti pari adeuro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

7.0.5

CURTO, DEMASI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del T.P.L.
nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)*

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovativo e un terzo agli Enti Locali da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

7.0.6

CURTO, DEMASI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del T.P.L.
nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)*

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall'anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli enti locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a Statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

7.0.7

GABURRO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del T.P.L.
nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)*

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e un terzo agli Enti locali da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3 All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

7.0.8

CICCANTI, GABURRO, FORTE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del T.P.L.
nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)*

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall'anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli Enti locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

7.0.9

BRUNALE, VITALI, PIZZINATO, DETTORI, MODICA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del T.P.L.
nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)*

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e un terzo agli Enti locali da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

7.0.10

FABBRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27

della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 175 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere *a*) e *c*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

7.0.11

VITALI, GUERZONI, CADDEO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 175 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere *a*) e *c*), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordine della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115) apportare le seguenti variazioni:

2004: – 175.000.

7.0.12

CHIUSOLI, VITALI, CADDEO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euroche, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento è destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordnameto della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115) apportare le seguenti variazioni:

2004: – 300.000.

7.0.13

FABBRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento è destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

7.0.14

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Per l'anno 2004, la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro».

7.0.15

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e'concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

7.0.16

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro. Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalità da altre disposizioni di legge, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti».

7.0.17

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità d'imposta 1999 e successive».

7.0.18

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 29, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Per le regioni a statuto speciale e per, le province autonome di Trento e Bolzano gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 sono realizzati secondo criteri e procedure da stabilirsi entro il 31 marzo di ogni anno di intesa tra il Governo e i Presidenti delle Giunte regionali e provinciali nell'ambito delle procedure previste negli Statuti e nelle relative norme d'attuazione". Nel secondo periodo dello stesso comma le parole "per il triennio 2003-2005", sono sostituite con le parole "per il triennio 2004-2006".

7.0.19

GRILLOTTI, DEMASI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e merci sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad euro 1,00 per pas-

seggero imbarcato e euro 0,01 per ciascun kilogrammo di merce imbarcata.

L'addizionale è versata in un apposito fondo unico costituito presso il Ministero dell'Interno e ripartito secondo i seguenti criteri:

a) 20% del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti i Comuni di sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti;

b) la restante parte è ripartita, con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri:

– 40% del totale in favore dei Comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali;

– 40% del totale a favore dei Comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:

i. percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale;

ii. la percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 Km²;

iii. la percentuale del numero totale degli abitanti del Comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000».

7.0.100 (già 45.0.6)

CICCANTI

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco da inserire nella Finanziaria 2004)

È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e merci sulle aeromobili. l'addizionale è pari ad E 1,00 per passeggero imbarcato e E 0,01 per ciascun kilogrammo di merce imbarcata. L'addizionale è versata in un apposito fondo unico costituito presso il Ministero dell'interno e ripartito secondo i seguenti criteri:

a) 20 % del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti i Comuni di sedime aeroportuale e con lo stesso confinante:

b) la restante parte è ripartita, con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri:

a. 40% del totale in favore dei Comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali;

b. 40 % del totale a favore dei Comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali

i. percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale (sul totale del sedime);

ii. la percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 Km²;

iii. la percentuale del numero totale degli abitanti del Comune considerando comunque la popolazioni fino ad un massimo di 100.000 abitanti».

7.0.101 (già 45.0.14)

TOMASSINI

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco)

1. È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e merci sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad euro 1,00 per passeggero imbarcato e euro 0,01 per ciascun kilogrammo di merce imbarcata. L'addizionale è versata in un apposito fondo unico costituito presso il Ministero dell'interno e ripartito secondo i seguenti criteri:

a) 20% del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti i comuni di sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti;

b) la restante parte é ripartita, con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri:

a. 40% del totale in favore dei comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali;

b. 40% del totale a favore dei comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:

i. percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale;

ii. la percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 Km²;

iii. la percentuale del numero totale degli abitanti del Comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000 abitanti».

7.0.102 (già 45.0.15)

PIZZINATO, BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA
COSTANTINI

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco)

1. È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e merci sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad euro 1,00 per passeggero imbarcato e euro 0,01 per ciascun kilogrammo di merce imbarcata.

2. L'addizionale è versata in un apposito fondo unico costituito presso il Ministero dell'interno e ripartito secondo i seguenti criteri:

a) 20% del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti comuni di sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti;

b) la restante parte è ripartita, con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri:

1) 40% del totale in favore dei comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali;

2) 40% del totale a favore dei comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:

1. percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale (sul totale del sedime);

2. la percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 Km²;

3. la percentuale del numero totale degli abitanti del comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000 abitanti».

7.0.103 (già 49.0.3)

IOANNUCCI

Dopo l'articolo 49, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.

(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco)

È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e merci sulle aeromobili anche da diporto. L'addizionale è pari ad E 1,00

per passeggero imbarcato e E 0,001 per ciascun kilogrammo di merce imbarcata.

L'addizionale è versata in un apposito fondo unico costituito presso il Ministero dell'interno e ripartito secondo i seguenti criteri:

a) 20 per cento del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti i Comuni di sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti;

b) la restante parte è ripartita, con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri:

a) 40 per cento del totale in favore dei Comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali;

b) 40 per cento del totale a favore dei Comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:

i) percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale (sul totale del sedime);

ii) la percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 Km²;

iii) la percentuale del numero totale degli abitanti del Comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000 abitanti».

7.0.104 (già 49.0.4)

BARELLI

Dopo l'articolo 49, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.

(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco)

È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e merci sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad E 1,00 per passeggero imbarcato e E 0,001 per ciascun kilogrammo di merce imbarcata.

L'addizionale è versata in un apposito fondo unico costituito presso il Ministero dell'interno e ripartito secondo i seguenti criteri:

a) 20 per cento del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti i Comuni di sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti;

b) la restante parte è ripartita, con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri:

a) 40 per cento del totale in favore dei Comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali;

b) 40 per cento del totale a favore dei Comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:

i) percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale (sul totale del sedime);

ii) la percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 Km²;

iii) la percentuale del numero totale degli abitanti del Comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000 abitanti».

7.0.105 (già 49.0.5)

IOANNUCCI

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Istituzione dell'imposta addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri e merci sugli aeromobili)

1. A decorrere dall'anno 2004 è istituita l'imposta addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri e delle merci, a favore dei comuni nei cui territori incidono, anche parzialmente, i sedimi aeroportuali o il cui territorio risulta contiguo al recinto aeroportuale.

2. L'imposta è finalizzata a sostenere le spese sopportate dai comuni per iniziative volte:

a) a fare fronte ai costi aggiuntivi relativi all'organizzazione di servizi di competenza comunale;

b) a favorire programmi di delocalizzazione delle situazioni più critiche.

3. Nel caso in cui il sedime aeroportuale incida sul territorio di più comuni, l'organizzazione dei servizi nonchè la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è conseguita prioritariamente nelle forme associative di cui all'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

7.0.20

BAIO DOSSI, TOIA, VALLONE, DATO, GIARETTA, DETTORI, GAGLIONE

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Norme in materia di imposta sul valore aggiunto)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole «nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono aggiunte le seguenti: «e delle università, degli enti pubblici di ricerca»;

b) all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 20, è aggiunto il seguente:

«20-bis) le prestazioni inerenti ad attività di ricerca effettuate da, e a favore delle, università ed enti pubblici di ricerca».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.21

GUERZONI, CHIUSOLI, VITALI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Funzioni trasferite dallo Stato alle regioni in materia di viabilità)*

1. A completamento dei trasferimenti di cui all'art. 52, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono previste, a favore delle regioni, assegnazioni di cassa per i seguenti importi:

a) euro 567.069.675,20 riferite all'esercizio 2001;

b) euro 283.018.380,70 riferite all'esercizio 2002. 2 È altresì prevista a favore delle regioni, reintegro delle riduzioni ai sensi dell'art.

138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'autorizzazione di spesa di e euro 309.874.139,45, riferita al triennio 2001, 2002, 2003».

Conseguentemente, ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n.383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 7 per cento».

7.0.22

CICCANTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di entrate)

Al fine di aumentare le risorse destinate al finanziamento di soggetti di ricerca si riduce del 50% l'aliquota di tassazione dei fondi mobiliari chiusi, che investono in partecipazioni in settori ad alta tecnologia».

Art. 8.

8.1

TONINI, DE ZULUETA, BONFIETTI, PIATTI, DANIELI, TOIA, BEDIN, MARTONE, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO Tommaso

Sopprimere l'articolo.

8.2

TONINI, BONFIETTI, BUDIN, DE ZULUETA, SALVI, CADDEO

Sopprimere l'articolo.

8.3 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al primo comma dopo la parola: «finanze» inserire le seguenti: «e all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri,», e sopprimere le parole da «salvo reintegro da effettuare entro» fino alla fine;*

b) *Sostituire il secondo comma con il seguente:*

«2. Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dal successivo articolo 6 e dai decreti ministeriali in data 6 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro e all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri».

8.3

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «finanze» inserire le seguenti parole: «e all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri,».*

b) *sopprimere le parole da «salvo reintegro» a fine periodo.*

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dal successivo articolo 6 e dai decreti ministeriali in data 6 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro e all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri».

8.4

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, vengono assegnati al Ministero degli Affari Esteri ulteriori 12 milioni di euro che verranno dedotti dalla tabella A del Ministero degli affari esteri. Conseguentemente la tabella A del Ministero degli affari esteri passa dai previsti 233 milioni di euro a 221 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2004».

La destinazione dei 12 milioni di euro è così ripartita:

5 milioni di euro per il potenziamento dell'attività degli Istituti Italiani di Cultura anche con riguardo ai programmi culturali destinati alle collettività italiane all'estero.

4 milioni di euro per il potenziamento dell'azione di proiezione culturale della rete diplomatico-consolare.

3 milioni di euro per il sostegno del Ministero degli affari esteri alla «Dante Alighieri» anche con riguardo all'opera di formazione linguistica degli stranieri».

8.0.1

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

Alla legge 26 febbraio 1987 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente: « 1. Agli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, secondo la specifica disciplina da emanarsi con norma regolamentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione»;

b) Dopo il comma 8 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Le somme non impiegate nell'esercizio di competenza – ivi comprese quelle accreditate all'estero – possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposto del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo

14, comma 1, lettera *a*), cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al fondo speciali per la cooperazione allo sviluppo";

c) All'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) La lettera *c*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"*c*) Esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato. Le caratteristiche del rapporto contrattuale a termine – ivi compresi il trattamento economico e le relative procedure di selezione – sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9. Il contratto, di durata comunque non superiore a tre anni, sarà direttamente rapportato ai programmi di attività della DGCS e sarà rinnovabile in costanza delle esigenze";

2) La lettera *e*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*e*) Il personale di cui alla lettera *c*) ivi compresi gli esperti di cui all'art. 12 della legge 49/87 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nonché il personale di cui alla lettera *e*) può essere assunto entro un contingente massimo di 120 unità».

8.0.2

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

Alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b*) del comma 4 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:

"*b*) approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i 2 milioni di euro";

b) il comma 6 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Ministero degli affari esteri. Il capo della segreteria è scelto tra funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata. Nell'ambito della segreteria opera un nucleo di valutazione composto da 5 consulenti nominati dal Comitato direzionale";

c) all'articolo 10 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: »5-bis. Nell'ambito della direzione generale è istituito un ufficio per la valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità delle iniziative di cooperazione.

5-ter. Per lo svolgimento dei propri compiti, la direzione generale può avvalersi di servizi di consulenza acquisiti contrattualmente da amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, università e privati, a valere sulle disponibilità finanziarie già esistenti».

8.0.3

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis.

Gli articoli 12 e 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 12. (*Unità tecnica centrale*). – 1. Nell'ambito della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo i compiti di natura tecnica relativi alla fase di individuazione, istruttoria, formulazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, sono assicurati da una Unità Tecnica Centrale.

2. Alla Unità Tecnica è preposto un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore Consigliere d'Ambasciata. L'Unità è articolata in tre sezioni a competenza geografica cui sono preposti funzionari della carriera diplomatica.

3. I compiti di cui al comma 1 sono svolti da personale tratto dalle categorie di cui all'articolo 16 della presente legge"».

«Art. 8-ter.

(Unità Tecniche di Cooperazione nei Paesi in via di sviluppo).

1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.

2. Le unità tecniche dipendono dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio e sono costituite da personale di cui all'articolo 16 assistito da personale tecnico amministrativo assegnato dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, nonché da personale assumibile in loco con contratti a tempo determinati.

3. I compiti delle unità tecniche consistono:

a) nella predisposizione e nell'invio alla rappresentanza diplomatica competente per il successivo inoltro alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo di relazione, di dati e di ogni elemento di in-

formazione utile all'individuazione, all'istruttoria ed alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibile di finanziamento, nonché di relazione, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche dall'Unione Europea nonché da altri Paesi e da organismi internazionali;

b) nella supervisione e nel controllo delle iniziative di cooperazione in atto;

c) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese e ad assicurare una adeguato coordinamento con le iniziative del settore in atto o programmate da parte della delegazione in loco dell'Unione Europea.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente, ciascuna unità tecnica UTL è diretta da una unità di personale della DGCS che risponde al titolare della rappresentanza diplomatica competente anche per quanto riguarda la regolare gestione dei fondi e dei beni di cui al comma 5.

5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati».

8.0.4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Presidenza italiana dell'International Task Force)

1. Per gli oneri derivanti dall'assunzione, per il periodo febbraio 2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per l'organizzazione dell'attività della *International Task Force* per l'educazione, il ricordo e la ricerca relativi alla *shoah* è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di euro 500.000, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, sono apportate le seguenti variazioni:

2004: - 500».

Art. 9.**9.0.1**

IZZO, DETTORI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'art. 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "Talassemia major (Morbo di Cooley)" aggiungere le seguenti: "Talassemia intermedia, Talassodrepanocitosi".

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti modifiche:

2004: - 30;
2005: - 30;
2006: - 30.

9.0.2

VITALI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole: "interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67", sono inserite le seguenti: "e successive modifiche ed integrazioni,".

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 5-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, viene aggiunto il seguente periodo: "Gli accordi di programma possono essere sottoscritti fino alla concorrenza degli importi di cui al successivo comma 3".

3. Il comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"3. I programmi d'intervento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri soggetti pubblici interessati ai programmi di cui al precedente comma 1 sono impegnati fino alla concorrenza degli importi stabiliti dalle delibere CIPE 6 maggio 1998, n. 52, e 2 agosto 2002, n. 65; i programmi di esecuzione del decreto legislativo

28 luglio 2000, n. 254, sono altresì impegnati fino alla concorrenza degli importi stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001 di approvazione dei predetti programmi; i programmi per il potenziamento delle strutture di radioterapia sono impegnati fino alla concorrenza degli importi stabiliti dal decreto del Ministero della salute 28 dicembre 2001.

3-bis. In relazione a quanto previsto dal presente articolo ed al fine di assicurare la prosecuzione del programma nazionale di interventi anche mediante la stipula di ulteriori accordi di programma, le disponibilità rinvenienti dalle autorizzazioni di spesa fino alla concorrenza dell'importo stabilito dall'articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono rimodulate a favore dei soggetti di cui al comma 1 annualmente dal Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di elementi certi di appaltabilità degli interventi, ferma restando la garanzia dell'avanzamento complessivo del programma nazionale".

Art. 10.

10.1

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO, PAGLIARULO

Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite massimo» con le seguenti: «nella misura».

10.2

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO, PAGLIARULO

Al comma 1, sostituire le parole da: «nel limite massimo dello 0,2 per cento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nel limite massimo dello 0,5 per cento, sono quantificati complessivamente in 2.100 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 3.500 milioni di euro a decorrere dal 2005».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

10.3

ASCIUTTI, FAVARO, COMPAGNA

Modificare l'articolo come segue:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «0,2 per cento», «1.030 milioni» e «1.970 milioni» con le seguenti: «0,5 per cento», «2.060» e «3.940 milioni».*

È corrispondentemente ridotta la Tabella A allegata, al netto delle regolazioni debitorie e per un importo proporzionale su tutte le rubriche.

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Per il contratto di ingresso del comparto AFAM relativo al quadriennio 2002-2005 sono stanziati 5 milioni di euro per il 2004 e 7 milioni di euro complessivi dal 2005 per il finanziamento della normativa idonea a supportare la specificità e le professionalità del comparto.

1-ter. Per il contratto della dirigenza scolastica relativo al quadriennio 2002-2005 sono stanziati 40 milioni di euro per il 2004 e 60 milioni di euro complessivi dal 2005 per l'equiparazione della retribuzione complessiva con quella della dirigenza dell'Area I. A partire dall'anno 2005 è data copertura permanente alla somma di 20,66 milioni di euro per dare continuità finanziaria alla stanziamento approvato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2004.

È corrispondentemente ridotta la Tabella A allegata, al netto delle regolazioni debitorie e per un importo proporzionale su tutte le rubriche.

10.4

BASSANINI, CADDEO, VIVIANI, BATTAFARANO, GIARETTA, MONTAGNINO

Al primo comma, sostituire le parole: «0,2 per cento» con le seguenti: «0,4 per cento», le parole: «1.030 milioni» con le altre: «2.200 milioni» e le parole: «1.970 milioni» con le parole: «3.960 milioni».

Conseguentemente, alla tabella C, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – All'art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2004 – 1.170.000;
2005 – 1.990.000;
2006 – 1.990.000.

10.5

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, sostituire le parole: «0,2%», «1.030», «1.970» rispettivamente con: «0,5%», «2.000», «3.000».

Conseguentemente le compensazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.065 per cento delle somme trasferite a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

10.6

EUFEMI, IERVOLINO, DANZI

Al capo II ONERI DI PERSONALE, all'articolo 10 (Rinnovi contrattuali), al comma 1, aggiungere le parole: «di cui 17 milioni di euro per l'anno 2004 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2005, da destinare alla contrattazione del personale di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

Conseguentemente all'articolo 54 comma 2 Tabella C Ministero per i beni e le attività culturali Legge n. 163 del 1985. – Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 – Fondo Unico per lo spettacolo – capp. 1381, 1382; 7.1.22. – Fondo Unico per lo spettacolo – capp. 3191, 3192; 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 – Fondo Unico per lo spettacolo – cap. 3460; 8.2.3.3 – Fondo Unico per lo spettacolo capp. 8641, 8642, 8643, 8645):

2004: – 17.000;

2005: – 30.000;

2006: – 20.000.

10.7

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 1, aggiungere le parole: «di cui 17 milioni di euro per l'anno 2004 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2005, da destinare alla contrattazione del personale di cui all'articolo 17bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 2 Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali legge n. 163 del 1985. Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 – Fondo

Unico per lo spettacolo – capp. 1381, 1382; 7.1.22. – Fondo Unico per lo spettacolo – capp. 3191, 3192; 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 – Fondo Unico per lo spettacolo – cap. 3460; 8.2.3.3. – Fondo Unico per lo spettacolo capp. 8641, 8642, 8643, 8645):

2004 – 17.000;
2005 – 30.000;
2006 – 20.000.

10.8

IOANNUCCI

Al capo II «Oneri di personale», all'articolo 10, comma 1, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «, di cui 17 milioni di euro per l'anno 2004 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2005, da destinare alla separata area contrattuale della vicediregenza di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

10.9

MAGNALBÒ, DEMASI

Al comma 1, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «di cui 17 milioni di euro per l'anno 2004 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2005, da destinare alla separata area contrattuale della vicediregenza di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

10.10

D'ANDREA, SOLIANI, MONTAGNINO, MONTICONE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per la contrattazione d'ingresso del comparto AFAM (alta formazione artistico-musicale) relativo al quadriennio 2002-2005 sono stanziati 5 milioni di euro per il 2004 e 7 milioni di euro a decorrere dal 2005, da destinare alla valorizzazione della specificità e delle professionalità del comparto.

1-ter. Per il contratto della dirigenza scolastica relativo al quadriennio 2002-2005 sono stanziati 40 milioni di euro per il 2004 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2005, per l'equiparazione della retribuzione complessiva con quella della dirigenza dell'Area I. A parte dall'anno 2005, sono

stanziati 20,66 milioni di euro in ragione, al fine di dare carattere permanente allo stanziamento di cui alla legge n. 448 del 28 dicembre 20012».

10.11

CUTRUFO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2004 l'importo dei buoni pasto da erogare al personale di cui al comma 1 dell'articolo 10 è di sette euro».

Conseguentemente, alla Tabella A allegata al presente disegno di legge, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze sono così ridotti:

2004 - 34.000.000;
2005 - 34.000.000;
2006 - 34.000.000.

10.12

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine della rivalutazione dell'indennità di rischio dei lavoratori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale sono incrementate nei limiti di 12.956.000 euro per l'anno 2004 e di 12.579.000 euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004 - 12.956;
2005 - 12.579.

10.13

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la valorizzazione delle attività di soccorso tecnico urgente e di protezione civile, nonché una rivalutazione dell'indennità di rischio

dei lavoratori del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale sono incrementate, nei limiti di 15.500.000 euro per l'anno 2004, di 12.956.000 euro per l'anno 2005, di 12.579.000 euro per l'anno 2006».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2004 - 99 per cento;
2005 - 95 per cento;
2006 - 95 per cento.

10.14

NIEDDU, PASCARELLA, MANZELLA, STANISCI, FORCIERI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere un programma straordinario di riqualificazione del personale civile della Difesa in relazione alle esigenze derivanti dalla ristrutturazione delle Forze Armate, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2004, risorse pari a 25 milioni di euro, destinate ad incrementare il Fondo unico di amministrazione del Ministero della difesa».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti:

2004: - 25.000;
2005: - 25.000;
2006: - 25.000.

10.15

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione dell'andamento del tasso di inflazione e del caro vita, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al biennio 2004-2005 sono aumentati rispettivamente di 2.575 milioni di euro e di 3.066 milioni di euro per il 2005».

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

10.16

BASSANINI, CADDEO, VIVIANI, BATTAFARANO, GIARETTA, MONTAGNINO

Al secondo comma, sostituire le parole: «430 milioni» con le altre: «900 milioni», con le altre: «810 milioni» con le altre: «1.620 milioni», con le altre: «360 milioni» con le altre: «750 milioni», con le altre: «690 milioni» con le seguenti: «1.380 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella C, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 69 - All'articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate – cap.7775), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 470.000;
2005: – 810.000;
2006: – 810.000.

10.17

CICCANTI

Al comma 2, sostituire le parole: «360 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni euro».

Conseguentemente, alla Tabella B, al Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2004: – 140.000.000;
2005: – ;
2006: – .

10.18

NIEDDU, ANGIUS, PASCARELLA, MANZELLA, STANISCI, FORCIERI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 2, dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le parole: «nonchè di ulteriori 300 milioni di euro per il 2004 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2005 per miglioramenti economici relativi alle indennità accessorie».

2004: + 300.000;

2005: + 400.000;

2006: + 400.000.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2004 e in 400 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

10.19

NIEDDU, PASCARELLA, MANZELLA, STANISCI, FORCIERI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 2, dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «nonchè ulteriori 360 milioni di euro a decorrere dal 2005 per migliorare il sistema retributivo basato sui parametri al fine di prevedere trattamenti collegati all'anzianità di servizio per il personale militare del ruolo dei volontari, dei sergenti e del ruolo marescialli e per le figure equivalenti dei ruoli delle Forze di polizia».

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2005, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate dal 3 per cento.

10.20

PASCARELLA, ANGIUS, NIEDDU, MANZELLA, FORCIERI, STANISCI, BATTAGLIA
Giovanni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per adeguare il trattamento economico del personale dirigente delle Forze armate e dei corpi di Polizia sono stanziati risorse per i miglioramenti economici e gli istituti dirigenziali, determinate in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

10.21

Nocco

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 sono stanziati le ulteriori somme di 14 milioni di euro da destinare, a decorrere dall'anno 2004, ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e di 8 milioni di euro per l'anno 2004 e di 9 milioni di euro per l'anno 2005 da destinare al rinnovo del contratto dei funzionari della carriera prefettizia».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 22.000;
2005: - 19.000;
2006: - 23.000.

e alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare la seguente variazione:

2005: - 4.000.

10.22 (testo 2)

Nocco

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con decreto, da adottarsi entro il 31 marzo 2004, del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 33, comma 2, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è disciplinata l'estensione ai dirigenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia, nei limiti degli importi individuali corrispondenti ad una spesa massima di 1.405.502 euro, con decorrenza 1° gennaio 2004, delle indennità accessorie e delle previsioni normative di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e 18 giugno 2002, n. 164».

10.22

Nocco

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con decreto, da adottarsi entro il 31 marzo 2004, del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 33, comma 2, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la somma di 1.405.502 euro è destinata all'estensione ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, con decorrenza 1° gennaio 2003, delle indennità accessorie e delle previsioni normative di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e 18 giugno 2002, n. 164».

10.23

PASCARELLA, NIEDDU, MANZELLA, FORCIERI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per adeguare il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla complessità e alla onerosità dei compiti di istituto sono stanziati risorse per i miglioramenti economici e l'incentivazione della produttività, determinate in 140 milioni di euro per l'anno 2004 e in 80 milioni di euro a decorrere dal 2005».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) apportare le seguenti variazioni:

2004: - 140.000;
2005: - 80.000;
2006: - 80.000.

10.24

CICCANTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2004, la somma di 300 milioni di euro e, a decorrere dal 2005, la somma di 575,22 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 300.000;
2005: - 575.000;
2006: - .

10.25

CICCANTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-ter. È inoltre stanziata a decorrere dal 1° gennaio 2005 la somma di 100 milioni di euro e di 200 milioni di euro per l'anno 2006 per l'adeguamento ordinamentale delle carriere delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tenuto conto dei riordinamenti conseguiti dal personale delle forze armate e del pubblico impiego nonché del personale di cui alla legge 28 luglio 1999, n. 266, secondo i criteri e principi direttivi previsti dalla legge».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 300.000;
2005: - ;
2006: - 200.000.

10.26

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, MANIERI, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MODICA, PAGANO, CADDEO, CORTIANA, PAGLIARULO, BETTA, MARINO, SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, per adeguare il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla complessità e alla onerosità dei compiti di istituto sono stanziato risorse per i miglioramenti economici e l'incentivazione della produttività, determinate in 140 milioni di euro per l'anno 2004 e in 80 milioni di euro a decorrere dal 2005».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) apportare le seguenti variazioni:

2004: - 140.000;
2005: - 80.000;
2006: - 80.000.

10.27 (testo 2)

CICCANTI

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, a decorrere dal 2004, la somma di 100 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per il riconoscimento e l'incentivazione della specificità e onerosità dei compiti previsti, con particolare riferimento a quelli espletati dal personale impiegato in attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità e al terrorismo, di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale, nonché la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, da destinare:

a) quanto a 78 milioni di euro per l'anno 2004, e 178 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per la revisione degli ordinamenti del personale delle Forze armate e di polizia, tenuto conto delle esigenze di riallineamento e dei miglioramenti normativi conseguiti dal personale del comparto Ministeri e dalla dirigenza pubblica;

b) quanto a 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 256, secondo le procedure ivi previste;

c) quanto a 12 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, per la prosecuzione del processo di graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

2-ter. Nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 33, comma 2, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è disciplinata l'estensione ai dirigenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia, nei limiti degli importi individuali corrispondenti ad una spesa massima di 1.405.502 euro, con decorrenza 1° gennaio 2004, delle indennità accessorie e delle previsioni normative di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e 18 giugno 2002, n. 164, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 31 marzo 2004, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Amministrazioni interessate.

Conseguentemente alla tabella A recante le indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, sono apportate le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: - 100.000;

2005: - 85.565;

2006: - 85.565.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2004: - 100.000;

2005: - 100.000;

2006: - 100.000.

Ministero della difesa:

2004: - 100.000;

2005: - 100.000;

2006: - 100.000.

10.27

CICCANTI

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, a decorrere dal 2004, la somma di 100 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per il riconoscimento e l'incentivazione della specificità e onerosità dei compiti previsti, con particolare riferimento a quelli espletati dal personale impiegato in attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità e al terrorismo, di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale, nonché la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, da destinare:

a) quanto a 78 milioni di euro per l'anno 2004, e 178 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per la revisione degli ordinamenti del personale delle Forze armate e di polizia, tenuto conto delle esigenze di riallineamento e dei miglioramenti normativi conseguiti dal personale del comparto Ministeri e dalla dirigenza pubblica;

b) quanto a 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 256, secondo le procedure ivi previste;

c) quanto a 12 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, per la prosecuzione del processo di graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

2-ter. Nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 33, comma 2, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la somma di 1.405.502 euro è destinata all'estensione ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, con decorrenza 1° gennaio 2003, delle indennità accessorie e delle previsioni normative di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e 18 giugno 2002, n. 164, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 31 marzo 2004, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Amministrazioni interessate.

Conseguentemente alla tabella A recante le indicazioni delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, sono apportate le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: - 100.000;
2005: - 100.000;
2006: - 100.000.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2004: - 100.000;
2005: - 100.000;
2006: - 100.000.

Ministero della difesa:

2004: - 100.000;
2005: - 100.000;
2006: - 100.000.

10.28 (testo 2)

BOSCETTO, IZZO

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, a decorrere dal 2004, la somma di 100 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modi-

ficazioni, per il riconoscimento e l'incentivazione della specificità e onerosità dei compiti previsti, con particolare riferimento a quelli espletati dal personale impiegato in attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità e al terrorismo, di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale, nonché la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, da destinare:

a) quanto a 78 milioni di euro per l'anno 2004, e 178 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per la revisione degli ordinamenti del personale delle Forze armate e di polizia, tenuto conto delle esigenze di riallineamento e dei miglioramenti normativi conseguiti dal personale del comparto Ministeri e dalla dirigenza pubblica;

b) quanto a 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 256, secondo le procedure ivi previste;

c) quanto a 12 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, per la prosecuzione del processo di graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

2-ter. Nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 33, comma 2, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è disciplinata l'estensione ai dirigenti delle Forze Armate e delle Forze di polizia, nei limiti degli importi individuali corrispondenti ad una spesa massima di 1.405.502 euro, con decorrenza 1° gennaio 2004, delle indennità accessorie e delle previsioni normative di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e 18 giugno 2002, n. 164, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 31 marzo 2004, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Amministrazioni interessate.

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze apportate recante le indicazioni delle voci da Includere nel fondo speciale di parte corrente, sono apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: - 100.000;
2005: - 85.000;
2006: - 85.000.

10.28

BOSCKETTO, IZZO

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, a decorrere dal 2004, la somma di 100 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per il riconoscimento e l'incentivazione della specificità e onerosità dei compiti previsti, con particolare riferimento a quelli espletati dal personale impiegato in attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità e al terrorismo, di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale, nonché la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, da destinare:

a) quanto a 78 milioni di euro per l'anno 2004, e 178 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per la revisione degli ordinamenti del personale delle Forze armate e di polizia, tenuto conto delle esigenze di riallineamento e dei miglioramenti normativi conseguiti dal personale del comparto Ministeri e dalla dirigenza pubblica;

b) quanto a 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 256, secondo le procedure ivi previste;

c) quanto a 12 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, per la prosecuzione del processo di graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

2-ter. Nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 33, comma 2, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la somma di 1.405.502 euro è destinata all'estensione ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, con decorrenza 1° gennaio 2003, delle indennità accessorie e delle previsioni normative di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e 18 giugno 2002, n. 164, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 31 marzo 2004, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Amministrazioni interessate.

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze apportate recante le indicazioni delle voci da Includere nel fondo speciale di parte corrente, sono apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: - 200.000;

2005: - 300.000;

2006: - 300.000.

10.29 (testo 2)

COLLINO, PALOMBO, DEMASI, BOBBIO LUIGI, BOSCATTO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, a decorrere dal 2004, la somma di 100 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per il riconoscimento e l'incentivazione della specificità e onerosità dei compiti previsti, con particolare riferimento a quelli espletati dal personale impiegato in attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità e al terrorismo, di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale, nonché la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, da destinare:

a) quanto a 78 milioni di euro, per l'anno 2004, e 178 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per la revisione degli ordinamenti del personale delle Forze armate di polizia, tenuto conto delle esigenze di riallineamento e dei miglioramenti normativi conseguiti dal personale del comparto Ministeri e dalla dirigenza pubblica;

b) quanto a 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, secondo le procedure ivi previste;

c) quanto a 12 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, per la prosecuzione del processo di graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

2-ter. Nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 33, comma 2, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è disciplinata l'estensione ai dirigenti delle Forze Armate e delle Forze di poli-

zia, nei limiti degli importi individuali corrispondenti ad una spesa massima di 1.405.502 euro, con decorrenza 1° gennaio 2004, delle indennità accessorie e delle previsioni normative di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e 18 giugno 2002, n. 164, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 31 marzo 2004, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Amministrazioni interessate.

Conseguentemente alla tabella A, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotte, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

10.29

COLLINO, PALOMBO, DEMASI, BOBBIO Luigi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, a decorrere dal 2004, la somma di 100 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per il riconoscimento e l'incentivazione della specificità e onerosità dei compiti previsti, con particolare riferimento a quelli espletati dal personale impiegato in attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità e al terrorismo, di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale, nonché la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, da destinare:

a) quanto a 78 milioni di euro, per l'anno 2004, e 178 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per la revisione degli ordinamenti del personale delle Forze armate di polizia, tenuto conto delle esigenze di riallineamento e dei miglioramenti normativi conseguiti dal personale del comparto Ministeri e dalla dirigenza pubblica;

b) quanto a 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, secondo le procedure ivi previste;

c) quanto a 12 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, per la prosecuzione del processo di graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

2-ter. Nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 33, comma 2, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la somma di 1.405.502 euro è destinata all'estensione ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, con decorrenza 1° gennaio 2003, delle indennità accessorie e delle previsioni normative di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e 18 giugno 2002, n. 164, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 31 marzo 2004, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Amministrazioni interessate.

Conseguentemente:

alla tabella A, alla voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 200.000.000;
2005: + 200.000.000;
2006: + 200.000.000;

alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 200.000.000;
2005: - 200.000.000;
2006: - 200.000.000.

10.30

NANIA, GRILLOTTI, PALOMBO, COLLINO, TOFANI, PEDRIZZI, BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2004, la somma di 100 milioni di euro e, a decorrere dal 2005, la somma di 575,22 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto e criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi in campo internazionale.

3-ter. È stanziata a decorrere dal 1° gennaio 2004 la somma di 100 milioni di euro e, a decorrere dal 2005, di 180 milioni di euro, per l'adeguamento ordinamentale delle carriere delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, tenuto conto dei riordinamenti conseguiti dal personale delle Forze armate e del pubblico impiego, non-

chè dal personale di cui alla legge 28 luglio 1999, n. 266 secondo i criteri e principi direttivi previsti dalla legge».

10.31

BOSCETTO, IZZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È inoltre stanziata a decorrere dal 1° gennaio 2005 la somma di 100 milioni di euro e di 200 milioni di euro per l'anno 2006 per l'adeguamento ordinamentale delle carriere delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 tenuto conto dei riordinamenti conseguiti dal personale delle Forze armate e del pubblico impiego nonché dal personale di cui alla legge 28 luglio 1999, n. 266 secondo i criteri e principi direttivi previsti dalla legge».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 100.000;
2006: - 200.000.

10.32

BOSCETTO, IZZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2004, la somma di 300 milioni di euro e, a decorrere dal 2005, la somma di 575,22 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto della criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 300.000;
2005: - 575.220;
2006: - 575.220.

10.33

CHIUSOLI, VITALI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «del medesimo decreto legislativo» aggiungere le seguenti: «e del concorso dello Stato, pari all'1 per cento del maggior costo del contratto».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 122.000;
2005: - 122.000;
2006: - 122.000.

10.34

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 4, primo capoverso, dopo le parole: «medesimo decreto legislativo» aggiungere le seguenti: «e del concorso dello Stato pari allo 0,90 per cento del maggior costo del contratto».

10.35

MODICA, ACCIARINI, GASBARRI

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, ai nuovi e maggiori oneri, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2004, 2005 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo dei tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento».

10.36

VITALI, GUERZONI, CADDEO

Al comma 4, sopprimere le parole da: «attenendosi, quale tetto massimo» fino a: «comma 1».

10.37

GRILLOTTI, DEMASI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «attenendosi» fino a: «amministrazione dello Stato di cui al comma 1».

10.38

MODICA, ACCIARINI, GASBARRI

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni.».

Conseguentemente, ai nuovi e maggiori oneri, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2004, 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

10.39

D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO Vittoria, PAGLIARULO

Al comma 4, sopprimere le parole: «quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

10.40

BRUNALE, VITALI, CADDEO

Alla fine del comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «Gli oneri contrattuali superiori, per il biennio 2002-2003, alla differenza fra l'inflazione reale e l'inflazione programmata, stimati convenzionalmente in 300

milioni di euro, a partire dall'anno 2004 sono a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 50.000;
2005: - 50.000;
2006: - 50.000.

10.41

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché all'adeguamento al tasso reale dell'inflazione aumentato dell'1,5 per cento».

Conseguentemente, le compensazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,066 per cento delle somme trasferite a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

10.42

SALERNO, DEMASI

Al comma 5, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289», aggiungere le seguenti: «Nonché ai fini della determinazione, per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario mediante il decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del presente disegno di legge».

10.43

VITALI, GASBARRI

Al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405».

10.44

Izzo

Al comma 5, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405».

10.45

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 5, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289», sono aggiunte le seguenti: «nonché ai fini della determinazione, per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario mediante il decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del presente disegno di legge».

10.46

CASTAGNETTI

Al comma 5, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289», sono aggiunte le seguenti: «nonché ai fini della determinazione, per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario mediante il decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del presente disegno di legge».

10.47

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per il patto di stabilità interno non considerare, ai fini del disavanzo finanziario le spese eccezionali, con particolare riferimento alle maggiori spese per il potenziamento dei servizi agli anziani e all'infanzia».

10.48

TATÒ, DEMASI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I professori delle facoltà di medicina e chirurgia, per i quali l'articolo 15-*nonies*, comma 2, del decreto legislativo n.229 del 1999 prevede la cessazione dello svolgimento delle ordinarie attività assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, mantengono la suddetta funzione dell'insegnamento unitamente a quella di assistenza e di ricerca, nonché a quella di direzione, fino alla messa in quiescenza».

10.49

TATÒ, DEMASI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", sono reintrodotti tra i livelli essenziali di assistenza le seguenti prestazioni: trazione vertebrale.

Tali prestazioni devono intendersi ricomprese tra quelle di cui all'allegato 2B concernente la "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 2.000;
2005: - 4.000;
2006: - 4.000.

10.50

TATÒ, DEMASI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", sono reintrodotti tra i livelli essenziali di assistenza le seguenti prestazioni: diatermia a microonde.

Tali prestazioni devono intendersi ricomprese tra quelle di cui all'allegato 2B concernente la "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 2.000;

2005: - 4.000;

2006: - 4.000.

10.51

TATÒ, DEMASI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", sono reintrodotti tra i livelli essenziali di assistenza le seguenti prestazioni: diatermia a microonde, trazione vertebrale, ionoforesi.

Tali prestazioni devono intendersi ricomprese tra quelle di cui all'allegato 2B concernente la "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 20.000;

2005: - 20.000;

2006: - 20.000.

10.52

TATÒ, DEMASI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", sono reintrodotti tra i livelli essenziali di assistenza le seguenti prestazioni: ionoforesi. Tali prestazioni devono intendersi ricomprese tra quelle di cui all'allegato 2B concernente la "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 10.000;
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.

10.53

BASILE, OGNIBENE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 27 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpreta nel senso che agli assegnatari di alloggi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, spetta in ogni caso il diritto di riscatto per l'acquisto degli stessi con determinazione del prezzo di cessione pari al 50 per cento del costo di costruzione, ancorché non espressamente indicato nell'originario atto di assegnazione».

10.54

VITALI, PIZZINATO

Al comma 6, le parole: «e di 550 milioni di euro per l'anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005» sono sostituite con le seguenti: «e di 580 milioni di euro per l'anno 2004 e di 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 30.000;
2005: - 15.000;
2006: - 15.000.

10.55

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 6, sostituire le parole: «550» e: «275» con le altre: «1.000» e: «600».

Conseguentemente le compensazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.067 per cento delle somme trasferite a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

10.56

MANFREDI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis Le indennità corrisposte al fine di incentivare la mobilità territoriale dei dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nelle sole ipotesi di interventi di riorganizzazione concordate con le organizzazioni sindacali nazionali di categoria, finalizzati a riequilibrare la distribuzione del personale sul territorio o a sanare situazioni particolari di grave crisi di organici, per il triennio 2004-2006, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare».

10.57

BOLDI, VANZO

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge 28 Agosto 1981, n. 38, convertito, con codificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, anche le voci retributive del personale ospedaliero del servizio sanitario nazionale derivanti da equiparazione a quello medico sono considerate utili ai fini del trattamento di quiescenza. e di fine rapporto.

10.58

BASILE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di presentazione delle dichiarazioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni nell'esercizio della potestà regolamentare loro conferita dall'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 possono prevedere l'abolizione dell'obbligo di dichiarazione di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per le modificazioni rilevanti ai fini dell'ICI dipendenti da atti rogati o autenticati dal 1° gennaio 2004, registrati con le procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, ovvero dipendenti da atti o denunce in genere, comunque sottoposti a registrazione o inoltrati all'Amministrazione finanziaria con procedure telematiche o su rapporto informatico a far data dal 1° gennaio 2004».

10.59

MAGNALBÒ, DEMASI

Dopo il comma aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini di quanto disposto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni nell'ambito dell'apposito comparto articolato in due distinte aree di contrattazione, rispettivamente per il personale docente e non docente dei Conservatori di musica e delle Accademie, gli oneri aggiuntivi posti a carico del bilancio statale derivanti dal rinnovo della contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 28.901.683,00 milioni di euro per l'anno 2004.

Alla tabella B, voce del Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004 + 28.901.683,00».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004 - 28.901.683,00».

10.60

NANIA, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente::

«6-bis. E' costituito un fondo di gestione autonomo per i Quadri con accordi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dalle organizzazioni Sindacali Nazionali rappresentative della categoria dei Quadri, membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)».

10.0.1

CURTO

Dopo l'articolo 10, inserire il presente:

«Art. 10-bis.

a) all'articolo 2, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per gli spedizionieri iscritti alla data del 31 dicembre 1997, all'albo professionale istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, nonché al soppresso Fondo, è consentito di cumulare, ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti dalla tabella C allegata alla legge 2 dicembre 1997, n. 449, per conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso il Fondo e l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti.

1-ter. La pensione di cui al comma 1-bis, liquidata secondo le decorrenze previste dall'articolo 59, comma 8, della citata legge n.449 del 1997, è costituita da due quote, ognuna delle quali calcolata secondo le norme vigenti presso le forme pensionistiche indicate al predetto comma 1-bis. Al maturare del diritto alla pensione di anzianità matura anche il diritto all'indennità di buonuscita prevista dal soppresso fondo»;

b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «, della quota di pensione di cui all'articolo 2, comma 1-ter, calcolata secondo le norme vigenti presso il Fondo»;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2, commi 1 e 2, della presente legge»;

d) all'articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti per l'INPS dall'attuazione dell'articolo 2 commi 1-bis e 1-ter, pari ad euro 6.711.000 per l'anno 2004, Euro 6.756.000 per l'anno 2005, Euro 6.449.000 per l'anno 2006, Euro 6.155.000 per l'anno 2007, Euro 5.504.000 per l'anno 2008 Euro

5.041.000 per l'anno 2009 Euro 4.718.000 per l'anno 2010, Euro 4.395.000 per l'anno 2011 ed Euro 3.893.000 per l'anno 2012. da rimborsare da parte dello Stato sulla base di apposita rendicontazione, si provvede a carico....».

10.0.2

VANZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente.

«Art. 10-bis.

Risorse per le aree depresse generate dalla perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti

1. Le retribuzione dei pubblici dipendenti sono commisurate anche al costo medio della vita nelle Province in cui svolgono la loro attività lavorativa.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Istat elabora e fornisce al Ministero del Tesoro l'indice del costo medio della vita su base nazionale con la relativa suddivisione su base provinciale.

3. La perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti per tener conto del costo medio della vita è calcolata il primo di gennaio di ogni anno con le seguenti modalità:

a) nessun aumento e nessuna diminuzione della retribuzione viene calcolato per quei pubblici dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nelle province il cui costo medio della vita è pari a quello nazionale;

b) vengono adeguati proporzionalmente in aumento le retribuzioni dei pubblici dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nelle province il cui indice del costo medio della vita è superiore all'indice medio nazionale;

c) vengono adeguati proporzionalmente in diminuzione le retribuzioni dei pubblici dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa nelle province il cui indice del costo medio della vita è inferiore all'indice medio nazionale.

4. Se dalla data di entrata in vigore della presente norma risulta un costo complessivo nel pubblico impiego superiore a quello che risulta dalle norme in vigore prima della sua attuazione, tutte le retribuzioni sono proporzionalmente diminuite in modo che non vi siano costi aggiuntivi per lo Stato.

5. Se dalla data di entrata in vigore della presente norma risulta un costo complessivo nel pubblico impiego inferiore a quello che risulta dalle norme in vigore prima della sua attuazione, il risparmio viene utilizzato

per finanziare la quota nazionale dei piani comunitari di sostegno nelle aree depresse».

10.0.3

PERUZZOTTI, VANZO

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Razionalizzazione delle spese)

1. Per il proseguimento degli obiettivi di finanzia pubblica, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 4 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria».

10.0.4

PERUZZOTTI, VANZO

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2004».

Conseguentemente dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Razionalizzazione delle spese)

1. Per il proseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti le spese classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del 3 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni

contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria».

10.0.5

MAGNALBÒ, DEMASI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Vicedirigenza)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, introdotto dal comma 3, dell'articolo 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145, il Ministro dell'economia e delle Finanze con proprio decreto entro il 31 gennaio 2004 procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcol etilico, di cui all'articolo 32, del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione dei consumi approvato con decreto legislativo 504/95, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 30.000.000 di euro a decorrere dal 2004».

10.0.6

TOMASSINI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Personale Sanitario a rapporto convenzionale)

1. L'uniformità del trattamento giuridico ed economico del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita dalla adozione di convenzioni esattamente conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con ricorso al procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui al comma 27 dell'art. 52 della legge 27 dicembre 2002, n.289.

2. L'Accordo nazionale di cui al comma 1 è reso esecutivo con intesa nella conferenza Stato Regioni, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281».

10.0.7 (testo 2)

TOMASSINI, NOCCO

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

Il testo del comma 8 all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è sostituito dal seguente:

"8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. Il rapporto di lavoro è automaticamente rinnovato, se la regione non adotta, almeno tre mesi prima della scadenza, un provvedimento motivato di risoluzione del rapporto per giusta causa. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario».

10.0.7

TOMASSINI

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

Il testo del comma 8 all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è sostituito dal seguente:

"8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. Il rapporto di lavoro è automaticamente rinnovato, se la regione non adotta, almeno tre mesi prima della scadenza, un provvedimento motivato di risoluzione del rapporto per giusta causa. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è disciplinato dalle disposizioni dettate dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa, salvo accordi con la regione di migliore favore».

10.0.8

VITALI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano previsto del comma 27 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con intesa nella Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Sono abrogate le norme di contrasto o incompatibili con il presente articolo di legge».

10.0.9

VITALI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. La presente legge prevede le risorse necessarie per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 14 ottobre 1999, n. 369. A tal fine il contratto di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 369 per i medici specializzandi si intende quale contratto di formazione specialistica».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 30.000;

2005: - 30.000;

2006: - 30.000.

10.0.10

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, D'ANDREA, MARINO, SOLIANI, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, SODANO, MALABARBA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rimborso degli incrementi stipendiali del personale delle università)

1. A decorrere dal 2003 le spese annue sostenute dalle università per la corresponsione al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dei miglioramenti economici conseguenti all'applicazione di norme di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro sono loro rimborsate mediante apposita integrazione del fondo di finanziamento ordinario dell'anno successivo.

2. Il rimborso è disposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in misura pari alle spese effettivamente sostenute da ciascuna università nell'anno precedente, ovvero in misura pari ad una percentuale di tali spese determinata annualmente dalla legge finanziaria in misura comunque non inferiore all'ottanta per cento.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio decreto i criteri per il calcolo degli oneri sostenuti dalle università per i miglioramenti economici di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui in una università risultasse superato il limite percentuale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le spese annue effettivamente sostenute dall'università per i miglioramenti economici sono figurativamente ridotte di una quota percentuale pari al superamento del suddetto limite.

5. Per il 2003 la percentuale di cui al comma 2 è fissata al novanta per cento.

Conseguentemente, Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti valutazioni:

2004: – 90.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

10.0.11 (testo 2)

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, D'ANDREA, MARINO, SOLIANI, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, SODANO, MALABARBA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Copertura degli incrementi stipendiali del personale delle università)

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria relativa agli incrementi di retribuzione determinati per legge o per contratto del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo delle università, a decorrere dall'esercizio finanziario 2004 il fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato rispetto all'anno precedente in misura percentuale pari all'incremento del prodotto interno lordo a valori nominali, come previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento nell'anno precedente».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 262.000;

2005: – 286.000;

2006: – 286.000.

10.0.11

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, D'ANDREA, MARINO, SOLIANI, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, SODANO, MALABARBA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Copertura degli incrementi stipendiali del personale delle università)

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria relativa agli incrementi di retribuzione determinati per legge o per contratto del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo delle università, a decorrere dall'eser-

cizio finanziario 2005 il fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato rispetto all'anno precedente in misura percentuale pari all'incremento del prodotto interno lordo a valori nominali, come previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria presentato al Parlamento nell'anno precedente».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 — Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle Entrate – cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2004: – ;
2005: – 262.000;
2006: – 286.000.

10.0.12

TOMASSINI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

Il testo del comma 12 all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è sostituito dal seguente:

"12. Per i direttori generali e per coloro che, al di fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, è versata integralmente dall'Unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza. Nel caso in cui l'onere economico di tale contribuzione sia – in relazione al regime previdenziale e assistenziale cui il direttore è iscritto – inferiore rispetto al costo complessivo di cui al comma 11 per la contribuzione previdenziale e assistenziale dei lavoratori dipendenti, l'importo economico differenziale viene erogato al direttore quale indennità mensile esente da oneri fiscali e previdenziali. Questa disposizione ha natura interpretativa».

10.0.13

Izzo

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a*) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b*) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;
- c*) euro 5.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91 ma non euro 180.959,91;
- d*) euro 2.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91 ma non euro 180.059,91"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero della salute:

2004: - 30.000.

Ministero della difesa:

2005: - 130.000.

2006: - 130.000.

Alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

Art. 11.**11.7**

TOFANI, DEMASI

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e le assunzioni relative a tutti i concorsi espletati alla data del 31 dicembre 2002».

11.8

RONCONI, CICCANTI

Al comma 1, dopo le parole: «Per l'anno 2004 alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette» aggiungere le seguenti: «e le assunzioni relative a tutti i vincitori di concorsi espletati alla data del 31 dicembre 2002».

11.10

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le province e le regioni sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 nei limiti stabiliti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. ... pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del ... e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.11

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le province e le regioni sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 nei limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.14

CICCANTI

Al comma 2, primo periodo, le parole: «le Università, gli enti di ricerca» sono soppresse.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le Università, gli Enti pubblici di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e l'Agenzia spaziale italiana, possono essere autorizzati con le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, ad assumere personale a tempo indeterminato nell'ambito dei piani approvati dalle Amministrazioni competenti. I relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci».

11.17

VALDITARA, DEMASI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «gli enti di ricerca»;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli Enti pubblici di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore di prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale italiana possono essere autorizzati, con le procedure di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, ad assumere personale indeterminato nell'ambito dei piani triennali approvati dalle amministrazioni competenti. I relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci.»;

c) al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «per il comparto scuola ed il comparto Enti pubblici di ricerca trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.»;

d) al comma 12, sopprimere le parole: «gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e l'ASI».

11.20

IZZO

Al comma 2, in fine, aggiungere i seguenti capoversi:

«Le università di nuova istituzione (anno 1997 e seguenti) possono procedere alla assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di docenti e ricercatori universitari e di personale tecnico ed amministrativo, sia a seguito di nuove procedure concorsuali che di procedure concorsuali già espletate o in base di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tali assunzioni potranno essere effettuate con quota parte, a ciò specificatamente destinata, del fondo appositamente costituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con le effettive disponibilità di bilancio degli atenei interessati, e in ogni caso, non saranno soggette alle procedure di cui al successivo comma 3, ferme restando, in ogni caso, le priorità in esso previste».

11.23

IZZO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le università possono procedere alla assunzione di professori ordinari, associati e ricercatori del personale già in servizio, risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa a seguito di concorsi già banditi, le cui procedure concorsuali siano state già espletate o in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.24

VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU, DEMASI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso sono consentite assunzioni di personale ricercatore a tempo indeterminato

alle Università che nel 2003 hanno un rapporto tra le spese fisse obbligatorie per il personale di ruolo e il fondo di finanziamento ordinario non superiore ai limiti di legge; le nuove assunzioni devono restare entro il limite previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997. Le eventuali maggiori spese sono poste a carico dei bilanci universitari al netto dei trasferimenti dal bilancio dello Stato».

11.25

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

«Le università di nuova istituzione (anno 1997 e seguenti) possono procedere alla assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di docenti e ricercatori universitari e di personale tecnico ed amministrativo, sia a seguito di nuove procedure concorsuali che di procedure concorsuali già espletate o in fase di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tali assunzioni potranno essere effettuate con quota parte, a ciò specificatamente destinata, del fondo appositamente costituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con le effettive disponibilità di bilancio degli atenei interessati, e in ogni caso non saranno soggette alle procedure di cui al successivo comma 3, ferme restando, in ogni caso, le priorità in esso previste».

11.29

BETTAMIO

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, le Università sono autorizzate a disporre, con oneri a carico dei loro bilanci, le assunzioni di docenti e ricercatori le cui procedure concorsuali si siano concluse entro il 31 dicembre 2003, fermo restando il rispetto del limite del 90 per cento del Fondo di funzionamento ordinario, di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997».

11.30

BONAVITA, GIARETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Università sono comunque autorizzate a disporre, con oneri a carico dei loro bilanci, le assunzioni dei docenti e dei ricercatori le cui procedure concorsuali si sono concluse entro il 31 dicembre 2002, a condizione che ciò assicuri il rispetto del limite del 90 per cento del Fondo di funzionamento ordinario di cui all'articolo 54, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

11.31

ZAVOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, le Università sono autorizzate a disporre, con oneri a carico dei loro bilanci, le assunzioni di docenti e ricercatori le cui procedure consensuali si siano concluse entro il 31 dicembre 2003, fermo restando il rispetto del limite del 90% del Fondo di funzionamento ordinario di cui all'articolo 51, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

11.32

VITALI, BIANCONI, CADDEO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, le Università sono autorizzate a disporre, con oneri a carico dei loro bilanci, le assunzioni di docenti e ricercatori le cui procedure concorsuali si siano concluse entro il 31 dicembre, fermo restando il rispetto del limite del 90% del Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

11.35

CICCANTI

Al comma 2 primo periodo le parole: «Enti di ricerca» sono soppresse.

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli Enti pubblici di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e l'Agenzia spaziale italiana, possono essere autorizzati con le procedure di cui all'articolo 39. comma 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, ad assumere personale a tempo indeterminato nell'ambito dei piani approvati dalle Amministrazioni competenti. I relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci».

11.45

DEL PENNINO

Al comma 3 sopprimere le parole: «dei vincitori di concorso per ricercatore universitario» ed aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 non si applicano ai vincitori di concorso per ricercatore universitario, a condizione che l'onere relativo alla loro assunzione gravi esclusivamente sui bilanci delle università».

11.55

CICCANTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Salve le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, le Università possono procedere ad assunzioni dei vincitori di procedure di valutazione comparativa per ricercatori e professori conclusesi entro il 31 dicembre 2003, nel limite del 50 per cento delle complessive cessazioni dal servizio verificatesi per qualsiasi causa nel corso degli anni 2002-2003, e nel rispetto delle priorità derivanti dalla data di conclusione della procedura».

11.64

GABURRO

Al comma 4 dopo le parole: «comparto scuola» aggiungere le seguenti: «alle Università per quanto attiene l'assunzione dei vincitori di concorso per ricercatore e agli enti di ricerca di cui all'articolo 4, comma 2 della presente legge, per quanto attiene l'assunzione di personale dei tre livelli professionali di ricercatore e tecnologo degli enti pubblici di ricerca».

11.65

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, D'ANDREA, MARINO, SOLIANI, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, SODANO, MALABARBA

Al comma 4, aggiungere alla fine al primo periodo le parole: ed ai ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, purchè a carico dei rispettivi bilanci e nel rispetto dei limiti imposti dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e conseguentemente, al comma 3 terzo periodo, sopprimere le parole "dei vincitori di concorso per ricercatore universitario"».

11.67

ACCIARINI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, SOLIANI, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MARINO, SODANO, MALABARBA

Al comma 4, dopo le parole: «nonché al comparto scuola» inserire le seguenti: Nei confronti del personale della scuola docente e Ata, per l'anno 2004 si procede all'assunzione a tempo indeterminato degli aspiranti, aventi diritto, nel rispetto delle norme vigenti e sulla base del 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, nelle scuole di ogni ordine e grado, alla data del 31.12.2003».

11.72

VANZO

Al comma 4, dopo le parole: «nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «e per gli enti previdenziali anche

attività sanitaria volta ad assicurare la piena integrazione con i livelli di tutela dello stesso Servizio sanitario nazionale».

11.78

SALINI

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unità da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il personale di cui al presente comma è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali. È garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, alle unità previsionali di base 3.1.5.15 (cap. 2184) e 3.1.5.2 (cap. 2115) del centro di responsabilità n. 3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nonché, nel limite massimo annuo di spesa di 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, a carico del fondo di cui al comma 2.

11.79

IOANNUCCI

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unità, da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo, garantendo un adeguato

accesso dall'esterno. Il predetto personale è comunque mantenuto in servizio fino alla conclusione delle procedure mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, alle unità previsionali di base 3.1.5.15 (2184) e 3.1.5.2 (cap 2115) del centro di responsabilità n. 3 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nonché, nel limite massimo annuo di spesa di 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, a carico del fondo di cui al comma 2».

11.83

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le amministrazioni regionali, le province e i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità, possono assumere, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità ed alle deroghe di cui al comma 1 del presente articolo, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003».

11.86

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 6, sopprimere le parole dal 1° capoverso sino a: «... rispetto alle entrate sia superiore alla media regionale per fasce demografiche».

11.88

VANZO

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «e per gli enti previdenziali che svolgono anche attività sanitaria volta ad assicurare la piena integrazione con i livelli di tutela a carico dello stesso Servizio sanitario nazionale».

11.89

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «fatta eccezione per il personale» aggiungere le seguenti: «adetto ai servizi ambientali e per il personale dei servizi tecnici comunali adibiti al contrasto dell'abusivismo edilizio, nonché per il personale».

11.90

TOMASSINI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale» aggiungere le seguenti: «nonché per i vincitori di concorsi per le professionalità mediche espletati alla data del 30 settembre 2003».

11.91

SEMERARO, SALZANO, DEMASI, COZZOLINO, SALERNO

Al comma 6 sopprimere il terzo periodo.

11.92

CURTO, PONTONE, DEMASI, MUGNAI, RUVOLO, SEMERARO, FLORIANI, SALERNO, COZZOLINO, SALZANO

Al comma 6 sopprimere il terzo periodo.

11.93

VANZO

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «Per gli enti del Servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «e per gli enti previdenziali che svolgono anche attività sanitaria volta ad assicurare la piena integrazione con i livelli di tutela a carico dello stesso Servizio sanitario nazionale».

11.95

SEMERARO, SALZANO, DEMASI, COZZOLINO, SALERNO

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «esclusivamente» con le altre: in via prioritaria».

11.96

CURTO, PONTONE, SEMERARO, SALZANO, DEMASI, COZZOLINO, SALERNO

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti: «in via prioritaria».

11.100

SALERNO, DEMASI

Al comma 6, apportare, le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e sentita l'Unioncamere»;

b) sopprimere le parole: «nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma»;

c) aggiungere alla fine le seguenti: «Non sono ricompensate in tali limiti le assunzioni effettuate in applicazione del decreto ministeriale del 27 maggio 2003».

11.101

EUFEMI, IERVOLINO

a) Al comma 6, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «e sentita l'Unioncamere».

b) Al comma 6, dopo le parole: «nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma» sono sopresse.

c) Al comma 6, alla fine sono aggiunte le seguenti: «Non sono ricomprese in tali limiti le assunzioni effettuate in applicazione del decreto ministeriale del 27 maggio 2003».

11.103

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1 e in deroga al comma 6, le Regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in legge n. 365 del 2000 e delle ordinanze del Ministero dell'interno 3090 del 18 ottobre 2000 e 3110 del 1° marzo 2001 e s.m.i. tramite procedure selettive, possono, utilizzando propri fondi economici, procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale».

11.104

Nocco

Al comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 6, possono procedere ad assunzioni relative a figure professionali non fungibili, la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Tali assunzioni sono finalizzate ad assicurare l'esercizio delle funzioni essenziali. Qualora, nel triennio 2001-2003, a seguito del blocco delle assunzioni tali enti abbiano avuto una riduzione del personale in servizio superiore al 30 per cento della dotazione organica complessiva, così come rideterminata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 2003, n. 239, possono procedere ad assunzioni nel limite del 5 per cento, con arrotondamento all'unità, delle cessazioni verificatosi nel triennio».

11.105

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano ai comuni. I comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità, possono assumere, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità ed alle deroghe di cui al comma 1 del presente articolo, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 3003».

11.107

VITALI, FASSONE, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, al fine di consentire di fronteggiare le medesime molteplici situazioni di emergenza in atto sull'intero territorio nazionale che abbiano fatto oggetto di provvedimenti legislativi o per le quali sia stato dichiarato, e sia tuttora vigente, lo stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le regioni, le province autonome e l'Agenzia interregionale per il Fiume Po (AIPO) che, alla data di entrata in vigore della presente legge, per esigenze connesse con le attività di protezione civile e di messa in sicurezza del territorio, si avvalgono di personale tecnico e amministrativo reperito, tramite procedure selettive, con oneri a carico di stanziamenti straordinari contenuti in ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per le quali sia ancora vigente lo stato di emergenza, o dei propri bilanci, possono procedere alla trasformazione dei predetti rapporti di lavoro in rapporti a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno del personale, ovvero adeguando, se necessario, le proprie dotazioni organiche, senza oneri per lo Stato e a carico delle disponibilità dei rispettivi bilanci».

11.108

PICCIONI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, al fine di consentire di fronteggiare le medesime molteplici situazioni di emergenza in atto sull'intero territorio nazionale che abbiano fatto oggetto di provvedimenti legislativi o per le quali sia stato dichiarato, e sia tuttora vigente, lo stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le regioni, le province autonome e l'Agenzia interregionale per il Fiume Po (AIPO) che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per esigenze connesse con le attività di protezione civile e di messa in sicurezza del territorio, si avvalgono di personale tecnico e amministrativo reperito, tramite procedure selettive, con oneri a carico di stanziamenti straordinari contenuti in ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per le quali sia ancora vigente lo stato di emergenza, o dei propri bilanci, possono procedere alla trasformazione dei predetti rapporti di lavoro in rapporti a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno del personale, senza oneri per lo Stato e a carico delle disponibilità dei rispettivi bilanci».

11.109

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È consentito all'Agenzia interregionale per il fiume Po indire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di comparto tecnico ed amministrativo per una percentuale non superiore al 10 per cento del contingente trasferito dallo Stato, per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, articolo 92, ove procedure di mobilità effettuate nel 2003 siano risultate inefficaci ai fini della copertura dei posti corrispondenti al predetto 10 per cento. All'interno di detta percentuale possono essere altresì ricompresi funzionari, tecnici, ingegneri e geologi, risultati idonei al concorso pubblico indetto dal Ministero dei lavori pubblici per il magistrato per il Po, le cui graduatorie sono indicate nei decreti ministeriali n. 3763 del 9 novembre 2001 e n. 2700 del 27 settembre 2001».

11.124

CICCANTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'Agenzia interregionale per il fiume Po è autorizzata ad indire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di comparto tecnico ed amministrativo per una percentuale non superiore al 10 per cento del contingente trasferito dallo Stato, per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove procedure di mobilità effettuate nel 2003 siano risultate inefficaci ai fini della copertura dei posti corrispondenti al predetto 10 per cento. All'interno di detta percentuale possono essere altresì ricompresi funzionari tecnici, ingegneri e geologi, risultati idonei al concorso pubblico indetto dal Ministero dei lavori pubblici per il magistrato per il Po, le cui graduatorie sono pubblicate nei decreti ministeriali n. 3763 del 9 novembre 2001 e n. 2700 del 27 settembre 2001».

11.125

PICCIONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'Agenzia interregionale per il fiume Po è autorizzata ad indire concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale di comparto tecnico ed amministrativo per una percentuale non superiore al 10 per cento del contingente trasferito dallo Stato, per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove procedure di mobilità effettuate nel 2003 siano risultate inefficaci ai fini della copertura dei posti corrispondenti al predetto 10 per cento. All'interno di detta percentuale possono essere altresì ricompresi funzionari tecnici ingegneri e geologi, risultati idonei al concorso pubblico indetto dal Ministero dei lavori pubblici per il magistrato per il Po, le cui graduatorie sono pubblicate nei decreti ministeriali n. 3763 del 9 novembre 2001 e n. 2700 del 27 settembre 2001».

11.128

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 9, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che nei propri fabbisogni finanziari abbiano previsto

le risorse necessarie alla trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato».

11.129

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione lavoro nelle autonomie locali, terminati negli anni 2002 e 2003 e temporaneamente sospesi o prorogati al 1° gennaio 2004, potranno avvenire in tale data in deroga alle limitazioni ed alle modalità previste nel presente articolo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato».

11.136

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 11, sopprimere le parole da: «fatta eccezione per le province» fino a: «n. 289».

Conseguentemente è soppresso l'articolo 43 dell'A.S. 2512, a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

11.137

GRILLOTTI, DEMASI

Al comma 11, dopo le parole: «articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,» aggiungere le seguenti parole: «fatte salve le assunzioni a tempo determinato ed in particolare le sostituzioni di personale assente nei limiti stabiliti dallo stesso comune».

11.140

CASTAGNETTI

Al comma 11 dell'articolo 11 alla fine del quarto periodo, sono aggiunte le parole: «e delle Camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura che si trovino nelle condizioni di equilibrio economico-finanziario individuate con il decreto di cui al comma 6».

11.141

SALERNO

Al comma 11, alla fine del quarto periodo, aggiungere le parole: «e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che si trovino nelle condizioni di equilibrio economico-finanziario individuate con il decreto di cui al comma 6».

11.142

EUFEMI, IERVOLINO

Al comma 11 alla fine del quarto periodo, sono aggiunte le parole: «e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che si trovino nelle condizioni di equilibrio economico-finanziario individuate con il decreto di cui ai comma 6».

11.143

CICCANTI

Al comma 11, è sostituito dal seguente: «Per il comparto scuola e il comparto Enti pubblici di ricerca trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore».

11.144

GRILLOTTI, DEMASI

Al comma 11 aggiungere in fine le seguenti parole: «e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo presso la competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri».

11.149

GRILLOTTI, DEMASI

Al comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Le limitazioni di cui al comma 11 non valgono altresì per le assunzioni di personale delle polizie municipali e dei servizi della prima infanzia e di assistenza agli anziani, nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni».

11.150

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Al comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Le limitazioni di cui al comma 11 non valgono altresì per le assunzioni di personale delle polizie municipali e dei servizi della prima infanzia e di assistenza agli anziani, nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni».

11.151

MAFFIOLI

Al comma 12, al 5° rigo, dopo la parola: «scientifico» inserire le parole: «gli Istituti zooprofilattici sperimentali».

Al termine del comma aggiungere il seguente periodo: «I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per l'attuazione delle finalità indicate nella legge n. 3 del 19 gennaio 2001 possono essere prorogati fino al termine dell'emergenza e del relativo finanziamento.».

11.153

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN, FRAU

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. I dipendenti con contratto a tempo determinato dell'ente di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322, assunti tramite selezione pubblica e in conformità col decreto legislativo 368 del

2001, che alla data del 31/12/03 abbiano maturato almeno 24 mesi di anzianità di servizio nell'ultimo triennio vengono inseriti in ruolo, secondo le modalità selettive che stabilirà il dipartimento della funzione pubblica e compatibilmente con la disponibilità finanziaria per l'anno in corso, nelle qualifiche e nel profilo per il quale hanno prestato o prestano servizio».

11.154

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN, FRAU

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-ter. I rapporti in essere del personale a tempo determinato dal 1° settembre 2003 al 31 dicembre 2003 dell'ente di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 sono confermati almeno fino al 31 dicembre 2004».

11.164

CICCANTI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per sopperire e alle esigenze di organico degli uffici provinciali della Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri, può avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative contrattuali in materia di mobilità e, comunque nel limite complessivo di 300 unità, di personale dipendente da enti pubblici. Alla definizione del trasferimento del predetto personale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta degli enti interessati, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle organizzazioni sindacali. Alla spesa occorrente alla formazione professionale specifica del predetto personale in ingresso si provvede con uno stanziamento pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2004».

11.170

Novi, Izzo

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, il personale delle Poste italiane S.p.A., in posizione di comando o in qualunque altra posizione che presta servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è inquadrato nei ruoli organici di detto Ministero previo espletamento di concorso pubblico riservato per titoli e colloquio, da svolgersi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di riqualificazione in atto del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previste dai vigenti contratti nazionali collettivi di lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e al conseguente aumento di organico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si provvede nel limite massimo di spesa di 1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «70 milioni» con le seguenti: «71,75 milioni».

Conseguentemente, in Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 1.750;
2005: - 1.750;
2006: - 1.750.

11.171

Izzo, Nocco

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, il personale delle Poste italiane S.p.A., in posizione di comando o in qualunque altra posizione che presta servizio presso gli uffici della Giustizia amministrativa, è inquadrato nei ruoli organici di detti uffici previo espletamento di concorso pubblico riservato per titoli e colloquio, da svolgersi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di riqualificazione in atto del personale gli uffici della Giustizia amministrativa, previste dai vigenti contratti nazionali collettivi di lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e al conseguente aumento di organico degli uffici della Giustizia amministrativa, si provvede nel limite massimo di spesa di 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «70 milioni» con le seguenti: «71 milioni».

Conseguentemente, in Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 1.000;

2005: - 1.000;

2006: - 1.000.

11.172

Izzo. Nocco

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. «Ai comandi del personale dell'Istituto poligrafico e zecca dello stato presso le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, prorogati sino al 31 dicembre 2003 in forza dell'articolo 22, comma 19, della legge 448/2001, si applicano le disposizioni in materia di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Comunque, gli stessi si intendono prorogati sino al 31 dicembre 2004 qualora le relative procedure di mobilità non saranno perfezionate e ultimate entro il 31 dicembre 2003.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «70 milioni» con le seguenti: «71,5 milioni».

Conseguentemente, in Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: - 1.500;

2005: - 1.500;

2006: - 1.500.

11.175

BASILE

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«Anche in deroga al divieto di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2004, il personale della SICILFOR (Sicilia Forestale s.r.l. in liquidazione), in servizio già alla data del 15 aprile 1993, può essere assegnato a pubbliche amministrazioni, con le procedure previste dall'articolo 10, comma 3, della decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, alla stregua del personale delle altre società forestali del gruppo FINAM».

11.180

Izzo

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. I funzionari della carriera direttiva del Ministero dell'economia e delle finanze, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ininterrottamente svolto per almeno un triennio, con formale incarico, reggente di uffici di livello dirigenziale, sono nominati dirigenti con effetto giuridico ed economico dalla data dell'incarico».

11.190

NANIA

Al comma 6, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente:

«In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere disposte assunzioni del personale medico dei dipartimenti ospedalieri di emergenza (Pronto Soccorsi)».

11.0.4 (testo2)

MANZIONE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a settemila euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiore al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l'inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.

4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo è corrisposto nel triennio 2004-2006, secondo

le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3, attraverso rate annuali di pari importo. La restante parte degli importi è corrisposta, a decorrere dall'anno 2007, nella forma di crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d'imposta successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 93 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministro. A decorrere dal 2007, si provvede con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004: - 93.000;
2005: - 93.000;
2006: - 93.000.

11.0.4

MANZIONE

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a settemila euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 e subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiore al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l'inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.

4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i redditi riconosciuti ai sensi del presente articolo e corrisposto nel triennio 2004-2006, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3, attraverso rate annuali di pari importo. La restante parte degli importi e corrisposta, a decorrere dall'anno 2007, nella forma di crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d'imposta successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 93 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministro. A decorrere dal 2007, si provvede con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *b*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: - 93.000;
2005: - 93.000;
2006: - 93.000.

11.112

COLETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina ad assessore, per tutto il periodo di durata della stessa. Il consiglio viene convocato entro quindici giorni dall'atto di accettazione della nomina per procedere alla sua temporanea sostituzione e affidare la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della medesima lista primo dei non eletti. Il consigliere supplente ha tutti i diritti e i doveri dei consiglieri secondo la normativa vigente. La supplenza ha termine con la cessazione della carica sia per dimissioni volontarie sia per la revoca da parte del sindaco". Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai consiglieri provinciali o comunali già nominati assessori e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

b) Al comma 2 dell'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, dopo le parole: "il numero massimo degli stessi" le seguenti: "nonché i criteri, i requisiti specifici ed i limiti per la nomina degli stessi"».

c) Al comma 7 dell'articolo 69 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, dopo le parole: "o su istanza di qualsiasi elettore" le

seguenti: ", anche per quanto concerne la dichiarazione di decadenza dalla carica di assessore comunale o provinciale".

d) Al comma 1 dell'articolo 70 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, dopo le parole: "consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale" le seguenti: ", assessore comunale o provinciale,"».

11.114

IERVOLINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 21, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere le seguenti parole: "mentre la parte restante non deve essere inferiore a 300.000"».

N.B. – La modifica della norma citata è una misura di contenimento e di razionalizzazione della spesa al fine di evitare la proliferazione di provvedimenti legislativi anche ad iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, comma 1, della Costituzione.

11.77

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In attuazione della legge 368/99 per la materia attinente l'attivazione dei contratti di formazione dei medici specializzandi è prevista per ciascuna delle annualità 2003, 2004, 2005 una quota pari a 100 milioni di euro quali risorse aggiuntive al Sn di parte corrente.

Conseguentemente la tab. A del Ministero dell'economia è così modificata:

2004: – 100.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.

11.174

THALER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN,
PEDRINI, GIARETTA

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle
Regioni a statuto speciale e alle Province di Trento e di Bolzano.»

Art. 12.**12.2**

BASILE, FABBRI

Sopprimere il comma 1.

12.3

PEDRIZZI, BEVILACQUA, SALERNO, DEMASI

Sopprimere il comma 1.

12.4

SALERNO

Sopprimere il comma 1.

12.8

BASILE, FABBRI

Sopprimere il comma 3.

12.11

PEDRIZZI, DEMASI

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «La presente disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2004».

12.12

MAGNALBÒ, DEMASI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I benefici normativi ed economici di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193, sono riconosciuti con efficacia ex nunc al personale civile del Ministero della difesa che per l'assunzione in servizio ha sostenuto tre prove scritte d'esame».

12.13

FASSONE, GASBARRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 febbraio 2000 n. 37 sopprimere le parole da: "in misura eguale" sino alla fine».

12.14

BONFIETTI, BRUNALE, VITALI, TURCI, PIZZINATO

Nel comma 4, le parole: «all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono sostituite dalle parole: «all'articolo 117, comma secondo, lettera g della Costituzione».

12.19

RONCONI, CICCANTI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, dell'Ordinanza 18 settembre 1995, n. 241 4/FPC e degli articoli 23-quarter e 14 comma 14 della legge 30 marzo

1998, n. 61, e successive modificazioni, dagli entl locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990 sono trasformati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, da rapporti a tempo determinato a rapporti a tempo indeterminato.

4-ter. Il personale tecnico di cui al primo comma, conseguiti, gli obiettiivi b), e) e i-bis) di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, successive modificazioni, è utilizzato, nel rispetto delle rispettive competenze professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonchè di comuni con particolari carenze di organico, per le esigenze connesse alle attività svolte dalle stesse e, a domanda degli stessi, negli uffici del Genio civile e nelle Sovrintendenze ai beni culturali».

12.20

CICCANTI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis «il personale militare posto in congedo anticipato per motivi dipendenti da causa di servizio, ai soli fini onorifici, assume il grado, nell'ambito delle rispettive armi e categorie, del personale di grado più elevato, di pari o inferiore anzianità, ancora in servizio o posto in congedo per limiti di età.

I Centri pensionistici, in accordo con le competenti Direzioni Generali provvederanno alla ricostruzione delle carriere e a dare comunicazione agli interessati entro il 31 marzo 2004».

12.22

MAGNALBÒ, DEMASI

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis. «I termini di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, al fine di garantire il diritto al trasferimento degli appartenenti alla carriera dei Funzionari della Polizia di Stato ed ai corrispondenti ruoli del personale tecnico e sanitario che ne facciano istanza in tutte le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di tutti gli altri Enti pubblici, territoriali e non territoriali, sono prorogati, rispettivamente, ai centottanta e novanta giorni successivi all'entrata in vigore delle norme di riordinamento complessivo della dirigenza del personale stesso, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

12.26

ZANOLETTI

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Il personale dipendente delle Camere di commercio, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che alla data del 15 ottobre 1984 risultava inquadrato nella 8^a qualifica, secondo l'ordinamento vigente alla predetta data, è inquadrato, con decorrenza giuridica dal 16 ottobre 1984 e con decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella 8^a qualifica *bis*, di cui al regolamento tipo per il personale delle CCIAA approvato con decreto interministeriale il 12 luglio 1982.

4-ter. Al personale di cui al comma 4-bis si applicano le norme entrate in vigore successivamente alla predetta data del 16 ottobre 1984, aventi ad oggetto la classificazione delle posizioni di carriera.

4-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

12.27

RUVOLO

Dopo comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sopprimere, dalle parole: "in misura" fino alla fine del periodo».

12.29

BASILE, GIRFATTI, BARELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505 è abrogato. Gli effetti decorrono dal 1° gennaio 2004».

12.30

MAGNALBÒ, DEMASI

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti pubblici l'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 si interpreta nel senso che la predetta disposizione normativa si applica sia alla parte fissa che alla componente variabile della retribuzione di posizione».

12.31

TAROLLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti pubblici l'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 si interpreta nel senso che la predetta disposizione normativa si applica sia alla parte fissa che alla componente variabile della retribuzione di posizione».

12.32

FALCIER

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti pubblici l'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 si interpreta nel senso che la predetta disposizione normativa si applica sia alla parte fissa che alla componente variabile della retribuzione di posizione».

12.33

EUFEMI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti pubblici l'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 si interpreta nel senso che la predetta disposizione normativa si applica sia alla parte fissa che alla componente variabile della retribuzione di posizione».

12.34

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione lavoro nelle autonomie locali, terminati negli anni 2002 e 2003 e temporaneamente sospesi o prorogati al 1° gennaio 2004, potranno avvenire in tale data in deroga alle limitazioni ed alle modalità previste nel presente articolo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato».

12.37

IZZO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I funzionari della carriera direttiva del Ministero delle finanze e dell'Agenzia delle entrate, che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno ininterrottamente svolto per almeno un triennio, con formale incarico, reggenze di uffici di livello dirigenziale, sono nominati dirigenti con effetto giuridico ed economico dalla data dell'incarico».

12.38

IZZO

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto il seguente comma:

"6. Per ciascun incarico di livello dirigenziale generale, comunque denominato, nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non economici i singoli ordinamenti degli uffici e dei servizi prevedono e disciplinano la funzione vicaria, da attribuirsi ad un dirigente di seconda fascia in aggiunta alla titolarità di altro ufficio di livello non generale. I contratti collettivi dell'area della dirigenza dei singoli comparti determinano, con onere a carico dei rispettivi fondi, l'ammontare della retribuzione di posizione e di risultato aggiuntiva da corrispondere ai dirigenti cui è attribuita la funzione vicaria non è attribuibile relativamente agli incarichi di livello dirigenziale generale ispettivi, di studio, ricerca e consulenza o agli incarichi, ancorché di livello dirigenziale generale, di direzione di uffici di segreteria, supporto o diretta collaborazione, comunque denominati, degli organi di indirizzo politico-amministrativo"».

12.0.2

CICCANTI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Quanto disposto dall'articolo 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermo restando i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della medesima legge sono concessi alle imprese subentranti che, sulla base di un accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assumono dalle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese assoggettate alle procedure concorsuali previste dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. La medesima disposizione si applica anche con riferimento alle aziende in crisi che abbiano cessato, anche in parte, l'attività, e con riguardo a tutti i lavoratori da esse licenziati ovvero ai lavoratori addetti al ramo di azienda cessato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le aziende subentranti che assumono lavoratori posti in mobilità da aziende che abbiano cessato l'attività nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore della presente disposizione».

12.0.7

BEVILACQUA, DEMASI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Riconoscimento retroattivo del periodo di formazione agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni dal 1983 al 1991)

1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina, dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda dinanzi agli organi giudiziari per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio annua onnicomprensiva di importo pari a settemila euro. Non si dà luogo al pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.

2. Il diritto alla corresponsione della borsa di studio di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle seguenti condizioni:

a) frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, per l'intera durata legale del corso di formazione;

b) impegno di servizio a tempo pieno o ridotto, attestato dal direttore della scuola di specializzazione o da relativa autocertificazione secondo la normativa vigente in materia.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati il termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, le modalità di sottoscrizione e di autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonché l'effettuazione di controlli a campione non inferiore al 10 per cento delle istanze presentate. Lo stesso decreto individua le modalità di riscossione degli importi annualmente dovuti ai sensi del comma 3, prevedendo altresì che l'inoltro delle domande e i pagamenti degli importi possano essere effettuati attraverso le associazioni rappresentative dei soggetti beneficiari. I giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono abbandonati con compensazione delle spese. Ai fini dell'applicazione della presente legge, non valgono le istanze di corresponsione delle borse di studio presentate ai sensi di precedenti disposizioni normative.

4. Il 50 per cento degli importi dovuti per i crediti riconosciuti ai sensi del presente articolo corrisposto nel triennio 2004-2006, secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 3, attraverso rate annuali di pari importo. La restante parte degli importi e corrisposta a decorrere dall'anno 2007, nella forma di crediti d'imposta riconosciuti ai soggetti beneficiari fino a concorrenza del credito residuo, per non oltre cinque periodi d'imposta successivi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2004: - 93.000;

2005: - 93.000;

2006: - 93.000.

12.0.8

MAGNALBÒ, DEMASI

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Disposizioni in materia di dirigenza generale dei Funzionari medici e tecnici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 al dirigente generale medico della Polizia di Stato, che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nella qualifica, è conferita la qualifica di dirigente generale di livello B, permanendo nelle funzioni dirigenziali esercitate.

2. Il conferimento di cui al precedente comma è effettuato in soprannumero rispetto alla dotazione organica prevista dalla tabella 1, allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 per la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e non dà luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente generale medico.

3. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dopo le parole "dirigente generale medico" sono inserite le seguenti: "e tecnico". Conseguentemente, all'articolo 29, comma 4 del medesimo decreto legislativo dopo le parole: "dirigente superiore tecnico" è inserito l'ulteriore alinea con le parole: "dirigente generale tecnico" e la tabella 4, allegata al decreto 334/2000, dopo il riquadro "Ruolo dei dirigenti tecnici e psicologi" è integrata con il seguente:

RUOLI DEI DIRIGENTI TECNICI - DIRIGENTE GENERALE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzioni
C	Dirigente Generale tecnico	1	Consigliere ministeriale con funzioni di Ispettore generale presso l'Ufficio Centrale Ispettivo

4. Per l'applicazione dei precedenti commi, ai fini di assicurare l'invarianza della spesa, l'organico dei Funzionari Direttori tecnici ingegneri, di cui alla tabella 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è diminuito di due unità e quello dei Direttivi medici, di cui alla tabella 5 del medesimo Decreto, è ridotto di una unità».

12.0.9 (testo 2)

MAGNALBÒ, BOBBIO, DEMASI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Area negoziale per la Carriera dei Funzionari di Polizia e funzionalità dell'amministrazione della Pubblica sicurezza)*

1. I Funzionari della carriera di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e quelli dei ruoli tecnici e professionali della Polizia di Stato, di cui agli articoli 29 e 43 del medesimo decreto, costituiscono un'area contrattuale autonoma, tenuto conto dell'unitarietà delle peculiari e specifiche funzioni ad essi conferite, che riuniscono le attribuzioni tipiche delle Autorità di Pubblica sicurezza sul territorio, e, nel rispetto delle distinzioni delle qualifiche ricoperte nell'ambito dei rispettivi ruoli, delle responsabilità assunte da ciascun appartenente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino all'approvazione del provvedimento legislativo di riordino della carriera e dei ruoli dei Funzionari di cui al precedente comma, da adottarsi con il provvedimento legislativo di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente alla determinazione degli aspetti derivanti dall'applicazione e dal rinnovo degli accordi contrattuali vigenti, di quelli economici del rapporto d'impiego dei predetti Funzionari di Polizia, è regolata, tanto nelle sedi centrali che in quelle periferiche, con autonome procedure negoziali intercorrenti tra una delegazione di parte pubblica e una delegazione delle organizzazioni dotate di specifici indici di rappresentatività della carriera e dei ruoli dei Funzionari della Polizia di Stato. Per quanto riguarda i contenuti ed il procedimento per la stipula dell'Accordo nazionale quadro della carriera e dei ruoli dei Funzionari della Polizia di Stato, le procedure di informazione, di esame, di consultazione, di partecipazione, le forme di garanzia e di tutela dei dirigenti sindacali, di accertamento della rappresentatività in relazione alle deleghe conferiti dagli appartenenti alle carriere, si estendono alle rappresentanze degli appartenenti a tale area, per la parte residua del quadriennio 2002-2005 e fino alla adozione di un apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e sentite le organizzazioni rappresentative della carriera dei Funzionari di Polizia e dei corrispondenti ruoli dei tecnici e dei sanitari, le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

3. Fino all'approvazione del provvedimento legislativo di riforma della carriera e dei ruoli dei Funzionari di Polizia, alla stipula del primo accordo negoziale ad essa relativo ed all'emanazione del regolamento di cui al precedente comma, il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai dirigenti delle organizzazioni rappresentative degli appartenenti alla carriera dei Funzionari di Polizia ed ai ruoli di cui agli articoli 29 e 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 è pari al numero di

otto e costituisce il massimo dei distacchi fruibili. Per l'espletamento del loro mandato, i dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative dei Funzionari della Polizia di Stato non collocati in distacco e che esplicano in via esclusiva la rappresentanza dei Funzionari di Polizia possono fruire di permessi sindacali nel limite massimo di un monte ore annuo determinato in 5.500 ore. Il contingente dei distacchi ed i permessi sindacali sono ripartiti proporzionalmente e concessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari di cui al precedente comma 23, individuate con le modalità previste dall'articolo 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, secondo i criteri e le facoltà di cui agli articoli 31, 32 e 33 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Alla ripartizione provvede, con proprio decreto, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il medesimo quadrimestre di ciascun biennio. Nella fase di prima applicazione e fino all'emissione del decreto del Ministro della funzione pubblica, al fine di garantire l'effettività dell'esercizio delle prerogative di rappresentanza e la conclusione di un autonomo Accordo nazionale quadro per il periodo 2002-2005, i permessi sindacali ed i distacchi sindacali sono provvisoriamente ripartiti, in ragione dell'effettiva rappresentatività degli appartenenti alla carriera posseduta dalle organizzazioni sindacali richiedenti, dall'Amministrazione dell'Interno.

4. Al fine di assicurare, con la piena disponibilità delle risorse dirigenziali, un più efficace contrasto della criminalità e l'efficienza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, all'articolo 26, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, così come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, il periodo "continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni ai soli fini dell'inquadramento" è sostituito dalle parole: "continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni concernenti l'inquadramento". Nel medesimo articolo, sono altresì soppresse le parole: "per l'espletamento di compiti di studio, consulenza, ricerca e ispettivi".

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa pari a 500 mila euro per il 2004 a 500 mila euro per il 2005 e a 500 mila euro per il 2006».

12.0.9

MAGNALBÒ, DEMASI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Area negoziale per la Carriera dei Funzionari di Polizia ed estensioni economiche)

1. I Funzionari della carriera di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e quelli dei ruoli tecnici e professionali della

Polizia di Stato, di cui agli articoli 29 e 43 del medesimo decreto, costituiscono un'area contrattuale autonoma, tenuto conto dell'unitarietà delle peculiari e specifiche funzioni ad essi conferite, che riuniscono le attribuzioni tipiche delle Autorità di Pubblica sicurezza sul territorio, e, nel rispetto delle distinzioni delle qualifiche ricoperte nell'ambito dei rispettivi ruoli, delle responsabilità assunte da ciascun appartenente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino all'approvazione del provvedimento legislativo di riordino della carriera e dei ruoli dei Funzionari di cui al precedente comma, da adottarsi con il provvedimento legislativo di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente alla determinazione degli aspetti derivanti dall'applicazione e dal rinnovo degli accordi contrattuali vigenti, di quelli economici del rapporto d'impiego dei predetti Funzionari di Polizia, è regolata, tanto nelle sedi centrali che in quelle periferiche, con autonome procedure negoziali intercorrenti tra una delegazione di parte pubblica e una delegazione delle organizzazioni dotate di specifici indici di rappresentatività della carriera e dei ruoli dei Funzionari della Polizia di Stato. Per quanto riguarda i contenuti ed il procedimento per la stipula dell'Accordo nazionale quadro della carriera e dei ruoli dei Funzionari della Polizia di Stato, le procedure di informazione, di esame, di consultazione, di partecipazione, le forme di garanzia e di tutela dei dirigenti sindacali, di accertamento della rappresentatività in relazione alle deleghe conferiti dagli appartenenti alle carriere, si estendono alle rappresentanze degli appartenenti a tale area, per la parte residua del quadriennio 2002-2005 e fino alla adozione di un apposito regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e sentite le organizzazioni rappresentative della carriera dei Funzionari di Polizia e dei corrispondenti ruoli dei tecnici e dei sanitari, le norme previste dal D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164.

3. Fino all'approvazione del provvedimento legislativo di riforma della carriera e dei ruoli dei Funzionari di Polizia, alla stipula del primo accordo negoziale ad essa relativo ed all'emanazione del regolamento di cui al precedente comma, il contingente complessivo dei distacchi sindacali spettanti ai dirigenti delle organizzazioni rappresentative degli appartenenti alla carriera dei Funzionari di Polizia ed ai ruoli di cui agli articoli 29 e 43 del Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 è pari al numero di otto e costituisce il massimo dei distacchi fruibili. Per l'espletamento del loro mandato, i dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative dei Funzionari della Polizia di Stato non collocati in distacco e che esplicano in via esclusiva la rappresentanza dei Funzionari di Polizia possono fruire di permessi sindacali nel limite massimo di un monte ore annuo determinato in 5.500 ore. Il contingente dei distacchi ed i permessi sindacali sono ripartiti proporzionalmente e concessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale dei funzionari di cui al precedente comma 23, individuate con le modalità previste dall'articolo 34 e 35 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, secondo i criteri e le facoltà di cui agli articoli 31, 32 e 33 del medesimo D.P.R.. Alla ripartizione provvede, con proprio

decreto, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. Nella fase di prima applicazione e fino all'emissione del decreto del Ministro della funzione pubblica, al fine di garantire l'effettività dell'esercizio delle prerogative di rappresentanza e la conclusione di un autonomo Accordo nazionale quadro per il periodo 2002-2005, i permessi sindacali ed i distacchi sindacali sono provvisoriamente ripartiti, in ragione dell'effettiva rappresentatività degli appartenenti alla carriera posseduta dalle organizzazioni sindacali richiedenti, dall'Amministrazione dell'Interno.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza di cui al secondo comma, comprese le procedure per la determinazione dei relativi trattamenti economici, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate:

a) le previsioni normative ed economiche previste dai rinnovi degli accordi sindacali e dalla procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, a partire da quelle relative al biennio 2004-2005, sono estese ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle Forze armate, secondo le modalità di cui al comma 5. Le indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, sono ridefinite in ragione degli incrementi previsti dalle medesime procedure di concertazione per il restante personale delle stesse Forze armate. Conseguentemente, l'indennità pensionabile per i dirigenti delle Forze di polizia è incrementata di una misura corrispondente alla media dell'aumento delle indennità operative applicato ai dirigenti delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, ferma restando la detrazione su entrambe le indennità degli aumenti applicati per effetto di quanto previsto dal medesimo articolo 24, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998;

b) gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti civili e militari delle stesse Forze di polizia e delle Forze armate, nonché l'indennità di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono rideterminati, ogni due anni, in ragione dell'incremento medio dei trattamenti economici della dirigenza pubblica, detratti gli aumenti applicati per effetto di quanto previsto dal medesimo articolo 24, commi 1 e 2, della legge n. 448 del 1998.

5. All'attuazione del precedente comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse destinate ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

6. L'estensione ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle Forze armate dei contenuti economici e normativi, relativi agli accordi sindacali e alle procedure di concertazione, di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per il biennio 2002-2003, è operata secondo i criteri fissati al comma 4, lettera a), con decreto di cui al comma 5, utilizzando le risorse ad essa destinate dal bilancio triennale e dalla legge finanziaria relativi all'anno 2004.

7. La previsione della quantificazione dell'onere derivante dalle procedure di negoziazione, di concertazione e dalla rappresentanza dell'autonoma area contrattuale di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con le norme vigenti in materia di programmazione e bilancio, è inserita con apposita previsione nella legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468».

Art. 14.

14.7

MARITATI, MODICA, GASBARRI

Al comma 1, punto 2, sostituire le parole: «scuola materna» con «scuola dell'infanzia» e aggiungere dopo la parola: «classi le parole: «e/o sezioni» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, possono ottenere un semiesonero quando si tratti di un circolo con almeno 60 classi e/o sezioni.».

14.9

CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 1, al comma 2 dell'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sostituire la parola: «ottanta» con la parola: «quaranta».

14.10

D'ANDREA, SOLIANI, MONTAGNINO, MONTICONE

Al comma 1, alinea «2.», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e/o sezioni e possono ottenere un semiesonero quando si tratti di un circolo con almeno 60 classi e sezioni.».

14.11

D'ANDREA, SCALERA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO Vittoria

Al comma 1, alinea «3», sostituire le parole rispettivamente: «55 classi» e con «45 classi» e «40 classi» con «35 classi».

14.12

MARITATI, MODICA, CADDEO

Al comma 1, punto 3 sostituire rispettivamente le parole: «cinquantacinque classi» con «quarantacinque/cinquanta classi» e le parole «quaranta classi» con «trentacinque classi».

14.13

SOLIANI, ACCIARINI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MARINO, SODANO, MALABARBA

Al comma 1, all'articolo 459 ivi richiamato, al comma 3, sostituire le parole: «almeno cinquantacinque classi» con le seguenti: «almeno cinquanta classi» e le parole: «almeno quaranta classi» con le seguenti: «almeno trentacinque classi».

14.14

CAVALLARO, MAGISTRELLI

Al comma 2, punto 3 dell'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «trenta».

14.15

CORTIANA, ACCIARINI, SOLIANI, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, MONTICONE, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, SODANO, MALABARBA, TOGNI, MARINO

Al comma 1, all'«Art. 459» ivi richiamato, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I docenti degli istituti tecnici industriali, aeronautici, agrari e nautici e degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per l'agricoltura e per le attività marinare, nonché degli istituti d'arte, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero, quando si tratti di istituti con più di 40 classi, o al semiesonero, quando si tratti di istituti con più di 30 classi».

14.17

MARITATI, MODICA, CADDEO

Al comma 1, punto 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «o plessi o di classi con attività docente pomeridiana e/o serale».

14.18

D'ANDREA, SCALERA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGANO, TESSITORE, MODICA, FRANCO Vittoria

Al comma 1, alinea «4», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o plessi o di classi con attività docente pomeridiana e/o serale».

14.19

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, SOLIANI, D'ANDREA, MODICA, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, MARINO, SODANO, MALABARBA

Al comma 1, all'articolo 459 ivi richiamato, al comma 4, aggiungere le parole: «o istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione».

14.21

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, BONFIETTI, PIATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il primo periodo del comma 5, dell'articolo 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: "In coerenza con i poteri di organizzazione e gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi svolti dal personale non docente, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa"».

14.52

ASCIUTTI, FAVARO, COMPAGNA

Al comma 5, sostituire le parole da: «90 milioni di euro» fino alla fine del comma con le seguenti: «1.664 milioni di euro per tutti gli interventi previsti, anche per consentire l'attuazione graduale, a partire dal biennio economico 2004-2005 del comparto scuola, dell'articolo 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 2003».

14.74

NOVI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni contenute nell'art. 9 del D.Lgs. 460/97 sono applicabili alle operazioni poste in essere dalla data di entrata in vigore della presente legge sino alla data del 31.08.2004».

14.57

GABURRO, CICCANTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'iscrizione ai registri all'albo dei praticanti di cui all'articolo 1 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati equipollenti i titoli accademici in materie giuridiche conseguiti presso Istituzioni universitarie che siano riconosciute, senza onere di spesa, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dell'università e ricerca di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale anche se i possessori di tali titoli non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea in giurisprudenza conseguita nelle università italiane.

Le università italiane che presentano richiesta per l'equipollenza del titolo ai predetti fini, alla data di entrata in vigore della presente legge devono dimostrare di avere un *curriculum* di studi strutturato sulla vigente normativa italiana e ad essa uniforme quanto alle discipline impartite, ai programmi di insegnamento previsti, all'acquisizione di un adeguato numero di crediti e ad ogni altro adempimento accademico e didattico necessario per il conseguimento della laurea in giurisprudenza in una università italiana».

14.1

PAGLIARULO, ACCIARINI, SOLIANI, MANIERI, D'ANDREA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, BETTA, MALABARBA, SODANO, TOGNI, MARINO, CADDEO

Al comma 1, sostituire l'alinea con le seguenti parole:

«1. Sono abrogati gli effetti sull'anno scolastico 2004-2005 delle disposizioni riguardanti la riduzione degli organici di cui all'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289». L'articolo 459 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 69.000;
2005: - 68.000;
2006: - 100.000.

14.59

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, MANIERI, CORTIANA, CADDEO, PAGLIARULO, TOGNI, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MALABARBA, SODANO Tommaso, MARINO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"Gli studenti iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche"».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 – Fondo per il funzionamento della scuola – cap. 1722), apportare le seguenti variazioni:

2004: + 30.000;
2005: + 30.000;
2006: + 30.000.

Art. 15.**15.1**

Nocco

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. I benefici di cui all'articolo 21, comma 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 2004 sono elevati dal 25 per cento all'80 per cento e sono estesi, in tale misura, a partire dall'anno 2006.

L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e a euro 60 milioni a partire dall'anno 2006.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 40.000.000;
2005: – 40.000.000;
2006: – 60.000.000.

15.2

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. Le minori entrate conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni relative alle modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 74 della legge n. 388 del 2000, derivanti dalla cessazione di ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio, comunque denominato, in favore dei competenti enti previdenziali per il personale degli enti il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata delle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, non sono da intendere, vista la cessazione di ogni obbligo ed onere per i competenti enti previdenziali relativamente all'accantonamento ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, quali oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

15.9

BATTISTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A partire dal 1° gennaio 2004 il personale del parastato inquadrato nelle qualifiche di Ispettore Generale e Direttore di Divisione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 88 del 1989 è inserite nella contrattazione della dirigenza in area separata.

Il trattamento economico è determinato esclusivamente nei limiti delle risorse già contemplate nel relativo CCNL dell'area di provenienza, senza oneri aggiuntivi di spesa nè per le amministrazioni interessate nè per la finanza pubblica».

15.13

IZZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«Gli enti ed amministrazioni datori di lavoro hanno l'obbligo di inviare all'INPDAP la documentazione relativa a ciascun periodo lavorativo entro 60 giorni dalla cessazione ed, in ogni caso, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Le somme corrisposte dall'INPDAP a titolo di trattamento di fine rapporto dopo il 31 marzo sono maggiorate degli interessi legali determinati, sulla somma complessiva, dal primo aprile alla data di emissione del mandato di pagamento, L'obbligo di corrispondere

agli aventi diritto gli interessi legali nei casi di pagamento ritardato oltre il 31 marzo di ciascun anno è posto ad esclusivo carico degli enti ed amministrazioni datori di lavoro, con esclusione di ogni obbligo a carico dell'INPDAP, per le quote del trattamento di fine rapporto riferite a periodi lavorativi per i quali la relativa documentazione sia pervenuta all'INPDAP dopo il sessantesimo giorno dal termine del periodo lavorativo o, comunque, dopo il 31 dicembre dell'anno precedente».

15.14

IZZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il pagamento del trattamento di fine rapporto erogato dall'INPDAP ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999 e 2 marzo 2001, viene effettuato, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo di ciascun anno relativamente a tutti i periodi lavorativi svolti dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente».

15.0.1

FASOLINO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al regime sanzionatorio previdenziale ed alla disciplina della regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e premi)

1. All'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'espressione «e/o» è sostituita con l'espressione "o".

2. All'articolo 116, comma 9, le parole da "di mora" fino alla fine del periodo sono abrogate e sostituite dalla seguente parola "legali".

3. Il comma 2 dell'articolo 40 del D.P.R. 27.4.1968 n. 488 è così sostituito:

"Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le trattenute di cui ai precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è tenuto al pagamento della somma di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000 n. 388".

4. Il comma 4 dell'articolo 40 del D.P.R. 27.4.1968 n. 488 è così sostituito:

"Il lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato è tenuto al pagamento delle sanzioni di cui al precedente comma."

6. Le sanzioni previste dall'articolo 40 del D.P.R. 27.4.1968 n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denunciino le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La stessa disposizione si applica anche nel caso di omissioni accertate entro il termine medesimo.

7. Le regolarizzazioni rateali dei debiti per contributi o premi, dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, sono concesse secondo i criteri e le modalità fissate dai rispettivi Consigli di amministrazione, nel limite massimo di 60 rate mensili.

8. L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti.

9. L'articolo 6, commi 2 e 3, del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, aggiunti dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come sostituiti dall'articolo 1 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le imprese dell'esercizio circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10. Le imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico e le emittenti radio televisive non possono far agire nei locali predetti le compagnie della prosa, della rivista e del varietà, le orchestre ed i complessi musicali privi del certificato di cui al comma che precede".

"3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di 25.82 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata. L'importo complessivo della sanzione amministrativa non può superare, per i lavoratori complessivamente occupati in ciascuna giornata, i 516 euro. Tale importo, nel caso in cui per i lavoratori in questione non siano state rilevate omissioni contributive, è ridotto di un terzo.

10. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle situazioni pendenti alla stessa data, salvo che siano già definite con sentenza passata in giudicato".».

15.0.2

VANZO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Adeguamento del contributo fisso per i lavoratori apprendisti)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2004, la quota per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del contributo dovuto in misura fissa per i lavoratori con qualifica di apprendista, viene aumentata della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle rivalutazioni delle rendite erogate dall'INAIL per i casi di infortunio e malattia professionale della Gestione industria, con arrotondamento al centesimo di euro in eccesso».

15.0.3

VANZO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi di sostegno in materia di sicurezza e salute sul lavoro)

1. A decorrere dall'esercizio finanziaria 2004, l'INAIL destina congrue risorse economiche, entro la misura massima del 1,5% delle entrate contributive, ad interventi di sostegno in materia di sicurezza e salute sul lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed ai settori agricolo ed artigianale.

2. Al finanziamento di tali interventi nonché di ulteriori misure di riduzione per prevenzione dei tassi medi, integrative di quelle di cui all'articolo 24 delle Modalità per l'applicazione delle tariffe approvate con D.M. 12 dicembre 2000. è destinato, con la stessa decorrenza, il contributo dovuto annualmente dall'INAIL per attività di ricerca nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto legge 30 giugno 1982, n.390, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.

3. Con norme regolamentari deliberate dal Consiglio di Amministrazione, l'INAIL individua l'ammontare annuo degli stanziamenti, le tipologie di interventi, i relativi criteri e modalità e gli ambiti lavorativi interessati.

4. Le norme regolamentari di cui al comma 3 del presente articolo sono approvate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze».

15.0.5

TREU

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503)

1. L'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si interpretano nel senso dell'applicazione della perequazione automatica delle pensioni, prevista dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 503 del 1992, al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357».

15.0.8

CICCANTI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche al regime sanzionatorio previdenziale ed alla disciplina della regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e premi)

5. All'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'espressione «e/o» è sostituita con l'espressione «o».

6. All'articolo 116, comma 9, le parole da «di mora» fino alla fine del periodo sono abrogate e sostituite dalla seguente parola "legali".

7. Il comma 2 dell'articolo 40 del D.P.R. 27.4.1968 n. 488 è così sostituito:

«Il datore di lavoro il quale ometta totalmente o parzialmente le trattenute di cui ai precedenti articoli 21 e 23 nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'istituto Nazionale della previdenza sociale, è tenuto al pagamento della somma di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000 n. 388».

8. Il comma 4 dell'articolo 40 del D.P.R. 27.4.1968 n. 488 è così sostituito:

"Il lavoratore il quale ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato è tenuto al pagamento delle sanzioni di cui al precedente comma."

9. Le sanzioni previste dall'articolo 40 del D.P.R. 27.4.1968 n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denunciino le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La stessa disposizione si applica anche nel caso di omissioni accertate entro il termine medesimo.

10. Le regolarizzazioni rateali dei debiti per contributi o premi, dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, sono concesse secondo i criteri e le modalità fissate dai rispettivi Consigli di amministrazione, nel limite massimo di 60 rate mensili.

11. L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti.

12. L'articolo 6, commi 2 e 3, del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, aggiunti dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come sostituiti dall'articolo 1 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Le imprese dell'esercizio circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'articolo 10. Le imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico e le emittenti radio televisive non possono far agire nei locali predetti le compagnie della prosa, della rivista e del varietà, le orchestre ed i complessi musicali privi del certificato di cui al comma che precede».

"3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di 25.82 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata. L'importo complessivo della sanzione amministrativa non può superare,

per i lavoratori complessivamente occupati in ciascuna giornata, i 516 euro. Tale importo, nel caso in cui per i lavoratori in questione non siano state rilevate omissioni contributive, è ridotto di un terzo.

10. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e alle situazioni pendenti alla stessa data, salvo che siano già definite con sentenza passata in giudicato".».

15.0.24

NANIA, GRILLOTTI, PEDRIZZI, BATTAGLIA Antonio, TOFANI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al fine di prevenire fenomeni di espulsione di manodopera ed allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale nell'ambito delle imprese del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero, localizzate nel territorio Provinciale di Lecce di cui alla Delibera CIPE del 23 aprile 1997, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere per un limite massimo di 5.000 unità lavorative – regolarmente in organico alla data del 31 dicembre 2003 in base alle norme del CCNL, e per i quali le imprese non usufruiscono di alcun beneficio normativo attualmente in vigore – uno sgravio contributivo parziale per gli anni 2004, 2005 e 2006, in una percentuale rispettivamente pari al 90, 80 e 70 per cento.

2. A fronte del risparmio contributivo conseguito l'impresa destina, per gli anni 2004, 2005 e 2006, una percentuale rispettivamente del 15, 30 e 40 per cento dello sgravio contributivo, ad un fondo specifico aziendale, regolarmente iscritto in bilancio, finalizzato sia al mantenimento dei livelli occupazionali in essere alla data del 31 dicembre 2003 sia all'implementazione di programmi di investimento volti allo sviluppo aziendale.

3. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 43.200.000 euro, di cui 16.200.000 euro per il 2004, 14.400.000 euro per il 2005 e 12.600.000 euro per il 2006.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia, provvederà ad emanare le disposizioni di attuazione del presente disposto normativo».

15.0.12

MONTAGNINO, SCALERA, LAURIA, BATTAFARANO, GARRAFFA, ROTONDO,
MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

«1. Per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, è prevista la possibilità della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a completo carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità e le forme di ammissione al riscatto».

Art. 16.**16.21**

VANZO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. All'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, alla fine del comma 2, sono inserite le seguenti parole: 'e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, subiscano una menomazione dell'integrità psico-fisica di grado pari o superiore al 60 per cento'; all'articolo 150, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: 'purché non superiore all'ottanta per cento' sono inserite le seguenti: 'e, per le malattie denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con menomazione dell'integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento'; all'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: 'di grado non inferiore al 50 per cento' sono inserite le seguenti: 'e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le ma-

lattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di rendita per menomazione dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento'; all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: 'invalidità permanente assoluta' sono inserite le seguenti: 'e, per gli infortunati sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi di invalidità'; all'articolo 218, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: 'invalidità permanente assoluta' sono inserite le seguenti: 'e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi di invalidità'; alla fine dell'articolo 11, della legge 10 maggio 1982, n. 251, è inserito il seguente comma: 'Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al comma 1 spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento'; all'articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, alla fine del punto 1), sono inserite le seguenti parole: 'e, per gli infortunati sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, menomazione psicofisica di grado superiore al 20 per cento'; all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: 'con un grado di invalidità superiore al 33 per cento' sono inserite le seguenti: 'e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con una menomazione dell'integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento'».

16.0.9

VITALI, GUERZONI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Lo Stato provvede al rifinanziamento di programmi ed iniziative a favore dei disabili quali il "Dopo di noi" e la legge sulle barriere architettoniche n. 13 del 1984, nonché i programmi per le estreme povertà, la telefonia per gli anziani e in forma famiglie».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 3.000;

2005: + 4.000;

2006: + 4.000.

16.0.15

VITALI, BRUNALE, BONFIETTI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Le regioni possono autorizzare l'indebitamento delle aziende sanitarie allo scopo di finanziare spese di investimento anche oltre il limite di cui all'articolo 2, comma 2-*sexies*, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, previa motivata e analitica valutazione dell'idoneità delle aziende stesse a sostenerne gli oneri conseguenti».

16.0.17

VITALI

Dopo l'articolo 16-ter, è aggiunto il seguente:

«Art. 16-quater.

1. La presente legge prevede le risorse necessarie per l'attuazione di quanto previsto dalla legge n. 369 del 1999. A tal fine il contratto di cui alla legge n. 369 del 1999 per i medici specializzandi si intende quale contratto di formazione specialistica».

16.0.22

THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. In relazione alle competenze riconosciute alle provincie autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, per gli aventi diritto l'assegno di maternità, pari ad euro 1000 riconosciuto per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, finanziato con il fondo speciale istituito all'INPS, è concesso ed erogato dalle Provincie medesime nell'ambito della propria normativa.

Art. 17.**17.1**

CICCANTI

Al comma 1 sostituire le parole: «gli anni 2003 e 2004» con le seguenti: «Fino alla data dell'entrata in vigore delle modifiche dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999».

17.2

FASOLINO

Al comma 1 sostituire le parole: «Per gli anni 2003 e 2004» con le seguenti: «Fino alla data dell'entrata in vigore delle modifiche dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999».

17.3

TATÒ, DEMASI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e relative tariffe, di cui al

decreto ministeriale del 22 luglio 1996, devono essere rivalutate secondo le variazioni degli indici ISTAT, di anno in anno, con decorrenza dalla data del citato decreto ministeriale».

17.5

TATÒ, DEMASI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 8-*quinqies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, al comma 2, lettera *b*) e *d*) sono abrogate.

3-ter. All'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della definizione della remunerazione delle strutture accreditate, le regioni, in attuazione di quanto disposto dagli articoli precedenti in materia di programmazione del fabbisogno regionale, individuano su base regionale, preventivamente, i limiti massimi annuali di spesa sostenibili per il Fondo sanitario rispettivamente per l'assistenza ospedaliera, l'assistenza sanitaria residenziale, l'assistenza sanitaria semiresidenziale, l'assistenza sanitaria domiciliare, l'assistenza ambulatoriale senza divisioni per branche specialistiche e le funzioni assistenziali di cui al comma 2. Le eventuali eccedenze di spesa rispetto al tetto regionale così determinato danno luogo ad un abbattimento proporzionale della tariffa nominale di remunerazione delle funzioni assistenziali di cui al comma 2 avviene in base al costo standard di produzione, mentre le attività di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione"».

17.8

BAIO DOSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le persone con Sindrome di Down considerate in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 la pensione di reversibilità è cumulabile con proventi di attività lavorativa remunerata».

17.0.1

IOANNUCCI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifica del sistema di versamento dei premi per l'assicurazione infortuni e anticipazione per conto dell'Inail dell'indennità per inabilità temporanea assoluta)

1. L'articolo 28, terzo comma, del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

"Art. 28. – Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte, portando in detrazione le somme a suo credito per le prestazioni anticipate ai sensi del successivo articolo 70 ed altri importi ammessi al conguaglio".

2. L'articolo 44 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

"Art. 44. – Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di comunicazione, da parte dell'INAIL, degli elementi di calcolo del premio.

A decorrere dall'anno 2004, il pagamento all'INAIL della rata di premio anticipata e della regolazione relativa all'anno precedente, in scadenza al 16 febbraio, può essere effettuato in dodici rate mensili consecutive e di uguale importo, di cui l'ultima con scadenza il 16 dicembre dell'anno cui il premio anticipato si riferisce, senza corresponsione di interessi.

Per i premi speciali unitari di cui all'articolo 42 nonché per i premi di importo inferiore alla misura determinata con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto assicuratore da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono essere fissate periodicità di pagamento diverse con le stesse modalità stabilite dal precedente comma.

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, e quant'altro dovuto all'Istituto. L'Istituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle singole scadenze".

3. L'articolo 70 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – A decorrere dal terzo mese successivo a quello di emanazione, da parte dell'Istituto assicuratore, delle disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo, i datori di lavoro tenuti ad anticipare l'indennità di malattia secondo le procedure previste dalla normativa che disciplina l'erogazione di tale prestazione a carico dell'INPS, sono altresì tenuti ad anticipare al lavoratore infortunato o tecnopatologico l'ammontare dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dovuta ai sensi del presente Titolo.

Detto ammontare è portato a conguaglio con il versamento del premio effettuato secondo le modalità previste dal precedente articolo 28 ovvero, in caso di ridotta capienza, con il versamento unificato di imposte o altre contribuzioni previdenziali, nell'ambito del sistema unificato di riscossione delle entrate pubbliche"».

17.0.2

PEDRIZZI, BONATESTA, SPECCHIA, DEMASI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

(Misure a favore delle persone con disabilità)

1. Alle regioni a statuto ordinario è data la facoltà di istituire un fondo per le persone gravemente non autosufficienti, così come previsto per le pubbliche amministrazioni di Trento e Bolzano dal decreto delegato n. 259 del 4 maggio 2001, con le caratteristiche della obbligatorietà del prelievo sui redditi, finalizzato a garantire prestazioni sociosanitarie specifiche per non autosufficienti di ogni età.

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 2 della legge 31-12-1991, n. 429 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerati, darebbero titolo ad indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lett. b) della legge 21.11.1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni con decorrenza dal 1 gennaio 2003, spetta un'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuibile ai sensi della norma citata.

1-ter. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa

al giudizio espresso con la giunta della voce 'Persona affetta da gravissime pluriminorazioni'".

3. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge 28.12.2001, n. 448 è sostituito dal seguente:

"4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o cechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

4. Al comma 4-*bis* dell'articolo 4 della legge 8.3.2000, n. 53, le parole: "da almeno 5 anni è" sono soppresse.

5. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo le parole: "nonchè colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado," sono aggiunte le seguenti parole: "o comunque appartenente alla medesima famiglia anagrafica".

6. A decorrere dall'anno 2002 ai genitori dei disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che siano contemporaneamente interessati da almeno due *deficit* delle funzioni della vita umana di seguito riportate: *deficit* intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento; impossibilità nella deambulazione; impossibilità a mantenere il controllo sfinterico; impossibilità alla assunzione di cibo; impossibilità a lavarsi; impossibilità a vestirsi, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa.

7. Alla tabella di cui allegato B del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e successive modificazioni, recante atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 13-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 13-*ter*. - Atti e documenti connessi all'accertamento, alla certificazione, e all'attestazione delle minorazioni civili e dell'handicap".

8. Ai soli fini della richiesta di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap e delle documentazioni da produrre all'INPS per l'erogazione delle provvidenze economiche derivanti dalle minorazioni civili, le persone maggiorenni con disabilità intellettiva o psichica permanente, non interdette, né inabilite, possono allegare agli atti sopra citati un certificato medico attestante la tipologia della menomazione ed il correlato impedimento alla firma.

9. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8, della legge 27.12.1997, n. 449, le parole: "di cilindrata fino 2000 cm. cubici, se

con motore a benzina" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a 2500 cm. cubici, se con motore a benzina".

10. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui al decreto legislativo 4.12.1997, n. 460, e alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7.12.2000, n. 383, che dimostrano di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19% degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'allestimento di veicoli destinati all'attività di cui sopra e rispondente ai requisiti stabiliti dal ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

17.0.3

PEDRIZZI, DEMASI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia previdenziale)

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"10. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali e pensionabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 503, sia nella sua componente fondamentale o fissa, sia nella sua componente accessoria o di parte variabile, con esclusione delle voci di retribuzione previste dai contratti collettivi per le aree dirigenziali e non dichiarate espressamente pensionabili dai contratti medesimi.

11. Le disposizioni del comma 10 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei contratti collettivi per le aree dirigenziali, con riferimento alle date di effettiva decorrenza dei contratti relativi, rispettivamente, ai dirigenti di prima fascia e ai dirigenti di seconda fascia"».

17.0.4

TREU, MONTAGNINO, DATO, COVIELLO, MANZIONE, VERALDI

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Nuova disciplina dei contratti di solidarietà)*

1. I datori di lavoro che stipulano, con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, contratti collettivi di solidarietà che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale, hanno diritto, nei limiti delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 236 del 1993, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta, per un periodo non superiore ai 24 mesi, per ciascun lavoratore interessato da una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento dello stesso.

3. L'entità della riduzione è pari al 30 per cento della contribuzione dovuta ed è elevata al 35 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.

4. Ai lavoratori interessati dai contratti di solidarietà di cui al comma 1 è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 5 del presente articolo.

5. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale è determinato nella misura del cinquanta per cento del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il predetto trattamento di integrazione salariale, che grava sulla contabilità separata dei trattamenti straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

6. Il periodo per il quale viene corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 5 è riconosciuto come utile di ufficio ai fini della acquisizione del diritto, della determinazione della misura della pensione e del conseguimento di supplemento di pensione da liquidarsi a carico della gestione pensionistica cui sono iscritti i lavoratori interessati. Il contributo figurativo è a carico della contabilità separata dei trattamenti di Cassa integrazione guadagni ed è commisurato al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario.

7. Ai fini della determinazione delle quote di accantonamento relative al trattamento di fine rapporto trovano applicazione le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa integrazione guadagni.

8. L'articolo 1 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 863 del 1984, e l'articolo 6 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 608 del 1996, sono abrogati.

9. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

g) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

17.0.9

NANIA, PEDRIZZI, TOFANI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, MAGNALBÒ, BONATESTA, FLORINO, PALOMBO, PELLICINI, BALBONI, BOBBIO, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, GRILLOTTI, KAPPLER, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, PACE, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, ULIVI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Norma in materia di perequazione)

1. Le Contrattazioni sia aziendali che nazionali per i miglioramenti degli stipendi e dei salari, sia del settore pubblico che di quello privato, debbono ricomprendere anche il trattamento economico dei pensionati».

17.0.10

TOMASSINI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche del Casellario Centrale delle Pensioni)

1. Al comma 5 dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, le parole «il trattamento di minore importo» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento di maggiore importo».

2. Al comma 6 dell'art. unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, le parole: "l'ente che eroga il trattamento di minore importo" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente che eroga il trattamento di maggiore importo"».

17.0.12

FASOLINO

Nel titolo III, capo III (Interventi in materia previdenziale e sociale), dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Soppressione dei trasferimenti Inail ad enti disciolti e istituzionalizzazione dei finanziamenti per la prevenzione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono soppressi i contributi a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e dall'articolo 6, comma 1, n. 1, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327.

2. Con la stessa decorrenza, nell'ambito delle spese istituzionali dell'Inail sono destinate congrue risorse economiche, da determinare secondo i medesimi criteri di computo dei contributi soppressi, per il finanziamento di interventi di sostegno in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Con norme regolamentari deliberate dal Consiglio di amministrazione, l'Inail individua l'ammontare annuo dello stanziamento, le tipologie di interventi, i relativi criteri e modalità e gli ambiti lavorativi interessati.

4. Le norme regolamentari di cui al comma 3 del presente articolo sono approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze».

17.0.13

TOMASSINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis.

1. I contributi previdenziali dovuti sui redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o assimilati, prodotti da iscritti agli Albi e alle Casse, confluiscono alle rispettive Casse di previdenza di categoria indipendentemente dalla imputazione fiscale di tali redditi operata dal professionista».

17.0.14

TOMASSINI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per il Fondo specialisti esterni dell'ENPAM)

1. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitale, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo specialisti esterni dell'ENPAM, un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.

2. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati *ad personam* per la branca a prestazione o associazioni tra professionisti o società di persone».

17.0.15

CICCANTI

Nel titolo III, capo III (Interventi in materia previdenziale e sociale), dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Soppressione dei trasferimenti Inail ad enti disciolti e istituzionalizzazione dei finanziamenti per la prevenzione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono soppressi i contributi a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e dall'articolo 6, comma 1, n. 1, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327.

2. Con la stessa decorrenza, nell'ambito delle spese istituzionali dell'Inail sono destinate congrue risorse economiche, da determinare secondo i medesimi criteri di computo dei contributi soppressi, per il finanziamento di interventi di sostegno in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Con norme regolamentari deliberate dal Consiglio di amministrazione, l'Inail individua l'ammontare annuo dello stanziamento, le tipologie di interventi, i relativi criteri e modalità e gli ambiti lavorativi interessati.

4. Le norme regolamentari di cui al comma 3 del presente articolo sono approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze».

17.0.16

CICCANTI

Nel titolo III, capo III (Interventi in materia previdenziale e sociale), dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Commissione per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni)

1. La competenza ad adottare, in unica istanza, le decisioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è attribuita ad una commissione composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che la presiede, e,

per ciascuna delle quattro gestioni tariffarie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori, designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente».

17.0.19

CICCANTI

Nel Titolo III, Capo III (Interventi in materia previdenziale e sociale), dopo l'art. 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifica del sistema di versamento dei premi per l'assicurazione infortuni e anticipazione per conto dell'Inail dell'indennità per inabilità temporanea assoluta)

1. L'articolo 28, terzo comma, del resto Unico approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

"Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte, portando in detrazione le somme a suo credito per le prestazioni anticipate ai sensi del successivo articolo 70 ed altri importi ammessi al conguaglio".

2. L'art. 44 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

"Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di comunicazione, da parte dell'INAIL, degli elementi di calcolo del premio.

A decorrere dall'anno 2004, il pagamento all'INAIL della rata di premio anticipata e della regolazione relativa all'anno precedente, in scadenza al 16 febbraio, può essere effettuato in dodici rate mensili consecutive e di uguale importo, di cui l'ultima con scadenza il 16 dicembre dell'anno cui il premio anticipato si riferisce, senza corresponsione di interessi.

Per i premi speciali unitari di cui all'articolo 42 nonché per i premi di importo inferiore alla misura determinata con delibera del Consiglio di amministrazione dell'istituto assicuratore da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono essere fissate periodicità di pagamento diverse con le stesse modalità stabilite dal precedente comma.

Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, e quant'altro dovuto all'Istituto.

L'Istituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore di lavoro le rate delle singole scadenze".

3. L'articolo 70 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

"«A decorrere dal terzo mese successivo a quello di emanazione, da parte dell'Istituto assicuratore, delle disposizioni regolamentari per l'attuazione del presente articolo, i datori di lavoro tenuti ad anticipare l'indennità di malattia secondo le procedure previste dalla normativa che disciplina l'erogazione di tale prestazione a carico dell'INPS, sono altresì tenuti ad anticipare al lavoratore infortunato o tecnopatico l'ammontare dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dovuta ai sensi del presente Titolo.

Detto ammontare e portato a conguaglio con il versamento del premio effettuato secondo le modalità previste dal precedente articolo 28 ovvero, in caso di ridotta capienza, con il versamento unificato di imposte o altre contribuzioni previdenziali, nell'ambito del sistema unificato di riscossione delle entrate pubbliche"».

17.0.20

CICCANTI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo sanitario nazionale)

1. La misura del concorso della Regione Sicilia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale prevista dall'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 a decorrere dall'esercizio finanziario 2002 è pari al 35 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale».

17.0.21

IOANNUCCI

Nel Titolo III, Capo III (Interventi in materia previdenziale e sociale), dopo l'art. 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Commissione per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni)

La competenza ad adottare, in unica istanza, le decisioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è attribuita ad una commissione composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che la presiede, e, per ciascuna delle quattro gestioni tariffarie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori, designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative.

La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I suoi componenti rimangono in carica quattro anni ed il relativo mandato è rinnovabile una sola volta.

L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è abrogato».

17.0.23

EUFEMI

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 48, comma 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "è costituito un Fondo di gestione autonomo per i Quadri con accordi stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali rappresentative della categoria dei Quadri, membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)"».

17.0.24

TAROLLI

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 48, comma 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "è costituito un Fondo di gestione autonomo per i Quadri con accordi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali rappresentative della categoria dei Quadri, membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)".».

17.0.22

BASILE

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato)

1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto, a partire dal 1° gennaio 2004, sul trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, che viene rideterminato tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo dei benefici economici-stipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.

2. I benefici economici derivanti dall'applicazione del presente articolo si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 41,4 milioni di euro per l'anno 2004 e a 40,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede:

a) quanto a 41,4 milioni di euro per l'anno 2004 e a 15,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come da ultimo rifinanziata dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto a 6 milioni di euro a decorrere dal 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53;

c) quanto a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 7 dicembre del 2000, n. 383;

d) quanto a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 97, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 18.

18.5

TOFANI, DEMASI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "a causa di azioni criminose" sono soppresse;

b) le parole: "1° gennaio 1990" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 1967"».

18.0.8

Izzo

Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interventi a sostegno della condizione parentale)

1. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è aggiunto il seguente:

"Art. 42-bis.. – *(Assegnazione temporanea delle lavoratrici dipendenti dalle amministrazioni pubbliche).* – 1. Le donne con figli minori a tre anni di età dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, hanno diritto ad essere temporaneamente assegnate a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a due anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale il coniuge esercita la propria attività lavorativa.

2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile anche dalle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo determinato, comunque denominato, nonché dalle lavoratrici dipendenti da datori di lavoro privati con organizzazione articolata sul territorio nazionale o regionale"».

18.0.17

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni a favore delle famiglie)

1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004 e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane, è concesso un assegno pari ad euro 2000 per la fascia di reddito complessivo dei due coniugi fino a 25 mila euro, e un assegno pari ad euro 1000 per le fasce di reddito complessivo dei due coniugi da 25.000 a 50.000 euro».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «37,8 per cento».

18.0.18

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni a favore delle famiglie)

1. Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004 e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane, è concesso un assegno pari ad euro 1000 per la fascia di reddito complessivo dei due coniugi fino a 25 mila euro, e un assegno pari ad euro 500 per le fasce di reddito complessivo dei due coniugi da 25.000 a 50.000 euro».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35,9 per cento».

18.0.10

VANZO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica dell'ordine dei privilegi per il recupero coattivo dei crediti INAIL)

1. L'articolo 2776, comma 2, del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2776. – I crediti indicati agli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i contributi o premi do-

vuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui agli articoli 2753 e 2754, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma 2"».

Art. 20.

20.13

CICCANTI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare il funzionamento del Centro elaborazione dati del dipartimento dei trasporti terrestri ed il necessario potenziamento per far fronte agli adempimenti connessi all'attuazione della legge 214/93 di riforma del Codice della strada è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 l'ulteriore spesa di 12.000.000 euro».

Agli oneri derivati dall'attuazione delle misure previste nel presente comma si provvederà con quote-parte delle nuove entrate derivanti dalle operazioni tecniche relative all'abilitazione alla guida ed alla targatura dei ciclomotori, previste dalla legge 214/2003 e dall'adeguamento delle tariffe relative alle operazioni tecniche previste dalla legge 370/1986, fatto salvo il disposto dell'art. 16 della legge 870 medesima.

20.0.6

FIRRARELLO, IZZO, NOCCO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Per le aziende industriali che hanno stipulato prestiti agevolati per contratti di ricerca di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 in data antecedente il 1995 e che hanno ancora in essere rate di

mutuo in sofferenze, sono tenute al solo versamento della quota capitale originaria residua con esclusione degli interessi di mora ricapitalizzati verrà eseguito entro il 31 gennaio 2004. Per importi superiori ad euro 25.000 è consentito il versamento in quattro rate il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004, il 31 dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali».

Art. 22.

22.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo le parole: "Università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca", sono aggiunte le seguenti: "nonchè, nei limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali"».

22.2

NANIA, GRILLOTTI, BATTAGLIA Antonio, PEDRIZZI, TOFANI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, dopo le parole: "università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca", sono aggiunte le seguenti: "nonché alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali"».

22.3

PICCIONI, IZZO, NOCCO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo le parole: "università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca", sono aggiunte le seguenti: "nonchè alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali".».

22.4

TOFANI, DEMASI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo le parole: "università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca", aggiungere le seguenti: "nonché alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali".».

22.5

CICCANTI, RONCONI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, dopo le parole: "università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca", sono aggiunte le seguenti: "nonché alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali".».

22.6

COLETTI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, dopo le parole: "università degli studi e da altri enti pubblici di ricerca", sono

aggiunte le seguenti: "nonchè alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse strutture ministeriali".».

22.22

COLETTI

Al comma 5, dopo le parole: «dei contributi previdenziali» aggiungere le seguenti: «e assistenziali, compresi quelli relativi agli anni pregressi.».

22.24

NANIA, GRILLOTTI, PEDRIZZI, TOFANI, BATTAGLIA ANTONIO

Al comma 5, le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» sono sostituite dalle seguenti: «situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n.185 e le emergenze di carattere sanitario».

Al comma 6, le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» sono sostituite dalle seguenti:«situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e le emergenze di carattere sanitario».

Al comma 6, dopo le parole: «tasso di interesse legale» sopprimere le parole: «maggiorato di 2,5 punti».

22.25

PICCIONI, IZZO, NOCCO

Al comma 5, le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» sono sostituite dalle seguenti: «situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n.185 e le emergenze di carattere sanitario».

Al comma 6, le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» *sono sostituite dalle seguenti:* «situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e le emergenze di carattere sanitario».

Al comma 6, dopo le parole: «tasso di interesse legale» *sopprimere le parole:* «maggiorato di 2,5 punti».

22.26

TOFANI, DEMASI

Al comma 5, le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» *sono sostituite dalle seguenti:* «situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n.185 e le emergenze di carattere sanitario».

Al comma 6, le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» *sono sostituite dalle seguenti:* «situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e le emergenze di carattere sanitario».

Al comma 6, sopprimere le parole: «maggiorato di 2,5 punti».

22.27

COLETTI

Al comma 5, le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» *sono sostituite dalle seguenti:* «situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n.185 e le emergenze di carattere sanitario».

Al comma 6, le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» *sono sostituite dalle seguenti:* «situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali di-

chiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e le emergenze di carattere sanitario».

Al comma 6, dopo le parole: «tasso di interesse legale» sopprimere le parole: «maggiorato di 2,5 punti».

22.29

BRIGNONE, AGONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per fare fronte alle emergenze fitosanitarie che hanno interessato le aziende viticole, maidicole e castanicole e per favorirne il ripristino delle situazioni economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento ai limiti di spesa di seguito indicati:

a) euro 13 milioni annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per l'attuazione di interventi di ripristino strutturale delle aziende viticole colpite da flavescenza dorata;

b) euro 2 milioni per l'anno 2004, euro 4 milioni per l'anno 2005 ed euro 6 milioni per l'anno 2006, per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende maidicole colpite da attacchi di diabrotica;

c) euro 0,3 milioni per l'anno 2004, euro 0,5 milioni per l'anno 2005 ed euro I milione per l'anno 2006, per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende castanicole colpite da attacchi di *driocosmus kuriphylus*.

2. Gli interventi di cui al presente articolo rientrano tra quelli ammessi ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

22.36

CICCANTI, RONCONI

Al comma 6, dopo le parole: «tasso di interesse legale» sopprimere le parole: «maggiorato di 2,5 punti».

22.37

CICCANTI

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «maggiorato di 2,5 punti».

22.40

BONGIORNO, PACE, BONATESTA, SPECCHIA, DEMASI

Al comma 7, capoverso 17-bis, sostituire le parole: «può essere consentito fino a trentasei mesi» con le seguenti: «può essere consentito fino a sessanta mesi».

22.41

CICCANTI

Al comma 7, sostituire le parole: «fino a trentasei mesi» con le seguenti: «fino a sessanta mesi».

22.47

BONGIORNO, DEMASI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni è esteso ai soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001.

Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, possono indire bandi di accesso al credito di imposta in agricoltura al fine di provvedere al rilascio della conformità degli investimenti alla programmazione locale che a partire dall'annualità 2004 sostituisce l'istruttoria e la posizione in graduatoria prevista dal comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazione, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178».

22.49

PICCIONI, IZZO, NOCCO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 69, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 271.140 euro per l'anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

22.55

SPECCHIA, BONGIORNO, BONATESTA, CURTO, PACE, ZAPPACOSTA, DEMASI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi ai periodi contributivi maturati fino a tutto il 2003, è concesso il beneficio della rateizzazione dei debiti di cartolarizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai competenti enti impositori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9-ter. La regolarizzazione della posizione debitoria è effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo modalità fissate dagli enti impositori.

9-quater. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del 3 per cento annuo.

9-quinquies. La regolarizzazione di cui ai precedenti commi, comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori e per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».

22.56

SPECCHIA, BONGIORNO, BONATESTA, CURTO, PACE, ZAPPACOSTA, DEMASI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno pagato i contributi e i premi previdenziali e assistenziali, per i periodi contributivi fino al 2003, in applicazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta la possibilità di rateizzare i debiti contributivi anche se gli stessi sono stati oggetto di cessione e di cartolarizzazione.

9-ter. La regolarizzazione di cui al comma precedente è effettuata attraverso il pagamento di rate annuali di pari importo e senza interessi, in numero massimo di trenta.

9-quater. I soggetti debitori possono presentare domanda di regolarizzazione contributiva e di rateizzazione presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

22.57

SPECCHIA, BONGIORNO, BONATESTA, CURTO, PACE, ZAPPACOSTA, DEMASI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Il recupero del debito contributivo maturato entro il 31 dicembre 2003 attraverso la cessione dei crediti ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativo ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione di manodopera agricola, dovuti dalle aziende agricole all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), è sospeso fino al 31 dicembre 2004.

9-ter. Le aziende agricole debentrici entro il termine del 31 dicembre 2004 possono regolarizzare la propria posizione direttamente con l'INPS attraverso il pagamento del 20 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185. Le aziende agricole, inoltre, possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria».

22.59

SPECCHIA, BONGIORNO, BONATESTA, CURTO, PACE, ZAPPACOSTA, DEMASI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori del settore agricolo sono determinati in base al salario reale.

9-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è emanato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

22.60

SPECCHIA, BONGIORNO, BONATESTA, CURTO, PACE, ZAPPACOSTA, DEMASI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis La rateizzazione prevista dal comma 34, articolo 10, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, si applica anche ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno pagato i contributi e i premi previdenziali e assistenziali per i periodi contributivi fino al 31 dicembre 2003».

22.62

MANFREDI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 21 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale" inserire le parole: "e ad i residenti dei territori delle Comunità montane».

22.64

RONCONI, CICCANTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, e successive modificazioni, è esteso ai

soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001.

Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono indire bandi di accesso al credito di imposta in agricoltura al fine di provvedere al rilascio della conformità degli investimenti alla programmazione locale che a partire dall'annualità 2004 sostituisce l'istruttoria e la posizione in graduatoria prevista dal comma 3 dell'articolo 11 della legge 8 agosto 2002 n. 178».

22.65

COLETTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, e successive modificazioni, è esteso ai soggetti di cui alla lettera c) dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001.

Agli investimenti in agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, e successive modificazioni, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.

Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, possono indire bandi di accesso al credito di imposta in agricoltura al fine di provvedere al rilascio della conformità degli investimenti alla programmazione locale che a partire dall'annualità 2004 sostituisce l'istruttoria e la posizione in graduatoria prevista dal comma 3 dell'articolo 11 della legge 8 agosto 2002, n. 178».

22.80

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9-bis. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, si applica a tutti i comuni sotto i 3000 abitanti anche ai fini del recupero delle terre incolte ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440».

22.0.18

SALERNO

Dopo l'articolo 22, introdurre il seguente:

«Art. 22-bis.

(Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)

1. Per far fronte alle nuove emergenze determinatesi nel settore agricolo ed a quelle che perdurano tuttora, a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:

a) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006;

b) interventi strutturali e di prevenzione per le aziende produttrici di mais colpite dalla Diabrotica: 2 milioni di euro per il 2004, 4 milioni di euro per il 2005 e 6 milioni di euro per il 2006;

c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti di castagno colpiti dall'insetto cinipide *Driocosmus kuriphylus*: 0,3 milioni di euro per il 2004, 0,5 milioni di euro per il 2005 e 1 milione di euro per il 2006»

22.0.19

BRIGNONE, AGONI

Dopo l'articolo 22, introdurre il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Per fare fronte alle emergenze fitosanitarie che hanno interessato le aziende viticole, maidicole e castanicole e per favorirne il ripristino delle situazioni economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento ai limiti di spesa di seguito indicati:

a) euro 13 milioni annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per l'attuazione di interventi di ripristino strutturale delle aziende viticole colpite da flavescenza dorata;

b) euro 2 milioni per l'anno 2004, euro 4 milioni per l'anno 2005 ed euro 6 milioni per l'anno 2006, per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende maidicole colpite da attacchi di diabrotica;

c) euro 0,3 milioni per l'anno 2004, euro 0,5 milioni per l'anno 2005 ed euro 1 milione per l'anno 2006, per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende castanicole colpite da attacchi di *driocosmus kuriphylus*.

2. Gli interventi di cui al presente articolo rientrano tra quelli ammessi ai sensi della legge 14 febbraio 1992. n. 185».

22.0.2

CHINCARINI, AGONI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

Disposizioni in materia di agricoltura)

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 11 ottobre 1983, n. 546 le parole: "dall'AIMA" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia per le erogazioni agricoltura e dagli altri Organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165".

2. All'articolo 21-bis della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "nazionali al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "ed inoltre le quietanze liberatorie relative ai conseguenti mandati e pagamenti eseguiti dagli Organismi pagatori istituiti ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165".

22.50/1

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento del Governo 22.50, sostituire le parole: «entro due anni» con le parole: «entro il 30 giugno 2004».

22.50

IL GOVERNO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni"».

22.51

NANIA, GRILLOTTI, BATTAGLIA Antonio, PEDRIZZI, TOFANI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni"».

22.52

TOFANI, DEMASI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38, sostituire le parole: "entro un anno" con le seguenti: "entro due anni"».

22.53

CICCANTI, RONCONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni"».

22.54

PICCIONI, IZZO, NOCCO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni"».

22.67

RONCONI, CICCANTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per i consorzi agrari che versino nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo l'omologa della proposta di concordato preventivo, il Commissario liquidatore, se sussistono le condizioni di rilancio e sviluppo del consorzio stesso nella realtà sociale ed economica in cui opera, tenuto conto anche degli impegni derivanti dall'esecuzione della procedura concorsuale, può richiedere, con relazione motivata, all'autorità amministrativa di vigilanza la nomina di un Commissario *ad acta*. Il Commissario *ad acta* nominato sostituisce gli organi dirigenziali del consorzio per un periodo massimo di ventiquattro mesi al fine di assicurare l'efficiente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, proponendo, eventualmente, all'assemblea le occorrenti modifiche statutarie. Il Commissario *ad acta* assicura la gestione ordinaria del consorzio ivi compresa quella di ammettere nuovi soci se in possesso dei requisiti di legge o statutari, in attesa della ricostituzione degli organi sociali.»

22.68

RONCONI, CICCANTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "nel caso in cui il Commissario liquidatore, per cause allo stesso non imputabili, si trovi impossibilitato a dare completa attuazione al disposto di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il termine di cui al presente comma si intende prorogato sino a quando non ricorrano le condizioni affinché lo stato del passivo possa diventare esecutivo"».

22.0.7

MURINEDDU

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

Il comma 2 dell'articolo 2522 del Codice civile è così modificato: "Può essere costituita una società cooperativa esercente le attività agricole di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228/01 da almeno 3 soci quando i medesimi sono persone fisiche o società semplici e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata"».

22.23

IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» *con le seguenti:* «situazioni eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e le emergenze di carattere sanitario».

Al comma 6, sostituire le parole: «eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali e le emergenze di carattere sanitario dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185» *con le seguenti:* «situazioni eccezionali ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e le emergenze di carattere sanitario»; *dopo le parole:* «tasso di interesse legale», *sopprimere le parole:* «maggiorato di 2,5 punti».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2003

263^a Seduta*Presidenza del Presidente***GRILLO**

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità» (n. 278)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 ottobre e rinviato nella seduta del 29 ottobre.

Il presidente GRILLO, facente funzioni di relatore, procede alla illustrazione di un parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, sottolineando la necessità che le norme di trasparenza nei confronti degli utenti a cui il provvedimento obbliga Poste Italiane S.p.A., fornitrice del servizio universale, siano estese anche agli operatori privati operanti nel settore.

Il senatore VISERTA COSTANTINI (DS-U), in dichiarazione di voto, annuncia la propria astensione in quanto non convinto di un processo di liberalizzazione del settore che vada a scapito della fornitura del servizio universale. Non ritiene infatti sia sufficiente a garantire l'erogazione del servizio universale l'indicazione contenuta nel decreto legislativo alle zone montane, alle isole e alle zone rurali. Ritiene infatti che da tali contesti risultino comunque esclusi ambiti significativi di collettività locali.

Il senatore VERALDI (*Mar-DL-U*) annuncia il proprio voto favorevole osservando tuttavia che il decreto di recepimento della direttiva europea risulta carente in quanto la stessa direttiva prevede agevolazioni relative ai servizi gratuiti ai disabili che lo schema di recepimento ignora. Invita pertanto il Presidente, nella sua veste di relatore, a recepire tali istanze solidaristiche soprattutto in considerazione del fatto che il 2003 è l'anno dei disabili.

Il PRESIDENTE dichiara di accogliere le osservazioni del senatore Veraldi e, verificata la presenza del numero legale, pone pertanto ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, con l'ultima integrazione, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,30.

SCHEMA DI PARERE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 278

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo dell'articolo 19 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 sullo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (n. 278)

esprime parere favorevole

sottolineando tuttavia la necessità che le norme di trasparenza nei confronti degli utenti a cui il provvedimento obbliga Poste italiane S.p.A. in quanto fornitore del servizio universale, siano estese anche agli operatori privati che operano nel settore. Appare inoltre necessario recepire nello schema di decreto anche la parte della normativa comunitaria relativa ai servizi gratuiti alle persone disabili.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2003

6^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
GIRFATTI*La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità» (n. 283)

(Osservazioni e proposte alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GIRFATTI, dopo aver ripercorso brevemente la relazione introduttiva del provvedimento in titolo, apre la discussione.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) osserva preliminarmente che il provvedimento non recepisce solamente una direttiva comunitaria, ma si pone anche come attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria per il 2001. Il testo costituisce un'ulteriore sistemazione della materia delle fonti rinnovabili. Dopo aver premesso che lo schema di decreto non si discosta sensibilmente dai principi nazionali vigenti e dalla direttiva, svolge alcune considerazioni.

In primo luogo, si sofferma sulla percentuale di produzione energetica complessiva derivante da fonti rinnovabili, che è attualmente fissata al 2 per cento della produzione che eccede i 100GWh ed è attestata dal rilascio dei cosiddetti «certificati verdi». A suo avviso, il limite del 2 per cento potrebbe essere sicuramente innalzato, anche gradualmente se del caso, al fine di dare attuazione alla promozione di energie rinnovabili

che la direttiva fissa quale obiettivo prioritario. Analogamente, del resto, il disegno di legge di riordino e riforma del settore energetico, attualmente in discussione in Parlamento, prevede un graduale aumento della quota minima in questione.

In secondo luogo, osserva come nel testo del decreto manchi una norma che colleghi la promozione di fonti energetiche rinnovabili alla ricerca scientifica. L'articolo 4, relativo alla valorizzazione delle biomasse, è lacunoso sul punto. Suggerisce pertanto di valutare l'opportunità di inserire nel testo del decreto la previsione di apposite misure di incentivazione per chi effettua ricerca scientifica su fonti energetiche rinnovabili.

In riferimento all'articolo 3, come già evidenziato dal presidente Greco, ritiene che sia opportuna una relazione al Parlamento sullo stato dell'arte in materia di fonti rinnovabili. Quand'anche non sia possibile per il Governo proporre una relazione sulle misure adottate in questa materia in ossequio alle previsioni della direttiva, non ancora attuata, è sicuramente opportuna una relazione che faccia il punto sulla situazione ad oggi esistente nel paese. Suggerisce quindi che nelle norme finali del decreto sia inserita una previsione concernente la predisposizione di una relazione ricognitiva al Parlamento, entro un termine congruo.

Per quanto riguarda l'articolo 15, rileva che lo schema di decreto ammette alle misure di incentivazione riservate alle fonti energetiche rinnovabili anche i rifiuti, ivi compresa la frazione non biodegradabile. Sul punto lo schema è conforme alla delega di cui all'articolo 43, comma 1, lettera e), della legge comunitaria 2001. Senonché, ricordando che l'obiezione era stata già mossa dal Presidente, osserva come le due disposizioni, ossia quella dello schema e quella della delega, non siano coerenti con le disposizioni comunitarie in materia di fonti rinnovabili.

Si sofferma, infine, sull'articolo 10 relativo alla razionalizzazione ed alla semplificazione delle procedure autorizzative. Ricorda come molti degli impianti che potrebbero produrre energia da fonti rinnovabili accusino ritardi nella loro realizzazione, come ad esempio gli impianti ad energia eolica, considerato che, occupando grandi superfici, creano problemi con la disciplina urbanistica e vincolistica. A suo avviso, l'articolo 10 non risolve questi problemi. Pur dando atto che la norma dichiara di pubblica utilità le opere e le infrastrutture connesse agli impianti e impone l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, purtuttavia non disciplina espressamente i rapporti tra il procedimento autorizzatorio in questione e la disciplina urbanistica e vincolistica. Sarebbero al contrario preferibili percorsi autorizzatori *ad hoc*.

Con queste precisazioni, esprime complessivamente una valutazione favorevole sul provvedimento.

Il presidente GIRFATTI ritiene che molte delle considerazioni svolte del senatore Cavallaro siano condivisibili e che alcune possano essere apprezzate dal relatore ai fini della loro inclusione nel parere.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) sottolinea soprattutto l'importanza della promozione della ricerca scientifica applicata al settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2003

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Audizione di Giorgio e Luciana Alpi
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Luciana ALPI e, successivamente, Giorgio ALPI, riferiscono sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Egidio BANTI (*Margh-U*), nonché il senatore Loredana DE PETRIS (*Verdi-U*), ai quali replicano ripetutamente Giorgio e Luciana ALPI.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia Giorgio e Luciana Alpi, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa**

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2003

33ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Commissione unanime stabilisce che, preliminarmente, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, proceda in sede informale alle audizioni dei soggetti interessati all'esame dell'atto del Governo n. 274, concernente lo schema di decreto legislativo recante «*Disposizioni ulteriori di riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e istituzione dell'Ente Nazionale di Ricerca Metrologica (ENRM)*».

(La seduta, sospesa alle ore 15,05, viene ripresa alle ore 15,45).

La Commissione, quindi, tenuto conto di concomitanti impegni parlamentari, decide di rinviare il seguito dell'esame relativo al predetto schema di decreto legislativo.

La seduta termina alle ore 15,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**Comunicazioni del presidente sul programma dei lavori e sull'organizzazione della
Giornata nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (20 novembre 2003)**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 2003

85^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2093) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica del Trattato di estradizione firmato a Roma il 5 febbraio 1873 fatto a Colombo l'11 agosto 1999, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 6^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere da a) ad o) della legge 7 aprile 2003, n. 80» (n. 281): osservazioni non ostative.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Venerdì 31 ottobre 2003, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (2513).
 - Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (Tabb. 1 e 2) (*limitatamente alle parti di competenza*).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (2512).
-